



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

**Università degli Studi di Padova**

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna

*Le epigrafi funerarie d'ammonimento di  
Salona e Concordia Sagittaria*

Relatore  
Prof.ssa Maria Cristina La Rocca

Laureanda  
Valentina Novello  
n° matr.1082544

Anno Accademico 2014/2015



# Sommario

<b>Premessa</b>	<b>iii</b>
<b>1 Quadro geografico</b>	<b>1</b>
1.1 Concordia Sagittaria . . . . .	3
1.2 Salona . . . . .	5
<b>2 Quadro storico</b>	<b>11</b>
2.1 Il luogo di sepoltura . . . . .	11
2.2 Le iscrizioni funerarie . . . . .	15
2.3 Le istituzioni e le aree cimiteriali . . . . .	18
2.4 La <i>multa sepulchralis</i> . . . . .	22
2.5 I motivi . . . . .	30
<b>3 Scheda epigrafica</b>	<b>33</b>
<b>4 Formulario delle epigrafi</b>	<b>35</b>
4.1 Epigrafi di Concordia . . . . .	36
4.2 Epigrafi di Salona . . . . .	60
<b>5 Confronto</b>	<b>93</b>
5.1 La quantità . . . . .	93
5.2 La datazione . . . . .	94
5.3 Il luogo di sepoltura . . . . .	97
5.4 Il timore . . . . .	98
5.5 Sepolture maschili e sepolture femminili . . . . .	101
5.6 Il lavoro . . . . .	103
5.7 La <i>multa sepulchralis</i> . . . . .	106
5.8 La somma di denaro . . . . .	108
5.9 Tavole . . . . .	113
<b>6 Conclusioni</b>	<b>115</b>

<b>Fonti</b>	<b>120</b>
<b>Sitografia</b>	<b>124</b>
<b>Conferenze</b>	<b>126</b>

# Premessa

Fin dalla nascita delle prime civiltà l'uomo ha sentito la necessità di organizzare le sepolture dei propri morti. Le tipologie di sepoltura variano da civiltà a civiltà e dipendono dai luoghi e dagli avvenimenti storici. L'uomo non si è limitato solo a porre cura e attenzione nel trattamento dei corpi dei propri cari affinché fosse concesso loro il lungo riposo, ma ha lasciato ai vivi forme scritte poste in corrispondenza delle tombe affinché tutti potessero conoscere l'identità dei defunti, perché un pensiero andasse anche alle anime di coloro che non ci sono più, per sottrarle, anche solo per un attimo, tramite quel pensiero, al sonno eterno. Per tale motivo, in corrispondenza del luogo ove si trova il defunto, si è soliti trovare quelli che Prevot, Baritel e Gauthier<sup>1</sup> chiamano "monumenti funerari" con l'accezione di qualsiasi sorta di monumento fatto di pietra o che riporti un mosaico che ci restituisca un'epigrafe. Questa accezione lascia ampio spazio di manovra agli studiosi delle epigrafi, permettendo di chiamare monumento funerario sarcofagi, steli, *mensae*, mosaici etc. Come si può immaginare il numero di ritrovamenti di ambito funerario è molto ampio, nonostante il tempo trascorso e i luoghi di ritrovamento causino una perdita di informazioni relative al contenuto delle iscrizioni. Per quanto non si sia sicuri del fatto che esistessero delle vere e proprie officine atte a creare testi, attraverso gli studi di storici e di epigrafisti si è giunti ad osservare una sorta di formule funerarie di cui, chi era addetto alla trascrizione, era solito usufruire.

La mia tesi ha lo scopo di analizzare le epigrafi funerarie rivolte al passante che abbia l'intenzione di violare in qualsiasi modo la sepoltura. Essendo un argomento molto specifico, ho accolto la proposta della mia relatrice, la professoressa Maria Cristina La Rocca, di occuparmi di due siti in particolare:

1. Salona, oggi *Solin*, situata in Croazia;
2. Concordia Sagittaria, oggi in Veneto.

---

<sup>1</sup>SALONA IV, vol.I, p.33

Queste due città risultano essere attive nello stesso lasso di tempo e rivelano entrambe la presenza di epigrafi d'ammonimento; le sepolture che andrò ad analizzare riguardano il IV-V-VI secolo d.C..

Sarà mia premura schedare il materiale trovato attraverso manuali e *database*, fornire una possibile datazione, ricercare i luoghi di sepoltura, rilevare dal testo quali siano i timori, le preoccupazioni dei fondatori delle tombe per il proprio futuro riposo o quello dei propri cari. Attraverso lo studio dei manuali cercherò di delineare il processo giuridico attraverso il quale le leggi riguardanti le pene per i violatori di tombe siano state modificate partendo dalle leggi romane fino a arrivare ai regni romano barbarici del VI-VII secolo d.C.. In base ai dati ottenuti fornirò delle statistiche inerenti alle due città prese in considerazione; tratterò il tema del progressivo coinvolgimento dei vescovi nelle sepolture e osserverò le iscrizioni per comprendere chi fosse addetto alla riscossione delle multe, se vi fosse qualche istituzione adibita a questo compito o se, in assenza di questa, le istituzioni ecclesiastiche ed episcopali in particolare, avessero gradualmente occupato l'ambito funerario.

# Capitolo 1

## Quadro geografico

All'inizio del suo principato (circa attorno al 7 d.C.) Augusto divise l'Italia in undici *Regiones* seguendo criteri geografici, etnici e linguistici, con lo scopo di ottenere un censimento specifico delle diverse aree territoriali. Ci basti sapere che la *Regio* di cui ci interessa trattare, in quanto coinvolge Concordia, è la *Decima*, identificabile col territorio della *Venetia et Histria*. Dovendo trattare di Concordia, cittadina posta al giorno d'oggi in Veneto, credo sia corretto impiegare alcune righe per comprendere quali siano gli elementi rilevanti all'interno della *Decima Regio*, e quale la sua importanza nella comunicazione con Roma; soprattutto quale sia il ruolo di **Concordia** in Epoca Augustea e nel IV, V e VI secolo d.C..

La *Decima Regio* è denominata da Augusto *Venetia et Histria* per la presenza, all'interno dei suoi confini del popolo dei Veneti e della tribù illirica degli Histri oltre a molte altre popolazioni minori. Come spiega Anna Nicoletta Rigoni<sup>1</sup>, è impossibile individuare con precisione la fisionomia del territorio, poiché le poche fonti non risultano essere omogenee fra loro, inoltre spesso i confini sono stati ritoccati "in funzione sia strategico militare, sia amministrativa, sia religiosa". Il suo territorio comprendeva nel I sec. d.C. le odierne città italiane di Brescia, Cremona, Verona, Mantova, Trento, Belluno, Vicenza, Treviso, Altino, Padova, Este, Aquileia e, mentre il confine settentrionale era fissato dalle Alpi Carniche e Giulie, quello orientale, situato inizialmente lungo il fiume Arsa, venne spostato lungo il fiume Eneo con la conseguente annessione delle città di Tergeste (Trieste) e Pola.

La più importante fra le città nominate era Aquileia in quanto centro amministrativo della *Regio*, ma essa si configurava anche quale porto fluviale e scalo commerciale dei traffici dell'Adriatico verso l'Oriente. Non di minore importanza risultavano essere Brescia, centro religioso; Verona, quale *mu-*

---

<sup>1</sup>RIGONI, 1988, p.137

*nicipium* comprendente anfiteatro e teatro; Altino, nata all'incrocio tra la Via Claudia Augusta e la Via Annia; Padova, ricca città commerciale; Iulia Concordia, ora denominata Concordia Sagittaria, nata presso l'incrocio della Via Postumia con la Via Annia.

La regione era ricca di corsi d'acqua capaci di rendere molto fertile il terreno, zona paludosa dove subentrò già in età romana la capacità di bonificare i terreni. Lo stesso Teodorico, come si può leggere nelle *Variae* di Cassiodoro (XII, 22) trovò curioso il territorio lagunoso, pieno di isolette. Guido Rosada in un saggio<sup>2</sup>, ricorda quanto l'area della *Decima Regio* fosse importante per l'attività di pesca e la produzione di sale e rimarca il ruolo fondamentale del territorio veneto istriano nella navigazione endolagunare e paracostiera. Le vie di comunicazione dovevano essere, per via dei traffici commerciali, molto battute, sia per terra che per mare.

Come Giovanni Uggeri<sup>3</sup> in un saggio sui collegamenti stradali tra Roma e la *Decima Regio* fa notare, le strade romane “nascono in un tempo limitato, tra lo scorcio del III e lo scorcio del II secolo a.C.” con finalità militari, ma solo “più tardi la loro funzione evolve e vediamo queste strade divenire tramiti di commercio e di romanizzazione”. Il cittadino romano, interessato a recarsi da Roma nella *X Regio*, poteva risalire la penisola italiana lungo la Via Flaminia (Roma-Rimini) per poi dirigersi lungo la Via Annia a Padova, Altino, alla nostra Iulia Concordia o ad Aquileia. Una volta giunto nella *X Regio* il pellegrino poteva spostarsi verso i territori dell'Istria, fino a Pola attraverso la Via Flavia, ma questo riguarda solo gli spostamenti via terra. Trovo utile riportare le parole di Marin Zaninovic<sup>4</sup>:

“nell'editto di Diocleziano si trovano due rotte marittime: una è da Alessandria d'Egitto a Aquileia e l'altra da Alessandria d'Egitto a Salona”

ribadendo i rapporti che la Venetia sosteneva sia con Roma che con l'Oriente. Solo 4 o 5 giorni di navigazione dividevano la costa dalmata alla costa veneta. Salona e Concordia quasi sicuramente intrattenevano rapporti di tipo commerciale.

Se il territorio di Concordia venne inglobato nell'*ager romanus*, così non fu per il territorio dalmata di **Salona**. Conquistato nel I secolo a.C., queste terre furono gestite come provincia romana facente parte dell'Ilirico. Nel 10 d.C. Augusto divise l'Ilirico in due province una a settentrione, la Pannonia e una a meridione, la Dalmazia.

---

<sup>2</sup>ROSADA, 1988, p.158

<sup>3</sup>UGGERI, 1988, p.37

<sup>4</sup>ZANINOVIC, 1988, p.190



Entrambe le strutture amministrative, la *Regio* e la provincia, resistettero per breve tempo dopo la “caduta” dell’Impero Romano d’Occidente.

Dopo aver speso queste righe per delineare il quadro geografico generale nel quale crebbero le due cittadine, è ora il caso di concentrarsi sulle due singole realtà urbane.

## 1.1 Concordia Sagittaria

Concordia Sagittaria è oggi una cittadina veneta, posta fra le Alpi Carniche e la laguna veneta, a pochi chilometri di distanza da Portogruaro, in un’area che vede presenti i corsi d’acqua del Piave, del Livenza e del Tagliamento.<sup>5</sup>



Figura 1.1: Concordia Sagittaria vista da Google Maps

Fondata attorno al 42 a.C., probabilmente in seguito alla battaglia di Filippi, dai triumviri vittoriosi, il nome di Iulia Concordia vuole forse essere un riconoscimento all’appena scomparso Giulio Cesare. Iulia Concordia assume importanza militare attorno al III/IV secolo d.C quando, per difendersi dai nuovi bellicosi arrivati, le popolazioni indigene romane fissano un *armamentarium* proprio a Concordia, forse per l’assenza di mura cittadine. Divenuta

---

<sup>5</sup>VALLE e VERCESI, 2001




Figura 1.2: Iulia Concordia, IV secolo d.C., immagine tratta da CROCE DA VILLA e BALESTRAZZI, vedasi bibliografia; immagine modificata per evidenziare i punti d'interesse

allo stesso tempo fabbrica e deposito di armi, ma soprattutto di frecce, Iulia Concordia assume l'appellativo di "sagittaria", dal latino *sagitta*, "freccia". In questo periodo, come si può leggere nel sito stesso del Comune di Concordia Sagittaria, anche altre città si specializzano nella fabbricazione di armi, come ad esempio Brescia che diviene fabbrica di archi e Verona di scudi. Dove ci sono armi, spesso ci sono anche militari, così non di rado le iscrizioni riportano nomi di soldati. Concordia diventa in breve tempo "partner" di Aquileia nella difesa del territorio.<sup>6</sup>

Sotto l'influenza della religione cristiana oltre alla cattedrale romana di S. Stefano compare anche il cimitero cristiano, la *trichora*, la *Basilica Apostolorum* e la cappella di Faustina, la cittadina diventa in breve tempo sede episcopale cristiana.

Le necropoli sono costruite fuori le mura, lungo la Via Annia, una a oriente e una a occidente, utilizzate fino al V sec d.C.. All'interno di questi cimiteri i

<sup>6</sup>MARRONE, 2001

morti, cremati o inumati, sono posti in monumenti funebri il cui scopo principale è quello di indurre il passante a fermarsi un momento per leggere, forse credendo così di poter sottrarre l'individuo dal sonno eterno attraverso la memoria. Come ricorda lo stesso sito del comune, nelle iscrizioni vi è spesso l'indicazione dell'estensione del recinto funerario e il nome dei proprietari, ma a questo bisogna aggiungere anche la condizione giuridica, il luogo di nascita o di residenza, il *cursus honorum*, la professione, i vincoli di parentela, gli aggettivi caratterizzanti l'individuo, l'appartenenza a gruppi, i saluti, le frasi, i detti, ma soprattutto, perché è ciò che riguarda questa tesi, maledizioni e minacce contro i violatori di tombe.

La necropoli di Levante, situata sulla sponda sinistra del Lemene, ad est della città<sup>7</sup>, è stata studiata dal 1873 da Dario Bertolini che le diede il nome, vista la tipologia preponderante di sepolture, di "Sepolcreto dei militi". Quello che un tempo sembrava essere un cimitero militare, si è rivelato essere un cimitero comune, nel quale erano stati tumulati molti soldati. Alcuni studiosi hanno ipotizzato, come scrive G. Ravegnani<sup>8</sup>, che quei soldati potessero essere stati lì deposti da Teodosio I in seguito alla battaglia del 394 d.C. avvenuta sul fiume Frigido contro Flavio Eugenio usurpatore. In seguito Giancarlo Bertolini, figlio dell'archeologo che iniziò gli scavi nel 1873, fece notare, nel 1907, l'uso in vigore nel IV secolo, di riutilizzare le tombe. È proprio quest'ultimo ad ipotizzare la distruzione della necropoli nel 432 d.C., con l'arrivo di Attila, ma forse il cimitero vide un minor numero di sepolture solo a causa dello spostamento dell'esercito in altri luoghi, riducendo la necessità di riutilizzo dei monumenti funerari.<sup>9</sup>

Esiste anche una necropoli di Ponente lungo la via proveniente da Ovest, ma ciò che vi è contenuto non ha importanza ai fini della nostra ricerca.

## 1.2 Salona

Salona, cittadina sulla costa croata situata a una distanza di circa 5 km a Nord Est di Spalato, viene fondata da Giulio Cesare forse successivamente allo scontro con Pompeo e battezzata col nome di "Colonia Martia Iulia Salonitana". Il nome è una conseguenza della presenza nel territorio di zone dedicate alla produzione di sale. Nasce come insediamento fortificato sulle rive del fiume Jadro, protetto alle spalle dalle catene montuose dalmate.<sup>10</sup> La romanizzazione, nata dall'interesse strategico militare, permette alla città di

---

<sup>7</sup>MARRONE, 2001

<sup>8</sup>RAVEGNANI, 2015; MARRONE, 2001

<sup>9</sup>Vedi nella sitografia COMUNE DI CONCORDIA

<sup>10</sup>SALONA, sitografia




Figura 1.3: Salona vista da Google Maps

diventare uno dei maggiori centri commerciali e porti dell'Adriatico. Come è possibile leggere dal sito della cittadina

“A quei tempi fu eseguita una larga divisione della campagna di Split-Solin-Kaštela che divenne così *ager* colonico e quindi una nuova popolazione si stabilì sulle parcelle fondiari tutte uguali, cosiddette *centuriae*”<sup>11</sup>.

Le centurie sono affidate ai militari veterani presenti sul territorio, come risarcimento per gli anni di servizio militare.

In periodo imperiale è centro amministrativo della provincia dell'Ilirico; sono costruite strade importanti che la collegano all'entroterra, permettendo l'avviarsi di un commercio fiorente; nel corso del tempo viene costruito anche un porto atto a ampliare l'area di commercio della cittadina attraverso la compravendita di armi, gioielli e vasi con diverse città dell'Adriatico. Il commercio tanto prospero consente la costruzione di edifici imponenti, quali

<sup>11</sup>COMUNE DI SALONA, sitografia

terme, anfiteatro e teatro. Alcuni resti di vasi di ceramica ellenica trovati a Manastirine fanno pensare che vi fosse un commercio aperto con l'area greca già dal II-III secolo d.C.<sup>12</sup>

La cittadina risulta cinta di mura già verso la fine del II secolo d.C., riducendo così la necessità della presenza di soldati nel territorio. La porta Cesarea costituisce uno degli ingressi della città ancora visibili, ma risultano ancora irreperibili i resti di parte della cinta muraria occidentale, rendendo difficile comprendere quale fosse la forma della città che sembra quasi essersi sviluppata attorno al cardo e al decumano principali.<sup>13</sup>

Salona raggiunge il suo apice, il suo massimo splendore, verso la metà del III secolo d.C., fino alla fine dello stesso secolo<sup>14</sup>, forse perchè considerata come luogo di nascita dell'imperatore Diocleziano, luogo dove egli passò l'ultimo periodo della sua vita, quando, nel 305 d.C., decise di ritirarsi a vita privata lasciando il comando alla diarchia da lui organizzata.

Secondo l'enciclopedia Treccani<sup>15</sup> il culto cristiano assume grande importanza nel III secolo d.C. a Salona, quando diventa sede di una comunità organizzata, riunita sotto il nome di S. Venanzio, colui che sembra essere stato il primo vescovo della comunità. Nel V secolo d.C. si ha notizia di un certo Esichio, nominato arcivescovo. In un articolo del 1977, J. Vokotopoulou e K. Soueref notano:

“fra le ampie e già note necropoli, particolare attenzione merita quella occidentale, consistente in numerose parcelle divise da muri in grandi blocchi di pietra, (...), soluzione questa nota anche in Italia settentrionale e, in particolar modo, ad Aquileia”

centro amministrativo della *Decima Regio*.<sup>16</sup> L'enciclopedia inoltre afferma che la spinta religiosa cristiana in Salona si spense attorno al 615-640 d.C., quando il territorio fu invaso dalle genti avarie e slave. I primi scavi archeologici risalgono agli inizi dell' '800 e permettono di riconoscere due quartieri di età differenti, quello a occidente più antico e quello a oriente più recente di età augustea.

Poichè le necropoli presenti a Salona sono numerose, ritengo sia necessario definire dove siano poste ed esporre i dati utili al fine di avere un quadro più completo possibile:

---

<sup>12</sup>COMUNE DI SALONA, sitografia

<sup>13</sup>COMUNE DI SALONA, sitografia

<sup>14</sup>Salona stima in questo periodo circa 40000/60000 abitanti, per un totale di 500 ettari

<sup>15</sup>Vedi nella sitografia ENCICLOPEDIA TRECCANI voce Salona, 1936

<sup>16</sup>Vedi sitografia ENCICLOPEDIA TRECCANI, voce Salona, 1997

1. Una delle necropoli meglio conosciute attualmente è quella di *Manastirine*, situata a Nord della città. In quest'area sono venute alla luce la maggior parte delle iscrizioni di Salona, iscrizioni eterogenee, sia pagane che cristiane. La disposizione iniziale delle tombe prevedeva la sepoltura dei membri dell'élite ai margini dell'area, questo dato ha favorito l'ipotesi di una disposizione iniziale del luogo di sepoltura non cristiana; si ricordi infatti che l'amministrazione delle necropoli, quando affidata agli ufficiali religiosi cristiani, prevedeva una disposizione di tipo gerarchico, per la quale i membri dell'élite erano posti il più vicino possibile alle sepolture ritenute sacre.<sup>17</sup> Nonostante l'ultimo dato analizzato, Manastirine ospita i corpi di martiri cristiani e i corpi dei vescovi.

Attorno alla prima metà del V secolo d.C. si è qui vista nascere una grande chiesa, distrutta attorno al VII secolo d.C.<sup>18</sup>. La necropoli di Manastirine vede un utilizzo continuo fino agli ultimi giorni di Salona, l'ultima iscrizione risale infatti al 612 d.C.<sup>19</sup>.

2. Un'altra necropoli di Salona è situata a Nord Ovest rispetto alla città, si tratta della necropoli di *Marusinac*, luogo di sepoltura del martire Anastasio. In quest'area le prime costruzioni risalgono al V secolo d.C., una basilica posta a Sud e un santuario posto a Nord<sup>20</sup>;
3. *Kapljuc*, necropoli a Ovest rispetto alla città, consta di una basilica contenente le spoglie di un santo non identificato. Le fonti archeologiche suggeriscono che le sepolture di quest'area siano molto modeste rispetto a quelle di Manastirine<sup>21</sup>;
4. *Crikvine*, posto a Sud della città, cimitero paleocristiano<sup>22</sup>;
5. L'*Hortus Metrodori*, posto a Ovest della città e più lontano rispetto a Kapljuc, è un sito di sepoltura prevalentemente pagano<sup>23</sup>.

---

<sup>17</sup>Si veda la sezione riguardante il luogo di sepoltura, contenuta nel capitolo *Quadro storico*

<sup>18</sup>SALONA IV, vol. I, pp.10-15

<sup>19</sup>Salona 219


<sup>20</sup>SALONA IV, vol.I, pp. 14-16

<sup>21</sup>SALONA IV, vol.I, pp.16-19

<sup>22</sup>SALONA, vol.I, p.20

<sup>23</sup>SALONA IV, vol.I, p.20

Al giorno d'oggi la maggior parte dei reperti archeologici di Salona sono visibili al Museo Archeologico allestito a Spalato.





# Capitolo 2

## Quadro storico

Dovendo parlare di ambito funerario del IV/V/VI secolo d.C., ritengo sia rilevante chiarire alcuni aspetti da cui lo studio stesso si è originato. Debora Ferreri, nel suo saggio riguardante gli spazi cimiteriali della città di Classe<sup>1</sup>, inizia con l'elencare con precisione quali siano i protagonisti essenziali presenti in qualunque tempo sulla scena di un teatro funerario: i morti, i cari rimasti in vita e le istituzioni, eppure, nel nostro caso, si potrebbe aggiungere un ulteriore protagonista: il tombarolo. Presupponendo questo, a mio parere, dobbiamo considerare quali fattori importanti per la sepoltura: il luogo di sepoltura, le iscrizioni (ciò che a noi interessa più degli altri fattori), le leggi in vigore riguardanti la sepoltura e leggi riguardanti i casi di violazione dei sepolcri, le testimonianze degli autori dell'epoca. Non ci sono aspetti più o meno importanti di altri, bisogna considerarli tutti, per quanto i ritrovamenti archeologici, lo stato dei manufatti, la conservazione di essi e le informazioni giunteci lo permettano.

### 2.1 Il luogo di sepoltura

“Il corpo e le ceneri del defunto dovevano essere seppelliti, nascosti, perchè cose impure che contaminano. La tomba appartenente agli dei *Manes*, nascondendo alla luce il defunto, è una *res religiosa*, un *locus religiosus*, per cui va ben delimitato lo spazio assegnato al morto e conserva sempre il suo carattere religioso, anche se viene venduto il terreno in cui si trova. Essa è inalienabile.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>FERRERI, 2011, pp.59-74

<sup>2</sup>BARCELLONA e SARDELLA, 2003, p.140

Barcellona e Sardella, trattando delle sepolture medievali, rivelano alcuni principi basilari del pensiero dell'epoca:

1. I corpi dei morti contaminano;
2. I morti devono avere sepoltura;
3. Il luogo in cui si trovano i defunti è sacro.

Ogni corpo, secondo il concetto altomedievale, ha il diritto di essere posto in un luogo dove i raggi del sole non possano raggiungerlo. Ciò di cui l'uomo gode in vita, la luce solare, diventa motivo di molestia per colui che non è più in grado di goderne. Altro diritto acquisito dei defunti è quello del rispetto dovuto alla propria sepoltura, ossia che sia mantenuta l'integrità della tomba. Fra i diversi tipi di sepoltura esistenti, il rituale di sepoltura altomedievale della penisola italiana, come si può osservare attraverso l'archeologia, predilige l'inumazione alla cremazione, ciò assicura al corpo di non essere raggiunto dai raggi solari. Il rituale attraverso cui si giunge alla sepoltura, il *funus*, rappresenta in concreto il cambiamento di *status* del defunto: permette alla comunità di condividere ricordi e memorie riguardanti gli istanti di vita condivisi col caro perso, il corteo successivo a questo momento, utile a spostare la salma fino al luogo di sepoltura ad essa designato, rappresenta il passaggio di *status* del morto da membro facente parte del mondo dei viventi a membro del mondo dei morti. Giunti al luogo stabilito, conclusosi il corteo, la salma viene letteralmente accolta nel nuovo mondo, la terra, il mondo dell'aldilà. I luoghi di sepoltura mutano con lo scorrere del tempo. Le sepolture inizialmente sono poste fuori città per legge, situate lungo le vie principali, solitamente appena fuori dai centri abitati. Bisogna domandarsi con quale criterio si potesse porre un sarcofago in un luogo o in un altro, se vi fosse il bisogno di un permesso particolare per fondare un nuovo complesso funerario o meno. Secondo P. D'Achille<sup>3</sup>

“di norma è l'autorità pubblica che dispone o concede la collocazione di una lapide”

d'altronde il terreno su cui si fonda un luogo di sepoltura è del potere politico in carica e per ottenere dei diritti su un tratto di terreno è necessario comprare l'appezzamento. La compravendita degli appezzamenti poteva avvenire anche fra i cittadini, è per questo che spesso nelle epigrafi troviamo informazioni riguardanti la concessione, l'acquisto o la vendita di un'area sepolcrale che passava di fatto ad essere possesso prima di un cittadino

---

<sup>3</sup>ENCICLOPEDIA TRECCANI voce Lingua delle iscrizioni e lapidi, 2010

poi di un altro.

Le sepolture possono essere singole, oppure agglomerate in necropoli. Se in età romana era ancora possibile stabilire una parentela fra individui facenti parte di uno stesso recinto funerario, in età tardoantica questi legami non sono più espliciti, anzi, risulta difficile stabilire quali collegamenti esistessero tra un defunto e l'altro, sia perchè le tombe non sono più di tipologia collettiva, sia perchè gli stessi epitaffi tendono a non indicare i rapporti di parentela.<sup>4</sup>

Le tombe sono poste in aree esterne alle città, il mondo dei morti è nettamente separato da quello dei vivi e molto lungo il processo che porta le sepolture in città. Verso il VI secolo d.C. si giunge a sepolture intra murarie, prima sparse, poi sempre più agglomerate, radunate attorno a luoghi reputati importanti e sacri. Come ha ben sintetizzato Irene Barbiera:

“(...) Il cristianesimo avviò, tra l'età tardo antica e l'alto medioevo, un processo lento e graduale di ridefinizione dei rituali funerari che portò nel corso del secolo VIII all'affermazione di una liturgia cristiana controllata dalla Chiesa. (...) Questo aspetto (la nuova concezione del defunto quale corpo sacro e non contaminante introdotta dal Cristianesimo) determinò un nuovo modo di concepire le necropoli e una loro diversa localizzazione in rapporto allo spazio urbano. Le chiese divennero i nuovi poli attrattivi delle sepolture, i luoghi in cui i funerali erano celebrati e i morti commemorati.”<sup>5</sup>

Da principio la sepoltura intramuraria non è consentita dalle leggi, l'autorità pubblica prevede il trasferimento di quelle tombe poste illegalmente all'interno delle mura cittadine, nonostante questa stessa azione possa dimostrarsi paradossale rischiando di essere motivo di molestia per il riposo del defunto. Quelle poche sepolture illegali interne alla città si fanno, col tempo, sempre più numerose, fino a divenire, verso l'VIII secolo d.C. azione legale, anzi ordinaria.

Dal momento in cui si creano le necropoli (esterne alle città), si ha la necessità di una “continua manutenzione”<sup>6</sup> dei luoghi di sepoltura e di organizzazione. Inizialmente sono i membri delle piccole comunità in prima persona a prestare servizio affinché il riposo dei defunti possa procedere senza intoppi o nuovi defunti possano essere ospitati, ma successivamente ai membri delle comunità vengono a sostituirsi gli enti presenti nel territorio, enti connessi

---

<sup>4</sup>BARBIERA, 2012, Cap.5

<sup>5</sup>BARBIERA, 2013

<sup>6</sup>BARBIERA, 2012

col potere politico o potere religioso, i *collegia* e i vescovi. Essi, assicurano il riposo e si fanno garanti della sicurezza dei sepolcri. Ogni ente deve avere un corpo di guardia attivo sul territorio, qualcuno che vigili continuamente sui sepolcri per tenere lontani i malviventi. Non abbiamo una sicurezza ferrea dell'esistenza dei guardiani, nè siamo a conoscenza del modo in cui operassero, ma attraverso alcune fonti possiamo ipotizzare la loro presenza. Se si pensa, per esempio, a quanto accaduto alla tomba di un avo di Sidonio Apollinare, secondo ciò che l'autore stesso ha riportato nelle *Epistulae*, III, 12, dei custodi, o dei becchini dovevano esistere.<sup>7</sup>

Abbiamo fin qui visto in quale modo si svolgesse il corteo funebre, i criteri di proprietà e compravendita dei sepolcri, la tipologia di sepoltura riscontrata in età alto medievale, il rapporto delle aree funerarie con lo spazio urbano e l'organizzazione degli spazi cimiteriali. In base all'oggetto della tesi, bisogna però domandarsi secondo quali criteri i tombaroli prediligessero alcune tombe rispetto ad altre. Sean Lafferty in un articolo del 2014<sup>8</sup> espone il risultato dei suoi studi sulle aree cimiteriali, ponendo l'attenzione su tre situazioni particolari:

1. è possibile riscontrare una frequenza minore di violazioni di tombe nei piccoli cimiteri piuttosto che nei cimiteri di grandi dimensioni, forse perchè nelle piccole comunità si usava seppellire i morti in luoghi dove il furto potesse essere scoraggiato, ipotesi sostenuta anche da Heiko Steuer (1982);
2. nella maggior parte dei casi il malvivente agiva in zone dove, in mancanza dell'autorità addetta, veniva meno il controllo sulle aree di sepoltura, e in zone dove vi era alto tasso di mobilità sociale;

---

<sup>7</sup>SIDONIO APOLLINARE, *EPISTULAE*, III, 12.1: “Avi mei, proavi tui tumulum hesterno (pro dolor!) die paene manus profana temeraverat; sed deus adfuit, ne nefas tantum perpetraretur. campus autem ipse dudum refertus tam bustualibus favillis quam cadaveribus nullam iam diu scrobem recipiebat; sed tamen tellus, humatis quae superducitur, redierat in pristinam distenta planitiem pondere nivali seu diuturno imbrium fluxu sidentibus acervis: quae fuit causa ut locum auderent tamquam vacantem corporum baiuli rastris funebribus impiare.” Traduzione: “Ieri, ahimè, una mano profana ha violato la tomba di colui che era mio nonno, il tuo bisnonno (lettera rivolta al nipote Secundus); ma Dio ci ha assistito, non avrebbe permesso ad un atto tanto malvagio di compiersi. Il luogo di sepoltura stesso era stato per così lungo tempo riempito con le ceneri delle pire e con i corpi, che non c'era più spazio per scavare; ma la terra che di consueto si accatasta sulle tombe si era diffusa tanto che la superficie aveva ripreso la sua planarità originale, i vari cumuli erano gradualmente affondati sotto il peso della neve e il cadere della pioggia. Questo è il motivo per cui alcuni portatori di bare hanno violato il luogo con oggetti da becchino, immaginando che la terra fosse priva di corpi.”

<sup>8</sup>LAFFERTY, 2014, pp.249-279

3. bisogna considerare che l'attività dei trafugatori si svolgeva con maggiore probabilità subito dopo l'inumazione, dopo essersi accertati del sesso del defunto, in modo tale da ridurre il tempo di ricerca di oggetti preziosi o armi e così il rischio di cattura. Il corredo femminile, caratterizzato dai preziosi, si trovava accanto alla testa o al collo, mentre il corredo maschile, caratterizzato dalle armi, era posto lungo la parte inferiore del corpo del defunto.

Inoltre aggiungerei ai criteri di selezione attuati dai tombaroli: la tipologia di lavoro condotto dal sepolto in vita e il luogo di provenienza del defunto. Immedesimandoci nel tombarolo, non proveremmo forse maggior interesse nel violare la sepoltura di un soldato dallo stipendio fisso proveniente da terre lontane per il quale vi è minor possibilità di incorrere in processi condotti in maniera scrupolosa dai parenti del defunto, piuttosto che nel violare la tomba di un artigiano i cui familiari sono presenti e pronti a far valere i propri diritti?

Attorno al VI secolo d.C. si assiste a una redistribuzione delle aree cimiteriali, nuove aree vengono a formarsi all'interno delle città, questo spesso causa il reimpiego di materiali.<sup>9</sup> Oltre alla redistribuzione delle aree cimiteriali, bisogna tener conto dell'aumentare dei prezzi del materiale per la costruzione dei sarcofagi, l'aumentare del prezzo della pietra poteva spingere i disperati a riutilizzare tombe già occupate pur di non lasciare le salme dei propri cari senza sepoltura, importante quanto la dignità dell'uomo stesso. Lo stesso materiale con il quale è costituita la tomba può fornire un'informazione per il violatore della tomba riguardo la ricchezza del contenuto.

## 2.2 Le iscrizioni funerarie

S. Lafferty<sup>10</sup> afferma che al giorno d'oggi sopravvivono circa 3500 iscrizioni funerarie greche e latine riportanti formule e maledizioni rivolte a tutti coloro avessero cattive intenzioni nei confronti delle tombe dei defunti. È vario il contenuto delle iscrizioni concernenti la violazione del sepolcro. Lettich afferma:

“Con l'affermarsi del cristianesimo la sopravvivenza dopo la morte assume per i credenti una realtà ben più concreta. Di qui il crescente disinteresse per l'epitaffio e la prevalente preoccupazio-

---

<sup>9</sup>LA ROCCA e TANTILLO, prossima pubblicazione

<sup>10</sup>LAFFERTY, 2014, pp.249-279

ne di assicurare al lungo sonno del corpo in attesa di risorgere una protezione sicura.”<sup>11</sup>

Se alcune iscrizioni si rivelano essere di preghiera affinché qualcuno si prenda cura del luogo di sepoltura, altre ancora maledicono i tombaroli destinandoli a una sorte terribile, altre definiscono una multa da pagare al fisco o ai vescovi nel caso i ladri vengano acciuffati, altre domandano che lo *ius sepulcri* venga rispettato, cioè che non venga posto altro corpo all'interno dello stesso sarcofago. Anche quest'ultimo atto era reputato come atto di violazione e in quanto tale doveva essere punito. Intorno al IV secolo d.C., quando si origina il culto dei martiri<sup>12</sup>, molti sono i casi in cui le spoglie sono spostate dal luogo di sepoltura d'origine in una nuova area di sepoltura, nonostante l'azione significhi un atto di violazione della legge vigente. In tal caso veniva rilasciato un permesso dall'autorità stessa.<sup>13</sup>

M.C. Hapener<sup>14</sup> afferma:

“Ethnographic studies have shown that societies in which mortuary rites are an important arena of social life will invest much effort, material wealth and social capital in funeral proceedings.”<sup>15</sup>

Dobbiamo considerare quale sorta di impegno, di interesse per il rituale funerario, anche l'informazione fornita dalle lapidi altomedievali, non solo la tipologia del sepolcro e la fattura, passiamo quindi analizzare quelle che possono essere le parti salienti caratterizzanti le epigrafi<sup>16</sup>:

1. Il nome o i nomi dei defunti, al nominativo o al dativo, quest'ultimo nel caso il monumento gli sia dedicato da qualcuno;
2. Il nome del committente o dedicante al nominativo o con formula indicante la commissione;
3. Formule indicanti se un monumento è stato eretto nel momento in cui il proprietario era ancora in vita (es. *vivus*, *vivi* o solamente *V*) o dopo la sua morte (di solito omissso o indicato con un *theta* greco, indicante *thanatos*, la morte);

---

<sup>11</sup>LETTICH, 1983, p.32

<sup>12</sup>CRONNIER, 2013

<sup>13</sup>BARCELLONA e SARDELLA, 2003, p.141

<sup>14</sup>HAPENER, 2010

<sup>15</sup>HAPENER, 2010: “Studi etnografici hanno dimostrato che le società in cui i riti funebri rappresentano una parte importante della vita sociale investono molto impegno, ricchezza materiale e capitale sociale nei procedimenti funebri.”

<sup>16</sup>BUONOPANE, 2012, pp. 207-208

4. Il verbo indicante le azioni di porre o erigere un sepolcro (es. *fecit, posuit, emerunt*);
5. Sostantivo in accusativo indicante la tipologia di monumento posta (es. *arcam, sepulchrum*);
6. Formule per indicare il luogo di sepoltura (es. *Hic iacet, hic situs est*);
7. La professione del defunto (es. *biarchus, negotiator...*), nel caso dei soldati può essere indicata l'appartenenza a un'unità specifica (*equites comites sagittarii, brachiiati equites comites, batavi equites seniores...*);
8. Formule per indicare la durata della vita fino alla morte o la durata del periodo di vita trascorso con qualcuno o per indicare la durata del periodo del servizio militare (es. *vixit annos L*);
9. Un complemento di mezzo formato da *de + ablativo* come *de proprio suo* per indicare la provenienza del denaro con cui è stato eretto il monumento;
10. Vincoli di parentela (nel caso di coniugi, fratelli...);
11. Aggettivi descrittivi la persona, anche al superlativo;
12. Formule votive quali *Dis Manibus* o simboli identificanti un credo religioso (es. *Chrismon...*);
13. Formule di giuramento come *Adiuvo per Deum, Adiuvo per corpora sanctorum...*;
14. Pensieri sulla vita e sulla morte;
15. Formule riguardanti il testamento o la legge (es. *ex testamento eius*);
16. Indicazione cronologica: a volte viene indicata la data di morte o il consolato di qualcuno (es. *consulatu Eusebi et Hypati*);
17. Formule di maledizione contro i violatori o minacce (es. *Si quis voluerit aperire/movere/ponere corpora/violare arcam...*), bisogna notare che il verbo indica qual è il timore maggiore espresso dal proprietario o committente del monumento per il futuro della tomba in questione;
18. Somma di denaro richiesta a chi dovesse essere colto nel tentativo di violare la tomba (es. *argenti pondo quinque*) o pena prevista per il trasgressore (*multa sepulchralis*);

19. Indicazione dell'istituzione a cui il testante affida l'incolumità della tomba, può essere il fisco, l'erario, una chiesa locale, etc (es. *in ecclesiae commendavit*);
20. Indicazione dell'istituzione a cui il violatore della tomba deve versare i soldi in caso sia colto in flagrante (es. ....*dabit fisco/..dabit ecclesiae salonitanae..* );

Volendo fornire un esempio fittizio di possibile epigrafe di III/IV/V secolo d.C. ho creato appositamente un testo:

D M (Invocazione agli dei Mani o simboli cristiani)  
 FLAVIUS FELIX (Nome del proprietario della tomba)  
 BIARCHUS (Indicazione del lavoro)  
 SIBI (Commissione)  
 ET DULCISSIMAE CONIUGI SUAE FLAVIAE (Indicazione del grado di parentela e della concessione dell'utilizzo della tomba a un'altra persona)  
 VIVUS (Commissione dell'epigrafe avvenuta mentre il proprietario della tomba era ancora in vita)  
 DE PROPRIO SUO (Indicazione della provenienza del denaro col quale la commissione è stata fatta)  
 ARCAM (Indicazione della tipologia di monumento)  
 POSUIT (Verbo indicante l'azione di porre un monumento funerario)  
 QUI VIXIT ANNOS XL (Indicazione della durata della vita del proprietario della tomba)  
 POST OBITUM SI QUIS VOLUERIT ARCAM VIOLARE (Ammonimento, timore di una possibile violazione della tomba)  
 ARGENTI PONDO DECEM (Definizione dell'ammenda da pagare in caso di violazione)  
 FISCO DABIT (Indicazione dell'ente al quale la somma deve essere versata, ente che si fa garante della sicurezza del sepolcro).

### 2.3 Le istituzioni e le aree cimiteriali

Si può ritenere quale legge non scritta il principio fondante le leggi sulla sepoltura: il fondatore di una tomba ha il diritto di decidere quali debbano essere le condizioni nelle quali la tomba deve essere posta. Fra le condizioni bisogna valutare quale decisione del fondatore l'indicare nel monumento



funerario la volontà di conservare la sepoltura in un determinato luogo o maniera, la volontà di affidarla a qualcuno in particolare o la volontà di stabilire una pena per il violatore.

Fin dal primo abbozzo di diritto romano, secondo le *Leggi delle XII Tavole* del 450 a.C., la sepoltura dei morti all'interno delle città è vietata. La decima legge infatti recita:

“Hominem mortuum in urbe ne sepelito neue urito”<sup>17</sup>

Questa legge viene rispettata fino al IV secolo d.C. quando, col diffondersi della cristianizzazione e dei luoghi di culto cristiani, viene scemando il confine stabilito dalle mura delle città nella separazione fra il mondo dei vivi e quello dei morti, fra il mondo dentro le mura e fuori le mura. Il processo che porta le sepolture dall'esterno all'interno della città è molto lungo, ci vorranno secoli perchè questa venga considerata quale prassi legale. Le reliquie dei santi cristiani vengono collocate in luoghi di passaggio, lungo le vie, appena fuori dalle città, affinché i pellegrini possano raggiungerle con facilità. Esse, in alcuni casi, sono collocate in luoghi reputati sacri, basiliche, cimiteri, catacombe, luoghi importanti per la vita del martire sepolto, mentre in altri casi, la stessa presenza dei resti di un santo, determina la nascita di nuovi luoghi di culto.

Secondo J.P. Caillet<sup>18</sup> i cristiani, prima del 313 d.C., costituiscono un collegio funerario atto all'osservazione dei riti e la sorveglianza delle sepolture, collegio atto inoltre a recepire l'ammenda stabilita in caso di violazione del sepolcro. Dal 380 d.C., con Papa Damaso I, le catacombe diventano luoghi di culto e la pratica del corteo di fedeli cristiani che accompagnano le spoglie del defunto fino al luogo di sepoltura diventa usuale.<sup>19</sup> In seguito la basilica e il cimitero diventano centri importanti al cui interno il vescovo stesso assume la funzione di amministrare e organizzare i luoghi di sepoltura.

Anche il modo di seppellire muta nel tempo infatti, se in epoca romana le sepolture vengono organizzate in base ai gruppi parentali, in epoca cristiana, attraverso i vescovi, le sepolture vengono organizzate in base a gerarchie derivanti dallo *status* della persona. Gli individui più importanti, vengono sepolti in luoghi reputati migliori rispetto agli individui non facenti parte dell'élite cittadina. In presenza di reliquie di santi, i personaggi d'élite ottengono quindi i posti prossimi alla salma venerabile, mentre gli altri membri della comunità vengono disposti tutt'attorno.

In alcuni luoghi, attorno al IV/V secolo d.C., la Chiesa si arroga il diritto

<sup>17</sup>X Tavola riguardante le regole per i funerali: “Nessun uomo sia sepolto o cremato in città”

<sup>18</sup>CAILLET, 1988, pp.33-45

<sup>19</sup>TANFOGLIO, 2015, p.44-46

di ricevere i proventi delle ammende funerarie proprio in quanto proprietaria dei cimiteri custoditi dai vescovi.<sup>20</sup> Caillet a riguardo afferma:

“Sur notre site (Salone), en effet, tout porte à croire que l’Eglise n’a pas dû continuer à percevoir l’amende au seul titre de collègue funéraire, mais, à partir d’une certaine époque du moins, en tant que propriétaire du cimetière dont l’evêque assumait (ou déléguait à ses subordonnés) l’administration tout comme celle des autres biens de la communauté.”<sup>21</sup>

Questo dato è importante perchè permette di affermare che già dal IV secolo, le chiese locali si presentavano come custodi, responsabili e quindi garanti delle sepolture, a danno del potere politico come fa notare anche I. Tantillo.<sup>22</sup>

Attorno all’ inizio del VI sec d.C. nell’archeologia troviamo tracce di piccoli cimiteri all’interno delle città, sviluppatisi in corrispondenza dei centri religiosi cittadini, ma la maggior parte dei defunti rimane fuori dalle mura. Solo nel VIII secolo quel confine murario che separava vivi e morti non avrà più significato.<sup>23</sup>

Come si è detto, non solo il luogo di sepoltura poteva essere deciso dal fondatore del sepolcro, ma anche una pena per il possibile violatore. La rivendicazione dei diritti dei proprietari delle tombe, in assenza di quest’ultimi per ovvi motivi, veniva affidata ad un ente, una istituzione, quali il fisco o la chiesa. Erano quest’ultimi a farsi garanti della sicurezza dei sepolcri e, oltre alla sicurezza, garantivano la persecuzione in termini giuridici dei malviventi. Il fondatore del sepolcro aveva la possibilità di stabilire una multa o una pena per chi volesse violare il riposo eterno. Secondo G. Impallomeni<sup>24</sup> la multa scritta sulle lapidi corrispondeva a un contratto stipulato fra il fondatore e l’ente garante locale utile a ottenere una migliore sorveglianza. Questo contratto stabiliva il versamento di una somma verso l’ente garante pari al valore dell’ammenda richiesta in caso di violazione e l’ammontare della somma aumentava in maniera direttamente proporzionale al livello di problematicità

---

<sup>20</sup>CAILLET, 1988

<sup>21</sup>CAILLET, 1988: “Sul nostro sito (Salona), infatti, tutto induce a credere che la Chiesa non continui a percepire l’ammenda a solo titolo del collegio funerario, ma, a partire da un certo momento almeno, in qualità di proprietario del cimitero dove il vescovo assume (o un suo delegato) l’amministrazione, come l’amministrazione dei beni della comunità.”

<sup>22</sup>LA ROCCA e TANTILLO, prossima pubblicazione

<sup>23</sup>PIEROBON, a.a. 2011/2012

<sup>24</sup>IMPALLOMENI, 1984

della sorveglianza. In seguito al pagamento di una determinata somma si può anche immaginare che vi fosse un periodo di *garanzia*, ossia fosse stata stabilita la durata del servizio di sorveglianza.<sup>25</sup>

Irene Barbiera<sup>26</sup> sottolinea come in età imperiale le leggi provvedessero a tutelare gli oggetti contenuti nei sepolcri e come in seguito, nel III sec d.C., la tutela si sia estesa ai corpi. Se in età antica le punizioni previste pretendono un pagamento in denaro, dal III secolo d.C. è previsto “l’esilio o la deportazione e i lavori forzati”.<sup>27</sup> Il potere decisionale riguardante il tipo di denaro da versare in caso di *grave robbing*, fra il 349 d.C. e il 356 d.C. viene sottratto all’intestatario della tomba tramite alcune disposizioni legislative esigenti un pagamento in libbre d’oro. Nonostante le leggi, attraverso le iscrizioni, sappiamo per certo che il pagamento in libbre d’argento continuò a essere effettuato almeno fino al 382 d.C..<sup>28</sup>

Non avendo ancora assunto abbastanza rilevanza all’interno della comunità, la chiesa lascia che la cura del sepolcro rimanga alle famiglie o ad altre istituzioni, ma solo fino al IV secolo d.C..

Fra IV e V secolo d.C., il venir meno dell’organizzazione statale e la crisi economica sono la causa di una “contrazione degli spazi urbani” e una conseguente perdita di continuità nell’amministrazione delle aree funerarie. Fu lo stesso vuoto di potere lasciato dal potere imperiale a stimolare i gruppi eterogenei presenti nel territorio a organizzarsi, a concorrere e a competere; il cambiamento in atto non sarebbe quindi conseguenza delle migrazioni di popoli barbari, ma piuttosto l’esito di un lento processo che si era già messo in moto nel territorio prima del loro arrivo. Nel V-VI secolo d.C. si sviluppa la “necropoli rurale” utile a più centri abitati, sono nuove tipologie di aree atte a accogliere persone dalle diverse origini, *status* e credenze politiche e religiose. Il *funus* e la sepoltura sono indici espliciti di devozione, ricchezza e identità.<sup>29</sup>

È solo verso la fine del VI secolo d.C., inizi VII secolo d.C., che la Chiesa dichiara apertamente il proprio interessamento riguardo i rituali di sepoltura, addirittura arrogandosi il diritto di decidere la partecipazione o meno dei propri fedeli ai riti funerari nel caso si siano macchiati di peccati particolari. Fra VII e VIII secolo d.C. si giunge a un’organizzazione completamente differente da quelle precedenti, il complesso funerario è posto in prossimità di centri parrocchiali.

---

<sup>25</sup>SALONA IV, vol.I, p.56

<sup>26</sup>BARBIERA, 2012

<sup>27</sup>BARBIERA, 2012

<sup>28</sup>CAILLET, 1988

<sup>29</sup>PIEROBON, a.a. 2011/2012

“Tra VII e VIII secolo nell’Italia settentrionale si assiste a una proliferazione di chiese rurali fondate da aristocratici e contenenti sepolture familiari al loro interno.”<sup>30</sup>

La grandezza delle necropoli è ridotta, ospitano numeri molto meno ingenti di persone, quasi cerchie ristrette. Allo stesso tempo l’ostentazione di ricchezza diventa superflua e viene abbandonata quella che era una moda del V e VI secolo d.C.. Seppure le sepolture all’interno dei centri cittadini in corrispondenza delle chiese e basiliche aumentino nell’VIII secolo d.C., l’uso di seppellire all’interno di edifici di culto è reputato comunque una pratica eccezionale, servirà ancora un secolo per divenire pratica usuale.

## 2.4 *La multa sepulchralis*

Seguendo il percorso tracciato da Sean Lafferty, propongo qui di seguito un breve *excursus* delle pene previste nei testi giuridici per i violatori di tombe partendo dai testi della tarda antichità fino a trattare documenti del VI secolo d.C..

Le origini delle leggi medievali riguardanti i casi di violazione dei sepolcri devono essere ricercate al tempo di Augusto, quando l’atto viene identificato come un crimine. Più tardi, quando Triboniano riceve l’ordine da parte di Giustiniano di raccogliere i frammenti dei corpi di legge precedenti, nel *Corpus Iuris Civilis* (529-565 d.C.), troviamo:

“Sepulchri violati actio infamiam irrogat.”<sup>31</sup>

Risulta chiaro: la violazione di un’arca è un’onta per la persona che la commette. Vi è una sorta di pena intrinseca nell’atto ossia la condanna della società, la perdita dell’onore, forse anche del rispetto prima dovuto alla persona.

Nelle *Digesta Iustiniani* leggiamo inoltre:

“Adversus eos, qui cadavera spoliant, praesides severius intervenire, maxime si manu armata adgrediantur, ut, si armati more

<sup>30</sup>PIEROBON, a.a. 2011/2012

<sup>31</sup>*CORPUS IURIS CIVILIS, Digesta, Liber 47.12.1: “Violare un sepolcro provoca disonore”*

latronum id egerint, etiam capite plectantur, ut divus Severus rescripsit, si sine armis, usque ad poenam metalli procedunt.”<sup>32</sup>

La legge prevede diverso modo di procedere verso coloro che entrano nei cimiteri a mano armata e verso chi invece si mostra privo di difese. Il governatore che colga un ladro in flagrante ha il diritto giuridico di togliere la vita all'intruso.

È molto ampio il periodo che divide Augusto dal *Corpus Iuris Civilis*, ma non si deve pensare che in quel lasso di tempo vi sia stato solo silenzio. Nelle *Pauli Sententiae*, una raccolta di testi giuridici del I-II secolo d.C., troviamo testimonianza delle pene previste per i violatori di tombe, il testo recita:

“Qui corpus perpetuae sepulturae traditum vel ad tempus alicui loco commendatum nudaverit et solis radiis ostenderit, piaculum committit: atque ideo, si honestior sit, in insulam, si humilior in metallum dari solet. Qui sepulchrum violaverint aut de sepulchro aliquid sustulerint, pro personarum qualitate aut in metallum dantur aut in insulam deportantur.”<sup>33</sup>

Il testo delle *Pauli Sententiae* continua con l'elenco di ciò che si intende quando si parla di violazione di sepolcri<sup>34</sup>, ma la pena risulta molto inferiore a quella vista in precedenza, anche se il testo non consente di escludere la possibilità che la norma giustiniana fosse già vigente e sottintesa, permettendo al guardiano del cimitero di uccidere l'intrusore armato.

Nel *Codex Theodosianus* sono raccolte ben sette leggi riguardanti la violazione del sepolcro (*CTh*, IX, 16.7; da IX, 17.1 fino a IX, 17.6).<sup>35</sup>

<sup>32</sup> *CORPUS IURIS CIVILIS, Digesta*, 47, 12.3.7: “Contro coloro che spogliano i cadaveri, i governatori devono intervenire più severamente, massimamente se si muovono a mano armata, in modo che, armati come i ladri, possano quelli essere puniti con la morte, così come ha scritto il divo Severo, se non portano armi, sono punibili con il lavoro in miniera.”

<sup>33</sup> *SENTENTIAE, Liber Primus*, 1.21.4/5: “Chiunque metta a nudo un corpo consegnato alla sepoltura eterna o depositato per un qualche tempo da qualche parte e lo esponga ai raggi del sole, commette sacrilegio: così, se è un *honestior* si è soliti mandarlo in un'isola, se è un *humilior*, in una miniera. Chiunque violi un sepolcro o sottragga qualcosa da un sepolcro, rispetto allo status delle persone, o è inviato in una miniera o esiliato su un'isola.”

<sup>34</sup> *SENTENTIAE, Liber Primus*, 1.21.6 e ss.: “Qui sepulchrum alienum effregerit vel aperuerit eoque mortuum suum alienumve intulerit, sepulchrum violasse videtur. Vendito fundo religiosa loca ad emptorem non transeunt nec in his ius inferre mortuum habet. Qui monumento inscriptos titulos eraserit vel statuam everterit vel quid ex eodem traxerit, lapidem columnamve sustulerit, sepulchrum violasse videtur.” Traduzione: “Viola un sepolcro chiunque lo apra, lo rovini in qualsiasi maniera, rubandone o distruggendone parti. Il violatore deve essere perseguitato, anche qualora non vi siano eredi in vita per intentare un processo; chiunque voglia prendersene carico, può portare in giudizio il violatore.”

<sup>35</sup> BARCELLONA e SARDELLA, 2003, p.141

La prima legge è del 340 d.C., legge di Costanzo, punisce con la miniera e la deportazione i violatori.

“Imp. Constantius a. ad Titianum praefectum Urbi. Si quis in demoliendis sepulchris fuerit adprehensus, si id sine domini conscientia faciat, metallo adiudicetur; si vero domini auctoritate vel iussione urgetur, relegatione plectatur. Et si forte detractum aliquid de sepulchris ad domum eius villamque pervectum post hanc legem repperietur, villa sive domus aut aedificium quodcumque erit fisci viribus vindicetur.”<sup>36</sup>

Successivamente, nel 349 d.C. la legge viene mutata ed è imposta una multa di una libbra d’oro per ogni tomba violata o una multa di due libbre d’oro nel caso la violazione di una tomba non venga denunciata alle autorità o non si possa dimostrare di star svolgendo un lavoro di manutenzione sui sepolcri danneggiati dal tempo. Viene anche condannata la compravendita di materiali marmorei e di pietra al fine di bruciarli per ottenere calce utile a nuovi lavori monumentali. È reputato sacrilego l’utilizzo di parti di tombe a fini edilizi e compiono sacrilegio coloro che comprano o acquistano questo genere di materiali.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> *CTh*, IX,17.1: “Dall’imperatore Costanzo Augusto a Tizianom prefetto della città. Se qualche persona dovesse essere colta nell’atto di distruggere una tomba, e se dovesse farlo senza la sorveglianza del suo signore, dovrà essere condannato alla miniera. Se è stato esortato a farlo dall’autorità o dall’ordine del suo signore, dovrà essere punito con l’esilio. Se qualche cosa presa dalle tombe e portata nella sua casa o villa dovesse essere scoperta dopo l’istituzione di questa legge, la villa o la casa o qualsiasi altro edificio saranno rivendicati dal fisco.”

<sup>37</sup> *CTh*, IX, 17.2: “Idem a. ad Limenium praefectum praetorio. Factum solitum sanguine vindicari multae inflictione corrigimus atque ita supplicium statuimus in futurum, ut nec ille absit a poena, qui ante commisit. Universi itaque, qui de monumentis columnas vel marmora abstulerunt vel coquendae calcis gratia lapides deiecerunt, ex consulatu scilicet Dalmatii et Zenofili, singulas libras auri per singula sepulchra fisci rationibus inferant investigati per prudentiae tuae iudicium. Eadem etiam poena, qui dissiparunt vel ornatum minuerunt, teneantur et qui posita in agris suis monumenta calcis coctoribus vendiderunt una cum his, qui ausi sunt comparare – quidquid enim attingi nefas est, non sine piaculo comparatur – sed ita, ut ab utroque una libra postuletur. Sed si ex praecepto iudicium monumenta deiecta sunt, ne sub specie publicae fabricationis poena vitetur, eosdem iudices iubemus hanc multam agnoscere; nam ex vectigalibus vel aliis titulis aedificare debuerunt. Quod si aliquis multam metuens sepulchri ruinas terrae congestionem celaverit et non intra statutum ab excellentia tua tempus confessus sit, ab alio proditus duas auri libras cogatur inferre. Qui vero libellis datis a pontificibus impetrarunt, ut reparationis gratia labentia sepulchra deponerent, si vera docuerunt, ab illatione multae separentur: at si in usum alium depositis abusi sunt, teneantur poena praescripta.” Traduzione: “Lo stesso Augusto a Limenio, prefetto pretoriano. Con l’imposizione della multa Noi correggiamo un atto che è abitualmente vendicato col sangue, e noi così decretiamo la punizione per il futuro

Nel 356 d.C. la multa per chi ruba parti di tombe per rivenderle sale a dieci libbre d'oro e viene evidenziato come la nuova pena non abbia tolto niente alla legge precedente, la legge "antica"; la nuova legge si pone su un piano di continuità con la legge precedente e anzi, si dimostra più severa.<sup>38</sup>

Nel 363 d.C. l'editto di Antiochia pone una distinzione fra coloro che hanno violato la tomba venendo a contatto con i morti e coloro che, pur

---

e che tutte le persone che hanno commesso il crimine prima dell'istituzione di questa legge non siano liberi dalla punizione. Se una persona pertanto dovesse togliere colonne o marmo dai monumenti o dovesse rimuovere pietre con lo scopo di bruciarli per farne calce, dal consolato di Dalmazio e Zenofilo, dovrà pagare al fisco un soldo d'oro per ogni tomba violata, dopo che sia stato investigato dal tribunale della tua Prudenza. Queste persone possono ritenersi responsabili della stessa colpa di chi distrugge un monumento o ne sottrae gli ornamenti. Le persone che vendono i monumenti posti nei loro campi a coloro che li bruciano per farne calce, saranno soggetti a una pena, insieme a coloro che osano acquistare questi monumenti; qualunque fosse il fine del crimine, non può essere compiuto senza un crimine correlato. Quindi una moneta d'oro dovrà essere domandata a ognuno dei due. Se un monumento dovesse essere abbattuto per ordine di un giudice, la pena non dovrà essere evitata sotto il pretesto di erigere edifici pubblici, Noi ordiniamo al suddetto giudice di assumersi il pagamento della multa. Loro devono costruire edifici dalle tasse o da altre risorse di altra provenienza. Se qualche persona, temendo la multa, volesse nascondere le rovine di una tomba in un mucchio di terra e non volesse confessare entro il tempo prescritto dalla Vostra Eccellenza, e se dovesse essere tradito da un altro, dovrà essere costretto a pagare due monete d'oro. Se, dalle petizioni debitamente presentate, loro dovessero perpetrare dal permesso dei pontefici a distruggere monumenti cadenti con lo scopo di ripararli e se loro provassero che questa è la verità, loro saranno esenti dal pagamento della multa. Se ne abusassero con altro scopo di abbattere i monumenti, saranno ritenuti responsabili per la penalità prescritta."

<sup>38</sup> *CTh*, IX, 17.4: "Idem a. ad populum. Qui aedificia manium violant, domus ut ita dixerim defunctorum, geminum videntur facinus perpetrare, nam et sepultos spoliunt destruendo et vivos polluant fabricando. Si quis igitur de sepulchro abstulerit saxa vel marmora vel columnas aliamve quamcumque materiam fabricae gratia sive id fecerit venditurus, decem pondo auri cogatur inferre fisco: sive quis propria sepulchra defendens hanc in iudicium querellam detulerit sive quicumque alius accusaverit vel officium nuntiaverit. Quae poena priscae severitati accedit, nihil enim derogatum est illi supplicio, quod sepulchra violantibus videtur impositum. Huic autem poenae subiacebunt et qui corpora sepulta aut reliquias contrectaverint." Traduzione: "Lo stesso Augusto al popolo. Le persone che violano gli edifici degli spiriti, le case che sono dette dei defunti, perpetra un doppio crimine. Spogliano i corpi dei defunti distruggendo le tombe e contaminano i vivi attraverso l'uso dei materiali nelle costruzioni. Se qualcuno dovesse prendere da una tomba pietre o marmi o colonne o altri materiali con lo scopo di costruire o se volesse farlo con lo scopo di vendere questo materiale, sarebbe costretto a pagare dieci monete d'oro al fisco. Anche se qualcuno, difendendo la propria tomba, portasse la sua denuncia in giudizio o accusasse qualcun'altro o annunciasse un lavoro. Questa pena è stata aggiunta alla severità dell'antica legge, niente è stato tolto a quella pena che è stata imposta ai violatori di tombe. Inoltre coloro che disturbano i corpi dei sepolti o ciò che ne rimane dovranno essere soggetti alla stessa pena."

profanando la tomba, non hanno violato il riposo sacro.<sup>39</sup> Allo stesso tempo, l'editto di Antiochia proibisce che i funerali siano svolti durante il giorno poichè la vista dei morti non contamini gli occhi dei vivi con aspetti nefasti.<sup>40</sup>

Nell'anno successivo, il 364 d.C. Valentiniano e Valente dichiarano illegale il funerale notturno e i riti ad esso collegati, sia che siano riti magici, sia che siano riti sacrificali.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *CTh*, IX, 17.5: "Imp. Iulianus a. ad populum. Pergit audacia ad busta diem functorum et aggeres consecratos, cum et lapidem hinc movere et terram sollicitare et cespitem vellere proximum sacrilegio maiores semper habuerint. Sed et ornamenta quidam tricliniis aut porticibus auferunt de sepulchris. Quibus primis consulentes, ne in piaculum incidant contaminata religione bustorum, hoc fieri prohibemus poena manium vindice cohibentes." Traduzione: "L'imperatore Giuliano Augusto al popolo. L'audacia criminale si estende alle ceneri dei morti e ai tumuli consacrati, benchè i nostri antenati lo abbiano considerato sempre sacrilegio muovere una pietra da qualche posto o disturbare la terra o strappare le zolle. Qualche uomo porta via dalle tombe gli ornamenti per i propri triclini e i porticati. Noi consideriamo in primo luogo i criminali che potrebbero non cadere nel peccato di profanare la santità delle tombe, e Noi proibiamo tali atti, contenendo loro con la pena che vendica gli spiriti dei morti."

<sup>40</sup> *CTh*, IX, 17.5,1: "Secundum illud est, quod efferri cognovimus cadavera mortuorum per confertam populi frequentiam et per maximam insistentium densitatem; quod quidem oculos hominum infaustis incestat aspectibus. Qui enim dies est bene auspicatus a funere aut quomodo ad deos et templa venietur? Ideoque quoniam et dolor in exsequiis secretum amat et diem functis nihil interest, utrum per noctes an per dies efferantur, liberari convenit populi totius aspectus, ut dolor esse in funeribus, non pompa exsequiarum nec ostentatio videatur." Traduzione: "In secondo luogo, sappiamo che i corpi dei morti sono stati trasportati fino alla tomba attraverso dense folle di gente e attraverso folle di astanti. Tale pratica, infatti, inquina gli occhi degli uomini con aspetti nefasti. Quale giorno è ben auspicato da un funerale? o in che modo si va verso gli dei e i templi da un funerale? Dal momento che il dolore ama il segreto nelle esequie e che il giorno per i defunti non fa differenza, che sia trasportato durante il giorno o durante la notte, si conviene che la vista del popolo sia liberata da questo spettacolo. Così che il dolore sia riposto nei funerali, ma non il corteo delle esequie, nè l'ostentazione."

<sup>41</sup> *CTh*, IX, 16.7: "Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Secundum pf. p. Ne quis deinceps nocturnis temporibus aut nefarias preces aut magicos apparatus aut sacrificia funesta celebrare conetur. Detectum atque convictum competenti animadversione macrari, perenni auctoritate censemus. Dat. V. id. sept. divo Ioviano a. et Varroniano coss. Interpretatio. Quicumque\* nocturna sacrificia daemonum celebraverit vel incantationibus daemones invocaverit, capite puniatur." Traduzione: "Gli imperatori Valentiniano e Valente Augusti a Secondo, prefetto pretoriano. D'ora in poi nessuno durante la notte tenterà di celebrare preghiere maledette o eventi magici o sacrifici funerari. Se qualcuno fosse scoperto e denunciato per queste pratiche, Noi decretiamo dalla nostra sempiterna autorità che dovrà essere punito con una pena adatta. Interpretato: se qualcuno dovesse celebrare sacrifici notturni o invocare demoni con incantesimi, dovrà subire la pena capitale."



Nel 381 d.C. gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio scrivono a Pancrazio, prefetto della città:

“Omnia quae supra terram urnis clausa vel sarcofagis corpora detinentur, extra urbem delata ponantur, ut et humanitatis instar exhibeant et relinquunt incolarum domicilio sanctitatem. Quisquis autem huius praecepti neglegens fuerit adque aliquid tale ab huius interminatione praecepti ausus fuerit moliri, tertia in futurum patrimonii parte multetur. Officium quoque, quod tibi pareret, quinquaginta librarum auri affectum despoliatione maerebit. (...)”<sup>42</sup>

Il messaggio è chiaro, non si tratta di violatori di tombe, ma di violatori della legge che proibisce la sepoltura di corpi in città, in questo caso, come si può notare, è lo stesso potere politico che permette lo spostamento dei sarcofagi, pur trattandosi, in condizioni ordinarie, di una forma di violazione. Inoltre in questo testo assumiamo un’informazione: all’interno delle città doveva esistere un ufficio addetto al controllo del rispetto di tali leggi. Oltre a ciò veniamo a conoscenza di una multa che lo stesso ufficio di sorveglianza è costretto a pagare in caso di mancato adempimento del servizio.

Alla fine del IV secolo d.C., attraverso Basilio di Cesarea e Gregorio di Nissa, veniamo a conoscenza della prima forma di punizione cristiana per i violatori di tombe, si tratta di dieci anni di scomunica, ma non è ancora una punizione ufficiale:

“The tomb breaker shall be excommunicated for ten years, weeping for two, hearing for three, kneeling for four, standing for one, then he shall be admitted.”<sup>43</sup>

L’usanza cristiana di spostare o smembrare i corpi dei martiri con lo scopo di consacrare nuovi luoghi di culto fu proibita da Teodosio I e da Valentiniano II nel 386 d.C.<sup>44</sup> Il potere imperiale proibiva qualsiasi tipo di violazione

---

<sup>42</sup>Traduzione: “Tutti i corpi che sono contenuti in urne o sarcofagi e sono stati mantenuti sul suolo dovranno essere trasportati e posti fuori della città, loro possano rappresentare un esempio di umanità e lasciare alle case dei cittadini la loro santità. Se qualcuno non dovesse tener conto di questa legge o se dovesse intraprendere qualche cosa dopo la minaccia di questo precetto, dovrà essere multato di un terzo del suo patrimonio. L’ufficio che ti è sottoposto rimpiangerà di subire la confisca di cinquanta monete d’oro. (...)”

<sup>43</sup>LETTER 217, LXVI da Basilio di Cesarea a Anfiloco (si veda sitografia)

<sup>44</sup>CTh, IX,17.7: “Idem aaa. Cynegio praefecto praetorio. Humatum corpus nemo ad alterum locum transferat; nemo martyrem distrahat, nemo mercetur. Habeant vero in potestate, si quolibet in loco sanctorum est aliquis conditus, pro eius veneratione quod

di sepolcro, ma non è un divieto sempre vigente, come abbiamo visto anche in *CTh*, IX, 17.6. Lo stesso potere imperiale poteva non osservare la legge per ristabilire l'ordine o fornire un permesso in casi come quello del 386 d.C.. La violazione di una tomba è un atto compiuto contrariando sia le leggi civili che la sfera del sacro. Fu infatti riconosciuta come violazione del sacro anche dalla Chiesa attorno al 533 d.C., durante il Concilio di Marsiglia, quando Papa Giovanni II lo dichiarò ufficialmente punibile con la scomunica. Nella lotta contro il crimine, all'istituzione civile si unì anche l'istituzione religiosa, ma da quel che le fonti affermano<sup>45</sup>, veniamo a sapere che non erano solo i comuni civili a rischiare la sorte nel tentativo di raggiungere i beni nascosti sotto terra, ma anche alcuni facenti parte del clero, tentati a tal punto da quelle ricchezze, da rischiare di subire poi, se catturati, la più grave pena cristiana, la scomunica, l'allontanamento da parte della comunità poiché portatori di peccati inespugnabili.

Cent'anni dopo, nel 633 d.C., durante il quarto Concilio di Toledo, la precedente pena viene confermata, ma l'attenzione è posta principalmente sull'operato dei clerici, atti a riutilizzare il materiale funerario. In conformità col decreto precedente il violatore è punito con la scomunica e, se ufficiale ecclesiastico, viene spogliato degli abiti sacerdotali.<sup>46</sup>

Trattandosi di epoca altomedievale si può immaginare che ogni regnante barbaro avesse un proprio codice di leggi.

Leggendo il Breviario di Alarico (redatto attorno al 506 d.C.) anche chiamato *Lex Romana Visigothorum* risulta che chiunque danneggiasse una tomba, doveva pagare una multa di un soldo agli eredi del defunto:

“Si quis sepulcri violator extiterit; aut mortuum expoliaverit, et ei aut ornamenta vel vestimenta abstulerit; si liber hoc fecerit, libram auri coactus exsolvat heredibus mortui, et que abstulit

---

martyrium vocandum sit addant quod voluerint fabricarum.” Traduzione: “Gli stessi Augusti a Cinegio, prefetto del pretorio. Nessuno trasferisca un corpo sepolto in un altro posto. Nessuno venda le reliquie di un martire; nessuno traffichi in quelle. Eppure se qualcuno di questi santi è stato sepolto in qualche posto, le persone abbiano il potere di creare edifici per la sua venerazione chiamandoli col nome del martire.”

<sup>45</sup>Si veda il caso del chierico Laurentius, narrato nelle *Variae* di Cassiodoro (4.18)

<sup>46</sup>*LIBRI DECRETORUM, Burchandi Ecclesiae Wormatiensis Episcopi Decretorum Liber Undecimus. De Excommunicatione*, Cap.63: “Si quis clericus in demoliendis sepulchris fuerit deprehensus: quia facinus hoc pro sacrilegio legibus publicis sanguine vindicatur, oportet in tali scelere proditum a clericatus ordine submoveri, et poenitentiae triennio deputari.” Traduzione: “Se un clerico dovesse essere sorpreso nel demolire un sepolcro: poiché questo delitto è vendicato col sangue dalle leggi pubbliche quale sacrilegio, è opportuno, reso noto suddetto crimine, che sia allontanato dall'ordine clericale e che sia condannato a tre anni di penitenza.”

reddat. Quod si heredes non fuerint, fisco nostro cogatur inferre, et prieterea C flagella suscipiat. Servus vero, si hoc crimen admiserit, CC flagella suscipiat, insuper et flammis ardentibus exuratur, redditis nihilominus cunctis qua visus est abstulisse.”<sup>47</sup>

Nell’*Editto di Teoderico*, disposizione di legge promulgata dal regnante ostrogoto attorno al 500 d.C., leggiamo:

“Qui sepulchrum destruxerit, occidatur.”<sup>48</sup>

La violazione di un sepolcro era punibile, per Teoderico, con la morte. Questa disposizione di legge è dura e cozza fortemente con un’altra lettera di Cassiodoro, anche questa contenuta nelle *Variae*<sup>49</sup> intenta a legittimare un compito affidato a Duda, un saione, da parte del proprio sovrano. Teoderico ordina al fidato Duda di andare lì, dove si dice che siano sepolte delle ricchezze, per indagare sulla veridicità di tali affermazioni e, nel caso vengano confermate, Teoderico ordina di rivendicare l’oro trovato quale bene di utilità pubblica, a condizione che, nel recuperare tali oggetti preziosi, non si venga a contatto con le *cineres* dei sepolti. L’oro rivendicato non deve avere nessun padrone. Teoderico è molto scrupoloso nel suo operato così come lo è il suo segretario nell’ordire un discorso retorico atto a giustificare l’operato del regnante. Ciò che Teoderico ha ordinato a Duda è, secondo la legge, illegale, ma Cassiodoro rovescia i principi proclamati dalla normativa affermando che non è giusto e che anzi, è una colpa, lasciare ai morti ciò che può essere utile ai vivi.

Nelle *Variae* di Cassiodoro, leggiamo:

“Defunctorum quin etiam sacram quietem aequabilia iura tuae conscientiae commiserunt, ne quis vestita marmoribus sepulcra nudaret, ne quis columnarum decorem inreligiosa temeritate praesumeret, ne quis cineres alienos aut longinquitate temporis aut

<sup>47</sup>*Lex Romana Visigothorum* 2.11.1: “Se qualcuno provasse a violare una tomba o a spogliare un morto o a togliere gli ornamenti dal cadavere, qualora la persona che commette l’atto sia libera di nascita, sarebbe costretto a pagare un soldo d’oro e a restituire tutto ciò che ha rubato agli eredi del deceduto. Se non ci sono eredi, sarà costretto a rimborsare il nostro fisco; in aggiunta (il violatore) dovrà ricevere 100 frustate. Se è uno schiavo, se ammetterà il crimine, riceverà 100 frustate e sarà bruciato vivo; tuttavia ciò che è stato rubato dovrà essere restituito.”

<sup>48</sup>EDICTUM THEODERICI REGIS, 110: “Chiunque distrugga un sepolcro, sia ucciso”

<sup>49</sup>VARIAE IV, 34, par. 2: “Atque ideo moderata iussione decernimus, ut ad illum locum, in quo latere plurima suggeruntur, sub publica testificatione convenias: et si aurum, ut dicitur, vel argentum fuerit tua indagatione detectum, compendio publico fideliter vindicabis: ita tamen ut abstineatis manus a cineribus mortuorum, quia nolumus lucra quaeri, quae per funesta possunt scelera reperiri.”

voraci flamma consumptos scelerata perscrutatione detegeret, ne corpus, quod semel reliquerat molestias mundanas, humanas iterum pateretur insidias. nam etsi cadavera furta non sentiunt, ab omni pietate alienus esse dinoscitur, qui aliquid mortuis abrogasse monstratur. vide quae tibi commissa sunt: castitas viventium et securitas mortuorum.”<sup>50</sup>

Il riposo dei morti è sacro, nessuno deve osare spogliare i sepolcri dei materiali, non si deve osare appropriarsi dei decori, non si devono riportare alla luce le *cineres* sia che siano state sepolte o cremate. Tutto ciò che riguarda i cadaveri non deve essere oggetto di molestia da parte dei vivi perchè questo rappresenta un sacrilegio. Cassiodoro rimarca il concetto più volte nelle *Variae*: chiunque sottragga elementi ai *loci religiosi*, anche se per riutilizzarli per la comunità commette doppio sacrilegio, violando un sepolcro e contaminando i nuovi edifici in cui si sono ricollocati i materiali.

Nell’Editto del *rex* longobardo Rotari del 643 d.C. leggiamo:

“Si quis sepulturam hominis mortui ruperit et corpus expoliaverit aut foris iactaverit, nongentos soledos sit culpavelis parentibus sepulti. Et si parentis proximi non fuerint, tunc gastaldius regis aut sculdhais requirat culpa ipsa et ad curte regis exegat.”<sup>51</sup>

Nel IV secolo d.C. le ammende andavano, in caso di assenza di parenti del defunto, direttamente al fisco, ma a partire dal V secolo d.C., come si legge anche in questo testo di legge di poco successivo, le ammende potevano entrare a far parte sia delle casse del fisco, sia delle casse del clero, sia delle casse del re<sup>52</sup>. Dal IV-V secolo d.C. il potere statale inizia a competere con gli altri enti e si mostra pronto a garantire ai cittadini la tutela dei sepolcri dei cari.

## 2.5 I motivi

Leggere epigrafi funerarie contenenti ammende, equivale a osservare il momento ultimo di un processo molto lungo, processo che ha trovato la sua

<sup>50</sup>VARIAE, VI, 8, par 4

<sup>51</sup>EDICTUM ROTHARI, 15: “Se qualcuno viola il sepolcro di un uomo morto e ne spoglia il corpo o lo trascina fuori, sia condannato a pagare novecento monete ai parenti del sepolto. Se non ci sono parenti prossimi, allora il gastaldo del re o lo sculdascio persegua quella colpa e riscuota l’ammenda per la corte del re.”

<sup>52</sup>Barbiera, 2012

Tabella 2.1: Quadro cronologico riassuntivo delle pene previste

I d.C.	Crimine
	<i>Honestiores</i> esiliati
I-II d.C.	<i>Humiliores</i> miniera
340 d.C.	Miniera o esilio
	1 libbra d'oro
349 d.C.	2 libbre d'oro per chi non denuncia
356 d.C.	10 libbre d'oro
IV sec d.C.	10 anni di scomunica
500 d.C.	Morte
506 d.C.	1 solido, rimborso, 100 frustate
	Morte per gli armati
529/565 d.C.	Miniera per i non armati
533 d.C.	Scomunica ufficiale
633 d.C.	Scomunica e 3 anni di penitenza
643 d.C.	900 monete

causa scatenante nella volontà di qualcuno di violare una tomba. Ho dunque trovato interessante leggere qualche articolo riguardante le teorie degli studiosi in merito ai motivi per i quali i tombaroli fossero spinti ad agire. Martine C. van Hapener<sup>53</sup> sostiene infatti che non si deve ricercare una giustificazione all'atto nella sola necessità di ottenere beni preziosi: i tombaroli non sarebbero stati spinti al crimine solo da motivi economici, ma vi sarebbero ulteriori cause da prendere in considerazione. Secondo Hapener in alcuni casi di tombe altomedievali si può osservare come le ossa dei corpi siano state spostate dopo la sepoltura, ma nulla dalle tombe risulta essere stato preso, o meglio, molti oggetti preziosi non sono stati portati via, dando motivo di pensare a un atto criminale non finalizzato al furto, ma ad altro. Hapener parla esplicitamente di

“part of the general sequence of practices that were performed following a death.”

In alcuni cimiteri<sup>54</sup> si sono osservati casi di resti ossei disarticolati, spostati, casi in cui le tombe sono state visibilmente riaperte, oggetti spostati o rotti. Ci sono casi in cui l'intenzione del violatore non sembra essere atta a rubare ciò che c'è di prezioso all'interno della tomba, quanto sembra invece atta a riappropriarsi di oggetti particolari, da cui ne deriva una ricerca ossessiva

---

<sup>53</sup>HAPENER, 2010

<sup>54</sup>Cimitero di Kosingen (Germania), cimitero di Rosmeer (Belgio)

priva di cura per lo stato del morto o degli oggetti ad esso appartenuti. Vi possono essere anche motivazioni simbolico/rituali. Colui che viola una tomba può avere diversi fini:

1. Rubarne il contenuto con scopo di lucro: rubare oggetti contenuti nella tomba per arricchirsi rivendendoli (volendo arricchirsi il tombarolo può anche privare la tomba di parti decorative per poi rivenderle a trafficanti);
2. Introdurre un corpo estraneo: sia un oggetto, sia un corpo: spesso la disperazione spinge i meno abbienti a riutilizzare tombe vetuste;
3. Riappropriarsi di oggetti considerati propri, ma sepolti con i morti;
4. Pratiche religiose successive alla sepoltura: siamo a conoscenza di pratiche religiose atte a non permettere al corpo del defunto di uscire dalla tomba o anche di pratiche religiose nelle quali si prevedeva l'uso di parti di cadaveri;
5. Dissacrare il luogo di riposo dei defunti: secondo ciò che le epigrafi tramandano, vi erano persone che urinavano sui sepolcri o molestavano i cadaveri.

## Capitolo 3

### Scheda epigrafica

Per poter parlare di epigrafi, è necessario stabilire un criterio attraverso il quale schedare i documenti epigrafici, ossia stabilire un modello di scheda epigrafica. Chiaramente l'esito ottenuto, sarà il risultato di una raccolta di dati provenienti da diverse banche dati digitali e manuali. Per poter schedare le iscrizioni seguirò questo schema:

1. Lemma: saranno indicati i *corpi* da cui sono state tratte le epigrafi, sia che siano *database* digitali sia che siano in formato cartaceo, nell'ultimo caso si troverà indicazione dell'autore della raccolta e in bibliografia sarà possibile trovare i dati relativi al manuale. Sarà inoltre indicata una data stimabile; indicazione della località in cui l'iscrizione è stata trovata;
2. Trascrizione: in casi particolari sarà posta un'immagine dell'iscrizione. I testi saranno scritti in minuscolo tondo, seguendo l'ordine e la disposizione del documento originale, sciogliendo, se possibile, i nessi e caratteri particolari. Il testo sciolto sarà posto fra parentesi tonde. Le integrazioni saranno indicate: in *corsivo minuscolo*; in *MAIUSCOLO CORSIVO* le parti di testo viste in precedenza ma non più visibili. Le parti illeggibili saranno segnalate con slash obliqui (Es.//);
3. Apparato critico: dedicherò qualche riga per indicare le varianti di lettura di quelle epigrafi in cui, nel confronto da me operato attraverso i vari *database*, si siano presentate grandi divergenze di testo;
4. Commento: nel caso vi sia qualcosa di particolare da far notare;
5. Traduzione del testo per quanto possibile, nella nota a piè di pagina.





## Capitolo 4

# Formulario delle epigrafi

Prima che si inizi a leggere il testo delle epigrafi, ho il dovere di informare riguardo il metodo di ricerca da me utilizzato per creare questo *corpus*. Devo ammettere che il metodo utilizzato forse non è il più scientifico, T. Mommsen mi avrebbe di sicuro rimproverata per non essermi assicurata personalmente dell'esistenza materiale di ogni singola iscrizione, mentre i professori dei corsi di Filologia mi rimprovereranno certamente di non aver posto abbastanza attenzione allo studio dei testi e al loro confronto nei vari *database*. Questo è stato per me motivo di pensiero ma, dopo averne parlato con la Relatrice, ho deciso di porre meno attenzione allo studio filologico dei testi e al confronto di essi attraverso i *database*, dando più importanza al dato storico. Altra ammissione da me dovuta è il fatto di non essere sicura di aver radunato un *corpus* completo sia perchè non tutte le epigrafi sono ancora state schedate, sia perchè i *database* spesso sono antiquati e riportano iscrizioni e dati non aggiornati, sia perchè i *database* stessi non sempre forniscono codici di riferimento delle epigrafi in altri *database*. Le epigrafi riportate qui di seguito quindi non saranno forse tutte, non saranno nemmeno il risultato di uno studio comparativo dei testi, ma hanno lo scopo di permettere di confrontare il contenuto come dato storico.

Per radunare le epigrafi ho utilizzato Google come motore di ricerca per accedere ai siti internet dei *database* del *Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)*, del *Epigraphic Database Roma (EDR)* e del *Epigraphische Datenbank Clauss-Slaby (EDCS)*.<sup>1</sup>

Il *CIL* non è un vero e proprio *database*, si tratta di riproduzioni/scanner dei volumi dell'opera; bisognerà quindi consultare il Volume V per le iscrizioni di Concordia, riguardante le *Inscriptiones Galliae Cisalpiniae Latinae*, o il Volume III e i suoi supplementi per Salona, su *Inscriptiones Asiae, provin-*

---

<sup>1</sup>vedi DATABASE nella Sitografia

*ciarum Europae Graecarum, Illyrici Latinae.*

L'EDR fornisce diverse possibilità di ricerca così, per scovare tutte le epigrafi di Concordia ho inserito il nome della *Urbs Antiqua* e ho selezionato *Venetia et Histria* nella tendina apposita. In questo *database* è possibile trovare solo ciò che ha attinenza con la penisola italiana, ciò significa che non troveremo le iscrizioni salonitane.

Nel *database* dell'EDCS ho inserito solo i nomi delle Località.

Ho cercato le epigrafi che mi interessavano scorrendo i testi. Ho notato fin da subito una formula fissa *si quis voluerit aperire...*, poi ho incluso nella ricerca quei casi in cui si sia persa parte dell'iscrizione ma sia rimasta intatta la cifra dell'ammenda stabilita dal testante o sia rimasta anche solo l'indicazione dell'ente a cui indirizzare il denaro in caso di violazione. Dopo aver riunito tutte le iscrizioni ho creato un foglio *Excel*, sotto consiglio della Dottoressa I. Barbiera, in modo da poter analizzare i dati e poter giungere a un confronto fra le due città.

## 4.1 Epigrafi di Concordia

1. EDR073976, Lettich 100  
Databile 401 d.C. / 500 d.C., complesso Paleocristiano

Adu(ro per Deu)m omnipoten  
(tem) per (corpo)ra sanctorum  
(qui in hac bas)ilica habi  
(tant ne quis)qua(m) (h)unc sepu  
(lcru)m infanendo alium  
(cor)pus violare temtet.<sup>2</sup>

2. EDR076556, EDCS-9300249  
371/430 d.C., fondo Persico

Fl(avia) Fesa sibi et Bonoso con  
iug(i) dulcissimo arcam de  
propio suo emerunt. Si  
quis eam aperire temptaverit dabit in fisso argen  
ti pondo quinque.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Scongioro per Dio onnipotente e per i corpi dei santi che abitano in questa basilica che nessuno osi violare questo sepolcro, introducendo un altro corpo

<sup>3</sup>Flavia Fesa, per sè e per il dolcissimo marito Bonoso, attraverso il proprio denaro acquistarono il sepolcro. Se qualcuno tentasse di aprirlo dovrà dare al fisco 5 libbre d'argento

Databile fra 371 d.C. / 430 d.C.

3. EDR097738, CIL V 8745, EDCS 5401544, Lettich 55  
400/450 d.C., necropoli di Levante




Figura 4.1: CIL, V 8745

Sepulcrum meum commendo  
 civi(tatis) Con(cordiensem) r(everentissimo) clero Fl(avio)  
 Diocles, ce  
 ntenarius n(umeri) Eborum ausili  
 vn p(a)l(atinum) positus in hac arca. Si  
 quis volverit se hic ponere, dab  
 it fisco auri pondo trea quem...  
*spatium vacat*<sup>4</sup>

4. EDR097745, CIL V 08747, EDCS 5401546, Lettich 31  
381/400 d.C., necropoli di Levante

Fl(avio) Fandigil(du)s, protector  
 de numero armigerorum, vivo  
 +de+ suo arcam sibi co(m)parabit. Si quis  
 il(l)am voleret aperire, dabit  
 in fisco auri vn(cias) sex et ips(am) arca(m)

<sup>4</sup>Io Flavio Diocle, centenario del reparto ausiliario palatino degli Ebori, posto in questo sepolcro, affido il mio sepolcro al venerabile clero della città di Concordia. Se qualcuno volesse porre se stesso qui, dovrà dare al fisco tre libbre d'oro che....

in ecle sie com(men)dav(it).<sup>5</sup>

5. EDR097746, CIL V 8748, Lettich 67  
400/450 d.C., necropoli di Levante




Figura 4.2: CIL, V 8748

*In latere operculi: ascia*

*In arcam:* Fl(avius) Felix, sibi et Luci(a)e co(n)i  
ugi, de proprio suo vivi fece  
((:crux)) runt, ut nul(ulus) pos(t) ovitum ((:crux))  
nostrum in hac sepultura  
ponatur, davit fisco auri po  
ndo dua.

*in latere operculi: XP*<sup>6</sup>

6. EDR097747, CIL V 8749, EDCS 5401548, Lettich 21  
381/430 d.C., necropoli di Levante

<sup>5</sup>Flavio Fandigildo, protettore nel numero dei combattenti, da vivo acquistò col suo patrimonio un sepolcro per sè stesso. Se qualcuno volesse aprirlo, dovrà dare al fisco sei once d'oro, affidò (il sepolcro) alla chiesa.

<sup>6</sup>Flavio Felice, per sè e per la moglie Lucia, attraverso il loro patrimonio eressero da vivi. Nessuno dopo la nostra morte in questo luogo di sepoltura sia posto, o dovrà dare al fisco due libbre d'oro. Ho reso con XP il simbolo del *Chrismon*.

Fl(avius) Gidnadius, veteranus  
bene meritus, et Emilia Apra,  
*arcus* de proprio labore suo *arca*  
*arcus* sibi comparaverunt solo Con  
cordiensi. Pos(t) ovitu(m) nos(trum) si quis vo  
luerit aperire, dabit fisco sol(idos) X.<sup>7</sup>

7. EDR097737, CIL V 8744, EDCS 5401543  
375/425 d.C., necropoli di Levante

Fl(avius) Dassiolus, vetr  
anus de numero M  
atiacorum iuniorum,  
arcam sivi de proprio co  
nparavit sive ei filius suus  
Variosus. Si q(u)is ia p(ost) o(bitum) eor(um) (voluerit)  
ap(erire), davi(t) fisco ar(genti) p(ondo) V.<sup>8</sup>

8. EDCS-4200939, CIL V 1880, Lettich 103  
300/350 d.C., non localizzata

Fl(avio) Victori ducenario princeps stabuli  
dominici qui vixit an(nos) LXII et mil(i)  
tavit sub Augusto annis XIII Aur(elia)  
Maura uxor coniugi cariss(imo) quod  
debuerat virginus virginia(e)  
suae feciss(e) modo virginia fecit cum  
quo vixit bene an(nos) XXXV fecit et sibi  
si quis volverit post obitum nostrum  
in eo loco poni dabit in re publica de  
nariorum folex sexcentos<sup>9</sup>

9. CIL V 8681, EDCS-5401479

---

<sup>7</sup>Flavio Gidnadio, veterano benemerito, e Emilia Apra, comprarono sul suolo concordiese attraverso il proprio lavoro la propria arca. Dopo la nostra morte se qualcuno volesse aprire, dovrà dare al fisco dieci soldi.

<sup>8</sup>Flavio Dassio, veterano del numero dei Maticori giovani, comprò per sé attraverso il proprio patrimonio o per suo figlio Varioso. Se qualcuno dopo la loro morte volesse aprire, dovrà dare al fisco cinque libbre d'argento.

<sup>9</sup>Al comandante di due centurie Flavio Vittore, capo della scuderia imperiale, che visse 62 anni e militò sotto Augusto per tredici anni, Aurelia Maura moglie eresse per sé e per il coniuge carissimo. Ciò che il marito doveva fare alla moglie, ora lei lo ha fatto a lui, col quale visse bene per trentacinque anni. Se qualcuno volesse dopo la nostra morte in questo luogo essere posto dovrà dare allo stato 600 monete d'argento




Figura 4.3: CIL, V 1880

*columba* C(ai) Caesi A  
viver  
qui (s)<sup>10</sup>

10. CIL V 8685, EDCS- 5401483, Lettich 64  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Cicrius Ursus con  
paravit arca(m) sibi et  
//////// coniugi  
//////// O si qui(s)

<sup>10</sup>A Caio Cesio.....chi...




Figura 4.4: CIL, V 8681

//////// aperire  
 voluerit //////////////(dabit fisco ar  
 genti pondo decem)<sup>11</sup>

11. CIL V 8724, EDCS-5401522, Lettich 3  
 III-IV secolo d.C., necropoli di Levante

Aur(elius) 3 Aurelianus ve(teranus ar)  
 cam 3 ex proprio suo de (dono)  
 dei 3 vivus sibi compara(vit)  
 si quis hic violenter po(nere)  
 voluerit infe(r)at fisco (de)  
 narioru(m)<sup>12</sup>

12. CIL V 8734, EDCS-5401532, Lettich 63  
 350/450 d.C., necropoli di Levante

*In operculo:* M(anibus) D(is)  
*In arca:* Aur(elia) Alexandria arcam compa  
 ravi mihi et Fl(avio) Sopatro marito  
 meo dulcissimo q(ui) v(ixit) mecum an(nos)  
 XVIII ita ut post obitum nost(rum) null  
 us eandem putet se violare si qui(s)

<sup>11</sup>Cicrio Urso comprò la sua arca per sè e...per la moglie.....se qualcuno.....aprire volesse....dovrà dare al fisco dieci libbre d'argento.

<sup>12</sup>Aurelio Aureliano veterano da vivo comprò per sè con il proprio patrimonio come dono degli dei un'arca. Se qualcuno volesse introdurre qualcosa qui, attraverso violenza, dovrà dare al fisco dei denari

crediderit dab(it) fisci virib(us) sol(idos) XX v(el) i(n) a(rgento)  
u(ncias) L<sup>13</sup>

13. CIL V 8735, EDCS-05401533, Lettich 80  
350/450 d.C., necropoli di Levante

*in latere arcae:* Aurelia Div//(nisia vixit annos?)  
VIII m(enses) VII d(ies)///// cum  
avia sua Ap///// si quis  
eam volv(erit) (aper)ire da  
vit fi(s)co ar(genti p)ondo V<sup>14</sup>

14. CIL V 8735a, EDCS-5401534, Lettich 81  
350/450 d.C., necropoli di Levante

*in antica:* Aurelia Dionis ///// (sia quae vixi)t  
annis VIII m(ensibus) VII d(iebus)/// (si) qui  
s eam voluerit (corr)umpere  
davit ((viribus)) fisci arge(nti) libras V <sup>15</sup>

15. CIL V 8737, EDCS- 5401536, Lettich 46  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Fl(avius) A(u)gustus de numeru  
Mattiacor(u)m seniorum  
emit sibi de prop(r)io suo ar(cam)  
si quis eam ape(rire) vo(luerit)  
dat fis(ci) vi(ribus) argen(ti) pon  
do cinque<sup>16</sup>

16. CIL V 8739, EDCS-5401538, Lettich 47  
350/450 d.C., necropoli di Levante

<sup>13</sup>Agli dei Mani. Io, Aurelia Alessandra ho comprato un'arca per me e per il mio dolcissimo marito Flavio Sopatro che visse con me diciannove anni. Dopo la nostra morte nessuno pensi di violarla, se qualcuno avesse l'intenzione di violare, dovrà dare agli uomini del fisco 20 soldi o 50 once d'argento.

<sup>14</sup>Aurelia Diunisia visse per ... anni, nove mesi, sette giorni, con i parenti suoi... se qualcuno volesse aprire l'arca dovrà dare al fisco cinque libbre d'argento.

<sup>15</sup>Aurelia di Dione.....che visse nove anni, sette mesi, giorni...se qualcuno volesse violare quella, dovrà dare agli uomini del fisco cinque libbre d'argento

<sup>16</sup>Flavio Augusto del numero degli anziani Mattiacori, comprò per sè attraverso il proprio patrimonio un sarcofago. Se qualcuno volesse aprire quella, dovrà dare agli uomini del fisco cinque libbre d'argento.



Fl(avius) Ampio semissalis de n(umero) Mattia  
 corum sen(iorum) de prop(r)io suo arca(m) sibi  
 posuit si quis eam aperire volverit  
 davit fisci viribus argenti libras  
 d e c e m<sup>17</sup>

17. CIL V 8740, EDCS-5401539, Lettich 34  
 350/450 d.C., necropoli di Levante

(F)lavii Servilio traustagu ta ei ilateuta Felicitas  
 (Fl)avio Andiae centenario numeri brachiatorum col  
 (legae) optimo arcam de labore suo comparavimus quem  
 (arca)m comendamus sanct(a)e aec(c)lesiae (c)ivitatis Con-  
 co(r)dien  
 sium si quis eam aperire volverit dabit fisco  
 auri pondo duo sin  
 e mora<sup>18</sup>

La multa va al fisco ma il monumento è *commendatum* (raccomandato) alla chiesa locale, il testante sceglie un'autorità adeguata a proteggere la sepoltura.

18. CIL V 8741, EDCS-5401540, EDR 97734, Lettich 9  
 400/450 d.C., necropoli di Levante

Fl(avius) Aristo archiater fidelis e  
 t Aur(elia) Veneria fidelis coniuges  
 carissimi arcam corporale  
 de proprio suo vivi sibi con  
 paraverunt si quis post obi  
 tum eorum ean*rovescia* aperire vo  
 luerit dabit rei publicae  
 solidos LXXX ite(m)q(ue) q(uod) s(upra) nostris  
 liceat<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Flavio Ampio semissale del numero degli anziani Mattiacori attraverso il proprio denaro eresse per sè un'arca. Se qualcuno volesse aprirla dovrà dare agli uomini del fisco dieci libbre d'argento.

<sup>18</sup>Noi, Flavii Servilii, Otrastaguta, e Ilateuta Felicitas a Flavio Andia, centenario del reparto dei Bracchiati, collega ottimo, abbiamo procurato tramite il suo patrimonio un sarcofago, affidato alla sacra chiesa della città dei Concordiesi. Se qualcuno volesse aprirla, dovrà dare al fisco due libbre d'oro.

<sup>19</sup>Flavio Aristone, medico, credente, e Aurelia Veneria, credente, coniugi carissimi, si procurarono per sè da vivi un'arca. Se qualcuno vorrà aprirla dopo la loro morte, darà

19. CIL V 8742, EDCS-5401541, Lettich 16  
400/450 d.C., necropoli di Levante

Flavius Calladinus veteranus militavit  
in fabrica sagittaria vixi annos LXXX P M  
arcam sibi comparavi de proprtco accus in *sic*  
ferat fisci viribus auri pondo unam<sup>20</sup> *sic*

20. CIL V 8743, EDCS-5401542, EDR 97736, Lettich 36  
382/383 d.C., necropoli di Levante

Fl(avius) Carpilio domesti(cus)  
de num(ero) Bat(avorum) sen(iorum) qui vi  
xit an(nos) XXX arcam sibi  
de prop(r)i(o) suo con par(avit)  
si quis ea(m) aperi(re) volu(erit)  
dabi(t) fi(sci) viri(bus) auri p(ondo) V<sup>21</sup>

21. CIL V 8750, EDCS-5401549, EDR 97748, Lettich 43  
381/400 d.C., necropoli di Levante

Flavius Hariso ma  
gister primus de nu  
mero (H)erolorum seni  
orum arcam de proprio suo  
comparavit si quis eam aperi  
re volverit dabit in fisco auri p(ondo) duo<sup>22</sup>

22. CIL V 8751, EDCS-5401550, EDR 97762, Lettich 49  
381/400 d.C., necropoli di Levante

Fl(avius) Ianuarinus vET(eranus)

---

alla comunità cittadina ottanta monete d'oro. Sia lecito parimenti ai nostri familiari ciò che è indicato sopra. (Traduzione da LETTICH e ZOVATTI, 2007)

<sup>20</sup>Flavio Calladino veterano prestò servizio nella fabbrica di frecce, visse per ottanta anni *Pius minus/Post mortem*, comprò per sé un sarcofago col proprio denaro, incriminato(?), dovrà dare agli uomini del fisco una libbra d'oro. *Accus* presente nel testo l'ho interpretato come *accusatus*, forse reo di qualche crimine

<sup>21</sup>Flavio Carpilio domestico del numero degli anziani dei Batavi che visse trent'anni attraverso il proprio denaro comprò per sé un sarcofago, se qualcuno volesse aprirlo, dovrà dare agli uomini del fisco cinque libbre d'oro

<sup>22</sup>Flavio Hariso primo maestro del numero degli anziani Erolì, comprò attraverso il proprio denaro un sarcofago, se qualcuno volesse aprirlo dovrà dare al fisco due libbre d'oro

de numero *MATTIA*  
 cor(um) iunior(um) hiC *POSI*  
 tus est si qu*IS VOLVE*  
 rit sepulcrum *EIUS APE*  
 rire fisco dabit arg*EN*  
 ti lib(ras) X<sup>23</sup>

23. CIL V 8752, EDCS-5401551, Lettich 37  
 350/450 d.C., necropoli di Levante

Flavio Lavnio<sup>NS</sup> senatorii *semaforo?*  
 de numero Batavorum seni  
 orum qui vissit annos X///(L?)  
 si quis volverit (h)oc est S //  
 luerit arcam aperire p(ondo) II  
 auri fisco reddebit<sup>24</sup>

24. CIL V 8754, EDCS-5401553, Lettich 13  
 350/450 d.C., necropoli di Levante

*in latere XP intra coronam in operculo: M(anibus) d(is) columba*

*in arca: Flavius Martinia*  
*nus biarc(h)us fabri*  
*censis sibi et Aur(eliae)*  
*Severian(a)e coniugi*  
*vivus fecit 3*  
 pos(t) obitu(m) si q(uis) vol(uerit) dab(it) fis(co) a(uri) un(cias)  
 III<sup>25</sup>

25. CIL V 8755, EDCS-5401554, Lettich 51  
 350/450 d.C., necropoli di Levante

Fl(avius) Ma(n)suetus biarc(h)us qui milita  
 bit in numero Leonum seniorum  
 de proprio suo arcam sibi posuit si

---

<sup>23</sup>Flavio Ianuario veterano del numero dei giovani Mattiacori è qui posto, se qualcuno volesse aprire il suo sepolcro dovrà dare al fisco dieci libbre d'argento

<sup>24</sup>A Flavio Launio dei senatori del numero degli anziani Batavi che visse quaranta anni, se qualcuno volesse aprire l'arca dovrà pagare al fisco due libbre d'oro

<sup>25</sup>Agli dei mani. Flavio Martiniano sovrintendente delle derrate alimentari, operaio di arsenale, da vivo eresse per se e per la moglie Aurelia Severiana, dopo la morte se qualcuno volesse (violare la tomba) dovrà dare al fisco tre onces d'oro

quis eam aper(ir)e volverit dabit fisci  
viribus argenti pondo d(e)cem quam  
arcam vet(e)ranibus commendavi(t)<sup>26</sup>

26. CIL V 8757, EDCS-5401556, Lettich 14  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Fl(avius) Mercurius biarc(h)us  
fabricensis sibi et con  
iugi suae Fl(aviae) Urs(a)e vivi  
(*arcus*) de rem sua comparaverunt (*arcus*)  
si quis post hobitum eorum  
volverit aperire dabit auri p(ondo) duo<sup>27</sup>

27. CIL V 8758, EDCS-5401557, Lettich 23  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Fl(avius) Roveos centenarius de equitum comitis  
seni(orum) sagit(tariorum) de prop(r)io suo arca(m) sibi po-  
suit  
si quis eam apirire vilu(erit) dabit fis(ci) viribus  
argenti pondo cinque<sup>28</sup>

28. CIL V 8759, EDCS-5401558, Lettich 38  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Flavius Savinus duce  
narius de numero Batav  
orum seni(orum) ivixit annos p(lus) m(inus) *sic*  
cinquaginta arcam sibi  
comparavit de proprio suo si  
quis eam aperire volv  
erit exter inferat fis

<sup>26</sup>Flavio Mansueto, sovrintendente delle derrate alimentari, che prestò servizio nel numero degli anziani Leoni, pose un sarcofago per sè attraverso il proprio denaro, se qualcuno volesse aprire il sarcofago che affidò ai veterani, dovrà dare agli uomini del fisco dieci libbre d'argento

<sup>27</sup>Flavio Mercurio, sovrintendente delle derrate alimentari, operaio di arsenale, da vivi per sè e per sua moglie Flavia Ursa, comprarono attraverso il proprio denaro, se qualcuno dopo la loro morte volesse aprirla, dovrà dare due libbre d'oro.

<sup>28</sup>Flavio Roveo centurione del numero de anziani cavalieri sagittari comizi attraverso il suo denaro pose per sè un sarcofago. Se qualcuno volesse aprirlo, dovrà dare agli uomini del fisco cinque libbre d'argento

co auri pondo dua<sup>29</sup>

29. CIL V 8760, EDCS-5401559, Lettich 25  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Fl(avio) Saum(a)e biarc(h)o de numero equitum bracchiato-  
ru(m)  
arcam illi emerunt frater Viax et Evingus semtor (*senator?*)  
Ala  
gildus biarc(h)us si quis illam aperire voluerit dabit fisco auri  
libram unam<sup>30</sup>

30. CIL V 8761, EDCS-5401560, Lettich 41  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Fl(avius) Victurinus d(e) n(umero)  
Bata(v)orum seniorum  
qui vixit (annos) pl(us) m(inus) XXXV  
em(p)ta est ei arca de proprio  
labores suo et qui eam arca(m)  
aperire voluerit iure ei ma-  
nus praecedentur aut fisco  
inferat auri libra(m) una(m)<sup>31</sup>

31. CIL V 8762, EDCS-5401561, Lettich 52  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Fla(vius) Victurus d(e) n(umero) sagit(t)a *sic*  
riorum Ner(viorum) q(ui) vicxsit an(nos)  
pl(us) m(inus) XXVII em(p)ta est ei arca  
de proprio labore suo et qui  
eam aperire voluerit iure ei ma(nus)  
pr(a)ecedentur aut fisco inferat

---

<sup>29</sup>Flavio Savino, comandante di due centurie, del numero degli anziani Batavi, visse più o meno cinquant'anni, comprò attraverso il proprio denaro un sarcofago per sè, se qualche estraneo volesse aprirlo e dovrà dare al fisco due libbre d'oro

<sup>30</sup>A Flavio Saumo sovrintendente delle derrate alimentari, del numero dei cavalieri brachiati, il fratello Viace e il senatore Evingo Algido, sovrintendente delle derrate alimentari comprarono a quello un sarcofago. Se qualcuno volesse aprirlo dovrà dare al fisco una libbra d'oro

<sup>31</sup>Flavio Vittorino del numero degli anziani Batavi che visse più o meno trentacinque anni, il sarcofago è stato comprato attraverso denaro ricavato dal suo lavoro e a chi volesse aprire quel sarcofago sarà tagliata la mano o dovrà dare al fisco una libbra d'oro

argenti p(o)n(do) V <sup>32</sup>

32. CIL V 8763, EDCS-5401562, Lettich 69  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Fl(avia) Concordia de pr  
oprio suo arcam sibi  
posuit si quis eam aperi  
re volverit dabit fis  
ci viribus argen  
ti libras decem<sup>33</sup>

33. CIL V 8764, EDCS-5401563, Lettich 57  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Flavia Optata mili(tis) de  
num(ero) Regi(orum) Emes(enorum) Iud(a)eo  
ru(m) si quis pos(t) ovitv(m)  
me(um) arc(am) volv(erit) ap(erire) en fi (*infe?*)  
rui aur(i) lib(ram) una(m)<sup>34</sup>

34. CIL V 8765, EDCS-5401564, Lettich 72  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Ego Gerontia arcam de proprio  
*comparavi mihi si quis eam* aperire  
volverit dabit fisco arg(enti) pondo V<sup>35</sup>

35. CIL V 8767, EDCS-5401566

Iunius Hilari *et*  
Marcia coi(ux)  
arcam de *proprio*  
vivi sibi *emerunt*  
*et conlocaverunt*

---

<sup>32</sup>Flavio Vittorio del numero degli arcieri Nervi che visse più o meno ventisette anni, la sua arca è stata comprata con il suo patrimonio e a chi volesse aprirla, secondo la legge, dovrà essere tagliata la mano o dovrà dare al fisco cinque libbre d'argento

<sup>33</sup>Flavia Concordia col suo denaro pose un sarcofago per sè, se qualcuno volesse aprirlo, dovrà dare agli uomini del fisco dieci libbre d'argento

<sup>34</sup>Flavia Optata del numero dei soldati.....se qualcuno dopo la mia morte volesse aprire il sarcofago, dovrà dare una libbra d'oro

<sup>35</sup>Io Geronzia ho comprato col mio denaro un sarcofago, se qualcuno volesse aprirlo dovrà dare al fisco cinque libbre d'argento

si quis *post obitum*  
nostr(um)  
dabit<sup>36</sup>

36. CIL V 8768, EDCS-5401567, Lettich 54  
350/450 d.C., diversi errori di scrittura, forse più antica?, necropoli di Levante

Arca Manioni milete e nume  
ro Brucher(or)um et si quis eam  
aperverit ut mani eius pr(a)ecidantur  
aut in fesco det avri pondo doa  
*sic*cons(ulibus) n(ostris) Arcadio  
*sic*et (H)onorio (Au)g(u)st(i)s<sup>37</sup>

37. CIL V 8769, EDCS-5401568, Lettich 78  
350/450 d.C., necropoli di Levante

*iti*us Marinus emit sibi de bropr(r)id  
labore arcam et ita scribsi(t) ius  
sit ut post obitum ipsius si quis  
alicnisc(e)na in ea se voverit  
ponl dst fisco arseti pu(n)do s(ex)<sup>38</sup>

38. CIL V 8770, EDCS-5401569, Lettich 10  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Arca Numeriani prencepalis de ci  
vitate Mursese annorum XXX quod si  
aliquis eam arca(m) aperire voverit da (*sic*)  
bit fisco auri uncias sex<sup>39</sup>

39. CIL V 8772, EDCS-5401571, Lettich 75  
350/450 d.C., necropoli di Levante

---

<sup>36</sup>Iunio Ilario e la moglie Marcia con il proprio denaro da vivi per sè comprarono e collocarono il sarcofago. Se qualcuno dopo la nostra morte.... dovrà dare....

<sup>37</sup>Arca Manioni.....del numero dei brucheri e se qualcuno la violasse che siano tagliate le mani o dia al fisco due libbre d'oro

<sup>38</sup>...Marino comprò per sè con il proprio denaro un sarcofago e così ordinò che fosse scritto che dopo la morte dello stesso se qualche estraneo in quella volesse porsi, dovrà dare al fisco sei libbre d'argento

<sup>39</sup>Arca Numeriani magistrato supremo della città mursese, di anni trenta, se qualcuno volesse aprire la sua arca, dovrà dare al fisco sei once d'oro




Figura 4.5: CIL V 8772

*in operculo:* XP XP

*in latere sx:* caput viri

*in latere dx:* caput mulieris

*in arca:* Turranius Honoratus

Aur(eliae) Iovinae dulcissimae compar(i)

quae vixit mecum annos X menses II

si quis eam volverit aperire

dabit fisco argenti pondo

quinque<sup>40</sup>

40. CIL V 8773, EDCS-5401572, Lettich 40  
Post 364 d.C., necropoli di Levante

*in operculi latere:* XP Arcam Vassioni camped(octori)

numeri Bata(v)or(um) sen(iorum) quem sepe

livit coniux suandacca q(uae) vixit cum

(e)o ann(os) XXII milit(avit) ann(os) XXXV feret a

pud se ann(os) L<sup>x</sup> si quis eam arcam vo

lverit movere virib(us) fisci dabit sol(idos) XXV

XP<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Turranio Honorato alla dolcissima compagna Aurelia Iovina che visse con me dieci anni e due mesi, se qualcuno volesse aprire (la tomba) dovrà dare al fisco cinque libbre d'argento

<sup>41</sup>A Vassione, istruttore militare, del numero degli anziani Batavi, che la moglie Vuan-dacca/Suandacca seppellì, la quale visse con lui per ventidue anni, egli prestò servizio per



41. CIL V 8775, EDCS-5401574, Lettich 79  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Arcuetia *arcam flavi?*) Vitaliniani et Fl(avi) Severi  
emerunt de —prop(r)io suo comparas*ic*  
verunt sibi ea(m) memorialibus meis  
q(u)i ia(m) aperire volve(r)i(t) davit fisci viri (*sic*)  
bus argenti p(ondo) dececem*sic*  
XP<sup>42</sup>

42. CIL V 8776, EDCS-5401575, Lettich 39  
350/450 d.C., necropoli di Levante

*in latere arcae:*In hanc arca iac  
et Ursacius bearc(h)u  
s de numero Bata(v)oru  
m seniorum qui vixit  
annos XXX si si quis eam vo  
luerit aperire det in fisco au  
ri *libras* doas<sup>43</sup>

43. CIL V 8777, EDCS-5401576, Lettich 29  
350/450 d.C., necropoli di Levante

terco ducen(ario) qui mil(itavit)  
in nu(mero) equi(tum) VIII  
Dalm(atarum de pro  
prio suo arca(m) s(ibi emit)  
si qu(is) eam aper(ire) volu(erit) (dabit)  
vir(ibus) fisci arge(nti) pondo d(ecem)  
deo meo ECI  
vera<sup>44</sup>

---

trentacinque anni, visse sessanta anni, se qualcuno volesse muovere la sua arca, dovrà dare agli uomini del fisco venticinque monete d'oro. Chrismon

<sup>42</sup>A Flavio Vitaliniano e Flavio Severo, (che) comprarono un'arca attraverso il proprio denaro, comprarono per sè e (anche per la mia sepoltura?) chi volesse aprirla dovrà dare agli uomini del fisco dieci libbre d'argento. Chrismon (Confrontata traduzione con LETTICH e ZOVATTO 2007)

<sup>43</sup>In quest'arca giace Ursacio, sovrintendente delle derrate alimentari del numero degli anziani Batavi che visse trenta anni, se qualcuno volesse aprirla, dovrà dare al fisco due libbre d'oro

<sup>44</sup>...comandante di due centurie che militò nel numero dell'ottava cavalleria dalmata con proprio denaro comprò per sè un'arca, se qualcuno volesse aprirla, dovrà dare agli uomini del fisco dieci libbre d'argento...

44. CIL V 8988c, EDCS-5401780, Lettich 20  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Ego magister Baicca de  
proprio meo arca(m) mihi  
comparavi si quis eam  
voluerit aperire davit  
fisci viribus arg(enti) P N̄ V <sup>45</sup>

45. EDCS-31900251, Lettich 8  
350/450 d.C., Fondo Persico

Fl(avius) Maximinus iacet cuius fama super  
(a)ethera notus dignitate et honore  
perfunctus transegit annos XLVI  
hanc vere de suo emerat (frat)er pius  
Maximus co[n]tulit viginti argen  
ti libras fisco esse dandas si quis  
aperire voluerit<sup>46</sup>

46. EDCS-18400021, Lettich 44  
350/450 d.C., Fondo Persico

Fl(avius) Sindi(l)a senator de numero  
Herulorum seniorum in ea(m) arca(m)  
iacet quam emit proprio suo si quis eam aperi  
re voluerit davit fisco argenti pondo XII vit(a)e  
su(a)e vixit annos LX<sup>47</sup>

47. EDCS-18300751, Lettich 28  
350/450 d.C., fondo Persico

Florus patri pient[iss]imo  
memoriam pos(uit) inst(antibus) [c]olleg[i]s  
si quis aute(m) hanc sepulturam movere  
temptaverit inferre debe[bit] fisco a

<sup>45</sup>Io, comandante Baicca, col mio denaro ho comprato quest'arca per me, se qualcuno volesse aprirla dovrà dare agli uomini del fisco cinque libbre d'argento

<sup>46</sup>Flavio Massimino giace la cui fama, noto fin sopra le stelle, sostenuto dalla dignità e dall'onore, morì a quarantasei anni, il pio fratello Massimo comprò col suo denaro, si paghino venti libbre d'argento al fisco dovendoli dare se qualcuno volesse aprirla?

<sup>47</sup>Flavio Sindila senatore del numero degli anziani Eruli giace in quell'arca che egli comprò col suo denaro se qualcuno volesse aprirla dovrà dare al fisco dodici libbre d'argento, nella sua vita visse sessanta anni

uri lib(ras) VI Fl(avius) Iovianus biarc(h)us  
 draconarius ex numero  
 octava Dalmatas militavit annos  
 XX vixit an(n)os XL posuit memoria(m)  
 Iovinus prot(ector) parens suus<sup>48</sup>

48. EDCS-13800095  
 350/450 d.C.

Adiuro per deum omnipoten  
 tem per corpora sanctorum  
 qui in hac basilica habi  
 tant ne quisqua(m h)unc sepu  
 lcrum inferendo alium  
 corpus violare tem(p)tet<sup>49</sup>

49. EDCS-18300749, Lettich 56  
 350/450 d.C., fondo Persico

Fl(avio) Martidio p(rae)p(osito) auxiliariorum mili(tum) iovi  
 orum qui militavit ann(os) XXXVIII Fl(avius) Exupe(r)an//tius  
  
 filius patri carissimo arcam compara(vit)  
 et ordinavit (su)is si quis eam contigerivit  
 capitis periculum patia  
 tur<sup>50</sup>

50. EDCS-41500039, Lettich 18  
 350/450 d.C., fondo Persico

Sirramnis tribunus arcam sibi  
 de prop(r)io suo comparavit si quis eam  
 aperire voluerit dabit fisco

---

<sup>48</sup>Floro al pientissimo padre pose in memoria..... se qualcuno tentasse di muovere questa sepoltura dovrà dare al fisco sei libbre d'oro. Flavio Ioviano, sovrintendente delle derrate alimentari, vessillifero del numero dell'ottava (armata) Dalmata, prestò servizio per venti anni, visse per quaranta anni, pose in memoria Iovino guardia del corpo e suo parente

<sup>49</sup>Giuro per Dio onnipotente e per le salme dei santi che in questa basilica sono sepolte che nessuno tenti di violare questo sepolcro introducendo un altro corpo

<sup>50</sup>A Flavio Martidio messo a capo degli aiuti militari dei giovani, militò trent'otto anni. Il figlio Flavio Exuperantio al padre carissimo comprò l'arca e ordinò ai suoi che se qualcuno violerà dovrà subire un processo capitale

viribus argenti p(ondo) V<sup>51</sup>

51. EDCS-18300748, Lettich 32  
350/450 d.C., fondo Persico

Fl(avio) Ziper cap(ut?) de n(umero) prim(a)e Marti(a)e  
Vic(tricis) an  
nis vixit XXVII milita(vit) stipe(ndiis) VIII  
Fl(avi) Vitalis q(uaestor?) et Maximianus armat(ura)  
convicani fecerunt de prop(rio) si quis  
arcam au(tem) vitiare voluerit  
inferat fisco auri lib  
ras octo iuxta et poena(m) capitis<sup>52</sup>

52. EDCS-18300750, Lettich 22  
350/450 d.C., fondo Persico

Fl(avio) Cascinivo ducenario  
ex numero armatura  
rum (q)ui vixit annis  
XLIII et militavit an(nis) XXIII  
arcam de proprio suo  
ubi positus est collegae  
sui comparaverunt si quis  
eam aperire voluerit dabit  
in fisco auri pondo sex<sup>53</sup>

53. EDCS-18400024, Lettich 26  
350/450 d.C., fondo Persico

Fl(avius) Fasta duce(narius) de Batavis  
equ(itibus) sen(ioribus) arca(m) compara(vit)  
si q(uis) eam aperi(re) volu(erit) dabit

<sup>51</sup>Il tribuno Sirramnis col suo denaro comprò un'arca, se qualcuno volesse aprirla dovrà dare agli uomini del fisco cinque libbre d'argento

<sup>52</sup>A Flavio Ziper a capo(?) del numero della prima Martia Victricis(?) visse ventisette anni, prestò servizio per otto anni, a Flavio Vitale questore e Massimiano(?) .....se qualcuno volesse violare l'arca dovrà dare al fisco otto libbre d'oro e subire un processo capitale

<sup>53</sup>A Flavio Cascinivo vessillifero del numero dei soldati, visse quarantatre anni e militò per ventitre anni, i suoi colleghi comprarono l'arca dove è posto col suo denaro, se qualcuno volesse aprirla dovrà dare al fisco sei libbre d'oro

arg(enti) p(ondo) V fis(co)<sup>54</sup>

54. EDCS-18400025, Lettich 42  
350/450 d.C., fondo Persico

Fl(avius) Batemodus ducenari  
us d(e) n(umero) (H)erulorum seni(orum)  
arca(m) comparavi(t) si q(uis) eam  
aperire voluerit dab(it) feis  
co arg(enti) p(ondo) V<sup>55</sup>

55. EDCS-18400020, Lettich 52(?) 350/450 d.C., fondo Persico

Fl(avius) Ursacius ducenar(ius) de numero  
Leonum sen(iorum) qui vixit ann(os) p(lus) m(inus) XL  
militavit ann(os) XX arcam sibi  
de proprio comparavit si quis  
eam aperuer(i)t dab(it) fisc(o) arg(enti) p(ondo) X<sup>56</sup>

56. EDCS-18300752, Lettich 27  
350/450 d.C., fondo Persico

Flavius Severianus centenarius  
de numero equitum catafractariorum  
militavit annis XXII habiens parentes mi(l)iarium XI  
de vico Suriliacis si q(u)is voluerit eam arcam aperire  
dabit poenam fisci auri p(ondo) duo<sup>57</sup>

57. EDCS-18400022, Lettich 24  
350/450 d.C., fondo Persico

Fl(avius) Odiscus biarc(h)us de n(umero) br  
ac(chiatorum) sen(iorum) equit(um) arcam sibi de pro  
p(r)io comparavit si quis eam ape

---

<sup>54</sup>Flavio Fatsa vessillifero del numero degli anziani cavalieri Batavi comprò un'arca, se qualcuno volesse aprirla dovrà dare al fisco cinque libbre d'argento

<sup>55</sup>Flavio Batemodo vessillifero del numero degli anziani Eruli comprò un'arca, se qualcuno volesse aprirla, dovrà dare al fisco cinque libbre d'argento

<sup>56</sup>Flavio Ursacio vessillifero del numero degli anziani Leoni che visse più o meno quaranta anni, militò per venti anni, comprò per sè con il proprio denaro un'arca se qualcuno dovesse aprirla dovrà dare al fisco dieci libbre d'argento

<sup>57</sup>Flavio Severiano centurione del numero dei cavalieri corazzati, militò ventidue anni, avendo parenti (a una distanza di) undici miliari dalla strada per Suriliace. Se qualcuno volesse aprire questa arca dovrà dare (agli uomini) del fisco due libbre d'oro

rire voluerit dabit fisci  
viri(bus) arg(enti) pon(do) tria<sup>58</sup>

58. EDCS-18300747-41500047, Lettich 35  
350/450 d.C., fondo Persico

Fl(avius) Abruna de numero Bata(v)orum  
seniorum qui vixsit annos XXV arca(m)  
sibi de proprio suo emit si quis eam  
voluerit aperire dabit fisco auri  
uncias tres<sup>59</sup>

59. EDCS-41500040, Lettich 33  
350/450 d.C.

Flaviu(s)olus de numero Fortensi  
um em(it sib)i arcam de prop(r)io suo hi  
aperire voluerit PEPCO  
s MVIVTI<sup>60</sup>

60. EDCS-18400023, Lettich 45  
350/450 d.C., fondo Persico

Ego Gunthia et Fl(a)vius Silvima(rus)  
d(e) n(umero) Herulorum emi  
arca(m) de proprio meo  
si quis e(am arcam)  
putaverit aperire dabit p(ondo) V<sup>61</sup>

61. EDCS-18500150, Lettich 104  
Fine IV secolo d.C., non localizzata

Ego Fl(avius) Nunnus fil(ius) Isati  
Suro Opitergine civit(ate)

---

<sup>58</sup>Flavio Odiscus, sovrintendente delle derrate alimentari del numero degli anziani cavalieri dei bracchiatori, comprò per sé un'arca con il proprio denaro, se qualcuno dovesse aprirla dovrà dare agli uomini del fisco 3 libbre d'argento

<sup>59</sup>Flavio Abruna del numero dei vecchi Batavi che visse per venticinque anni, comprò per sé col proprio denaro un'arca se qualcuno volesse aprirla dovrà dare al fisco tre once d'oro

<sup>60</sup>Flavio del numero dei Fortensi comprò per sé un'arca col proprio denaro, chi volesse aprire....

<sup>61</sup>Io Gunthia e Flavio Silvimaro del numero degli Eroli, comprai un'arca col mio denaro, se qualcuno provasse ad aprire quest'arca, dovrà dare cinque libbre

negotiator de proprio comparavi si quis  
eam aperire voluerit dabit fisco auri un-  
cias duas<sup>62</sup>

62. CIL V 8697-8721, EDCS-5401495, Lettich 1  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Fl(avius) Romulianus p(rae)p(ositus) fab(ricae) sagitt(ariae)  
fecit de suo prop(r)io memor(ia)  
m coniugi suae Taheti  
(e)t sibi si quis postea  
in eo loco corp[us] alicuis  
ponere voluerit inferturus  
rei publicae pecuniae  
folles mille<sup>63</sup>

63. CIL V 8726 EDCS-5401524, Lettich 62  
350/450 d.C., necropoli di Levante

Aurilius Gau  
dentius et Mar-  
tina vivus se com-  
parave(run)t si quis e-  
is iniuriam det  
auro libra(m) una<sup>64</sup>

64. CIL V 8988e, EDCS-5401782  
350/450 d.C.

Ennia Asteria Enni Asteri filia  
ex origine Enni Cerealis avi sui arcam  
suo nomine renovavit quam post ex-  
cessum suum si quis inruperit inferet fisci

---

<sup>62</sup>Io Flavio Nunno figlio di Isato Suro dalla città di Opitergine, commerciante comprai col mio denaro, se qualcuno volesse aprire quella, dovrà dare al fisco due once d'oro

<sup>63</sup>Flavio Romuliano comandante della fabbrica di frecce, eresse attraverso il proprio patrimonio in memoria di sua moglie Tahete e per sè, se qualcuno in seguito in questo luogo volesse porre un altro corpo dovrà dare alla *res publica* mille *folles* di denaro

<sup>64</sup>Aurelio Gaudenzio e Martina, da vivo, comprarono, se qualcuno facesse loro un torto dovrà dare una libbra d'oro

rationibus HS CC(milibus) n(ummum) fili(i) sane veniam  
habebun<sup>65</sup>

65. AE 1890-150, EDCS-18400027, Lettich 12  
350/450 d.C., fondo Persico

Fl(avio) Messio c(entenario) ex fab(rica) sag(ittaria)  
arcam de suo prop(r)io  
fieri iussit si quis  
voluerit in hunc  
locum poni dabit  
in sc(h)ola(m) argenti p(ondo) quinque<sup>66</sup>

66. EDCS-42000249, Lettich 7  
350/450 d.C., fondo Persico

si (quis p)ost (obitu)  
m nostru(m) ean (arca)  
m aperi(r)e voluerit  
atqu(e) aliu(m c)orpu(s)  
in d(e)po(n)ere inf(er)re de  
bebit fisco folles <sup>67</sup>

67. EDCS-42100226, Lettich 58  
350/450 d.C., fondo Persico

idu  
(mil)itavi(t)  
a post  
(corpus a)lienu(m)  
fisci vi(ribus)<sup>68</sup>

68. Lettich 83, CIL V 8780  
Necropoli di Levante

---

<sup>65</sup>Ennia Asteria figlia di Ennio Asterio, dalla stirpe dell'antenato Ennio Cereale, rinnovò a suo nome l'arca che dopo il suo decesso se qualcuno violasse, dovrà dare al fisco la somma di 200 mila??? sesterzi ...???

<sup>66</sup>A Flavio Messio canturione della fabbrica di frecce, attraverso il proprio patrimonio ordinò che fosse costruita un'arca, se qualcuno volesse essere posto in questo luogo, dovrà dare alla scuola cinque libbre d'argento

<sup>67</sup>Se qualcuno dopo la morte nostra volesse aprire quell'arca e deporre un altro corpo, dovrà dare al fisco *folles*

<sup>68</sup>...militò...dopo....un corpo estraneo agli uomini del fisco...



voluerit vio// //vit f avri pp II<sup>69</sup>

69. Lettich 50, CIL V 8753  
Necropoli di Levante

*Sul coperchio:* D M  
*Sulla cassa:* Fl Marcaridus  
tribunus mil  
itum iovioru  
iuniorum  
qui vixit annos  
xlv si  
quis eam moli  
stavirit in fico det  
auri  
libra I<sup>70</sup>

70. Lettich 85

i/  
erit  
pv  
fisco arg<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>....volesse violare dovrà dare al fisco due libbre d'oro.

<sup>70</sup>Flavio Marcarido tribuno militare dei giovani .... che visse quarantacinque anni, se qualcuno volesse violare la sua tomba dovrà dare al fisco una libbra d'oro.

<sup>71</sup>....al fisco....argento..

## 4.2 Epigrafi di Salona

Le iscrizioni pagane di Salona sono state pubblicate per la prima volta a Venezia, nel 1673 a cura di Johannes Lucius<sup>72</sup>, ma il *corpus* non era completo, negli anni gli scavi archeologici hanno permesso il ritrovamento di nuovo materiale di studio.

1. CIL III 1986, EDCS-27500067  
171/400 d.C.

Casconiae Marcellinae cl(arissimae) f(eminae)  
matri pientissimae quae vix(it)  
ann(os) LVII Casconia Marcellina  
cl(arissima)p=f(emina) filia et heres si quis hoc  
sepulchrum tentaverit aperire  
dederit fisco SS=HS L milia<sup>73</sup>

2. CIL III 2107, EDCS-27700183

Aur(elius) Quintianus dec(urionatus) coll(egii) fab(rum) et  
cent(onariorum) qui vixit annos p(lus) m(inus) LI mens(es)  
VI d(ies) X  
vivid sibi posuit et Aur(eliae) Iannvariae  
coniugi suae COT si quis aeam arc(a)m  
pos(t) mortem eorum aperire vo  
lueret inferet decuriae meae (X= denarios) XXV<sup>74</sup>

3. CIL III 2115, EDCS-27700207, Salona 393  
301/400 d.C., Kastel Sucurac

Aur(elius) Peculiaris magister  
conquiliarius et Aur(elia) Urbica  
vivi sibi posuerunt si quis  
autem post obitum nostrum ali  
ut corpus ponere volverit infe

---

<sup>72</sup>SALONA IV, vol I, pag.5

<sup>73</sup>A Casconia Marcellina donna famosissima, madre pientissima che visse cinquantasette anni, l'insigne figlia e erede, se qualcuno tentasse di aprire questo sepolcro dovrà dare al fisco cinquanta mila sesterzi

<sup>74</sup>Aurelio Quintiano decurione del collegio dei fabbri e dei centurioni che visse per più o meno cinquantuno anni, sei mesi e dieci giorni vivo per sè pose e per sua moglie Aurelia Iannuaria, se qualcuno dopo la loro morte volesse aprire l'arca dovrà dare al mio ufficio di decurioni venticinque denari

rat ((ecclesiae)) argenti pondo quin  
quaginte<sup>75</sup>

## 4. CIL III 02117, EDCS-27700151

Aur(elia) Vernilla plumbaria sibi  
et Aur(elio) Lucio marito suo et Aur(eliae) Ster  
coriae filiae posuit quod si qui supe *sic*  
per h(a)ec corpora posue  
rit inferet r(ei) p(ublicae) —(X = denarios) C(milia)<sup>76</sup>

5. CIL III 2207, EDCS-27700028, Salona 386  
301/400 d.C., Hortus Metrodori

Aur(elius) Aprilianus se vivo donavet  
arcam Aur(elio) Amuro et Aur(eliae) Quint(a)e qu(a)e  
est in (h)orto Metrodori vivi sibi p  
osuerunt Iarnum  
quod si *quis post mortem nostram super*  
*eos alia corpora velet inponere*  
*.....inferet solidos?.....*<sup>77</sup>

6. CIL III 2208, EDCS-27700029, Salona 387  
301/350 d.C.

Aurelius Burius  
posiut sibi et matri *sic*  
su(a)e pi(a)e Horani(a)e  
qui sibi vivi posuerunt  
quot si quis voluerit  
sene iussione 3  
nostra aperire infe  
ret (puntini sotto) ////////// //////////////<sup>78</sup>

<sup>75</sup>Aurelio Peculiare capo conquirentario e Aurelia Urbica da vivi per sè posero, se qualcuno dopo la nostra morte volesse porre un altro corpo dovrà dare alla chiesa cinque libbre d'argento.

<sup>76</sup>Aurelia Vernilla lavorante del piombo per sè e per Aurelio Lucio, suo marito, e per la figlia Aurelia Stercoria pose, se qualcuno ponesse corpi in questa dovrà dare allo stato cento mila denari

<sup>77</sup>Aurelio Apriliano da vivo donò quest'arca, che si trova nel *Hortus Metrodori* a Aurelio Amuro e a Aurelia Quinta; loro l'hanno installata per loro due da vivi...se qualcuno dopo la nostra morte volesse porre sopra altri corpi, dovrà dare soldi...

<sup>78</sup>Aurelio Burio pose per sè e per sua madre Horania che da vivi posero per sè che se qualcuno volesse, secondo disposizione testamentaria, aprirla, dovrà dare....

7. CIL III 2240, EDCS-27700046, Salona 384  
301/350 d.C.

Aurelia Victorina qu(a)e  
emit arca(m) ex proprio suo  
et vixit annvs XLV et dies  
tres et post *obitum* ipseius  
fecit Fortunatus alonnu  
ipseius ex *voto* ipseius fecit  
si quis voverit corpus in  
ponere dabit in fiscum  
—(O= denarium?) *fol*(les) OO(mille)<sup>79</sup>

8. CIL III 2628, EDCS-28100135, Salona 457  
350/400 d.C., Saint Rainier

O quam dura dura tibi fuit Fortuna Paterne  
quae te tam teneris annis sub Tartara misit  
ter denos vix passa est annos te cernere lucem  
quod si longa magis duxissent fila sorores aequius is  
te lapis complecteret ossa paterna si quis vero hunc sar  
cofagum aperire voluerit inferre debbit fisci viribus auri li-  
bram unam<sup>80</sup>

9. CIL III 2631, EDCS-28100138, Salona 489  
101/500 d.C., Chiesa di Vranjic

(Con)stantius  
si quis hoc sepolcru  
arcam violare voluerit da  
*re debbit* fisco argenti p(ondo) XXX<sup>81</sup>

<sup>79</sup>Aurelia Vittorina che comprò quest'arca col proprio denaro, visse per quarantacinque anni e tre giorni; dopo la morte, colui che la eresse, Fortunato Alonno, si accinse a farla come lei avrebbe voluto. Se qualcuno volesse introdurre un corpo dovrà dare al fisco mille *folles* di denaro

<sup>80</sup>Oh Paternus, quanto fu dura con te la sorte, che in questi tredici? anni ti ha inviato nel Tartaro; non ti ha permesso di vedere la luce per vedere la luce a malapena per trenta anni; perchè le Parche non hanno tessuto fili tanto lunghi per te, questa pietra abbraccerebbe a più giusto titolo le ossa paterne. Se qualcuno volesse aprire questo sarcofago dovrà dare agli uomini del fisco una libbra d'oro.

<sup>81</sup>Costanzo, se qualcuno volesse violare questo sepolcro dovrà dare al fisco 30 libbre d'argento

10. CIL III 2632, EDCS-28100139, Salona 228  
350/400 d.C., Saint Rainier

nor requiebit in pace siquis volverit hunc se  
pulcrum violare dabit fisco argenti  
(L?) lib(ras) quinquaginta<sup>82</sup>

11. CIL III 2654, EDCS-28100160, Salona 152, AE 2009-1016  
358 d.C., Cattedrale di S. Dominus




Figura 4.6: CIL III 2654

<sup>82</sup>.....non lascerà in pace, se qualcuno volesse violare questo sepolcro, dovrà dare al fisco cinquanta? libbre d'argento

Dep(ositio)  
 Iuli  
 zaco  
 nis  
 die  
 IIII  
 Nonas  
 Novem  
 bres  
 Datia  
 no et  
 Cerea  
 le  
 co(n)s(ulibu)s<sup>83</sup>  
 Fla(vius) Iulius zaconus et  
 Aurel(ia) Ia[nua]ria con  
 iux eius hoc sarcofa  
 gum sibi vivi posuerunt  
 siquis post nostram pau  
 sationem hoc sarcofa  
 gum aperire volverit in  
 ferat aec(c)lesiae Salon(itanae) ar  
 genti libras quinquaginta<sup>84</sup>

12. CIL III 8670, EDCS-30900016  
 301/600 d.C.

Nom  
 cum quo vixit  
 supra corpo  
 ra (nostra aliud corpus si)  
 qu(is voluerit ponere dabit ar)  
 genti pondo<sup>85</sup>

<sup>83</sup>Inumazione del diacono Giulio, il quarto giorno prima delle none di Novembre, sotto il consolato di Daziano e Cereale.

<sup>84</sup>Il diacono Flavio Giulio e la sua sposa Aurelia Ianuaria hanno eretto per loro stessi un sarcofago da vivi. Se qualcuno, dopo la nostra inumazione, tentasse di aprire il sarcofago, dovrà versare alla chiesa di Salona cinquanta libbre d'argento.

<sup>85</sup>....col quale visse, se qualcuno volesse porre un altro corpo sopra i nostri corpi dovrà dare....libbre d'argento

13. CIL III 8742 EDCS-28800853, Salona 404  
351/450 d.C., Kastel Luksic

Fl(avio) Magniano protectori *con*  
pari carissimo Severa de proprio  
hunc sarcofagum comparavit  
eundem solidis XV tantum et se in  
eodem una cum filia sua condi  
permisit si quis vero temptaverit  
in eodem sarcofago ponere *sic*  
aliut corpus inferet fisci viri  
bus auri pondo duo<sup>86</sup>

14. CIL III 8750, EDCS-28800856, Salona 511  
251/330 d.C.

*ImI* CHI  
*cornicul(ario) co(n)s(ularis) Marito*  
*incomparabili Lucilia*  
na si quis in hoc  
aliut corpus (ponere voluit)<sup>87</sup>

15. CIL III 8824, EDCS-28900150, Salona 650  
IV sec d.C.

Aur(elius) Policr  
(ex collegio) fabrum si(bi)  
uxori sua(e)  
(v)ivi sibi po(suerunt)  
(si quis autem) super (haec corpora)  
(aliud poner)e ve(lit)<sup>88</sup>

16. CIL III 8869, EDCS-29000299, Salona 483  
Ante 483 d.C.

ALB Valent

---

<sup>86</sup>Alla carissima guardia del corpo Flavio Magniano, Severa con il proprio denaro comprò questo sarcofago per quindici soldi e se stessa in quello con una figlia permise di essere imbalsamata, se qualcuno tentasse di porre un altro corpo in quel sarcofago dovrà dare agli uomini del fisco due libbre d'oro

<sup>87</sup>.....se qualcuno in questo sepolcro volesse porre un altro corpo...

<sup>88</sup>Aurelio Policre dal collegio dei fabbri per sè e per sua moglie da vivi posero se qualcuno volesse porre qualche altro corpo sopra questi....

sio filio *carissimo* (si quis vero in)  
 hunc *sarcofagum* (post eam pausation)  
 eam aliust *corpus* (ponere voluerit)  
 inferet *fisco*<sup>89</sup>

17. CIL III 9094, EDCS-29300115, Salona 401  
 352 d.C., Manastirine

ATTENZIONE Fla(vius) *Dalmatius*(?) (et Quiriace)  
 uxor *arcam* (nobis vivis posue)  
 mus suum super corpora nos  
 tra si quis voluerit pon  
 ere inferet(?) *sanctae ecclesi(a)e*  
 pondo libras argen]ti X de  
 cem(?)<sup>90</sup>

18. CIL III 9114, EDCS-29600273, Salona 470  
 301/600 d.C., Chiesa di S. Arnir

Verecundus et Feli  
 na sibi vivi posuerunt  
 RNAGRA  
 OQVO si qui(s) vo  
 luerit aperire  
 A inferet  
 —(denariorum) qu<sup>91</sup>

19. CIL III 9316, EDCS-29500239, Salona 439  
 301/450 d.C., Manastirine

IM  
 ARI  
 hunc sa  
 rcofaum sibi et *Eustasiae*  
 coniugi suae(?) emit ex prop(r)io suo si quis autem super  
 h(a)ec

<sup>89</sup>Al carissimo figlio Valentio, se qualcuno in questo sarcofago durante il riposo volesse porre un altro corpo, dovrà dare al fisco...

<sup>90</sup>Flavio Dalmazio e la moglie Quiriace, abbiamo posto per noi da vivi un'arca, se qualcuno volesse porre sopra i nostri corpi il suo corpo, dovrà dare alla santa Chiesa dieci libbre d'argento

<sup>91</sup>Verecundio e Felina per sè da vivi posero.....se qualcuno volesse aprirle, dovrà dare.....denari



corpora aliud ponere voluerit<sup>92</sup>

20. CIL III 9450, EDCS-29601484  
201/300 d.C.

Praecipio  
libertis liber  
tabusq(ue) meis  
nequis vestr(is)  
in hunc mon(u)  
ment(um) corpus  
aut ossa exterae  
inferat si qui(s) (in apice)  
contemserit tunc  
conlibertis dare  
devebet poenae  
nominae —(denariis) mil(i)ae<sup>93</sup> (sic)

21. CIL III 9503, EDCS-29601536, Salona 154  
359/360 d.C., Manastirine

? (an)nis X et deposita d(ie) VIII Kal(endas)  
(De)cembres consulatu Eusebi (et)  
(Hy)pati et Ursa vixit annis V (et)  
(dep)osita d(ie) Kalendaru(m) April(ium)  
(po)st consulatus s(upra) s(criptum) (alia)  
(co)rpora si quis v(oluerit)  
(su)sum ponere dab(it)  
via ambas /////  
niofita(s)<sup>94</sup>

22. CIL III 9507, EDCS-29601540, Salona 161  
378 d.C., Manastirine

---

<sup>92</sup>.....comprò questo sarcofago per sè e per sua moglie Eustasia col proprio denaro, se qualcuno volesse porre altri corpi sopra questi....

<sup>93</sup>Io ordino ai miei liberti e alle liberte di non permettere ai parenti di porre in questo monumento corpo o ossa straniera, se qualcuno lo violasse dovrà pagare a titolo di pena la *summa sacramenti* ai liberti

<sup>94</sup>....di anni dieci, deposta otto giorni prima delle Kalende di Dicembre, sotto il consolato di Eusebio e Ipazio, e Ursa che visse cinque anni e fu deposta nel giorno delle calende di Aprile, l'anno prima del consolato suddetto. Se qualcuno volesse porre altri corpi sopra dovrà dare....

Fl(avius) Terentius Fl(aviae) Taiasiae ob meritis et fideiita-  
tem  
totiusque sanctitatem arcam posui coniugi  
carissimae et sibi quam a parentibus ipsius suscepi  
annos XVIII qi aequae inlibatae mecum vixit annos XXXII  
tradita sepulturae die Nonarum Septembres dd(ominis) nn(ostris)

Valente VI et Vaientiniano iterum Augg(ustis) cons(ulibus)  
si quis vero supir duo coriora nosira aliut/d  
corpus volverit ordinare dabit fisci viribus  
argenti pondo quindecim<sup>95</sup>

23. CIL III 9535, EDCS-29601566, Salona 477  
351/400 d.C.

s ex cornicular(io et)  
anea h(onesta) f(emina) filia Apri a (ni)  
(hunc sarcof) ?? a gum vivi sibi po(suerunt) (si quis corpus  
aliud)  
(post ob)itum eorum super (haec ponere voluerit inferet)  
(ecclesiae) (c)at(h)ol(icae) Salonit(anae)<sup>96</sup>

24. CIL III 9541, EDCS-47800470, Salona 538  
301/450 d.C.

i latin  
(vixit annos) XXXIII fx prov(incia) (Hi)span(ia)  
*O con punto al centro*(si quis) vellit aperirf  
(hanc arcam et corp)us vexare infe(ret)<sup>97</sup>

25. CIL III 9565, EDCS-29600220, Salona 391  
301/400 d.C., Chiesa di Manastirine

<sup>95</sup>Io, Flavio Terenzio, in ragione dei suoi meriti, della sua fedeltà e della santità della sua persona, ho fatto erigere questo sarcofago per Flavia Taiasia, la mia carissima moglie e per me stesso, io ho RECUE i suoi parenti a diciotto anni e che visse con me per trentadue anni. Consegnata alla sepoltura nel giorno delle none di Settembre sotto il sesto consolato di Valente e il secondo consolato di Valentiniano, Augusti. Se qualcuno sopra i nostri corpi volesse porre altri corpi dovrà dare agli uomini del fisco quindici libbre d'argento

<sup>96</sup>.....da vivi per sè posero, se qualcuno dopo la loro morte volesse porre un corpo sopra questi, dovrà dare alla Chiesa Cattolica Salonitana...

<sup>97</sup>Visse trentatré anni dalla provincia di Spagna, se qualcuno volesse aprire questo sarcofago e disturbare il corpo, dovrà pagare..

Aur(elius) Maio (rinus(?) hunc)  
 (sarco)fagum ////////////// (=sibi comparavit de su)  
 o labore //////////////  
 o meos //////////////(i quis extraneus)  
 autem ////////// (voluerit super meum)  
 (corpus)<sup>98</sup>

## 26. CIL III 9567, EDCS-29600222, Salona 82 Manastirine

Aur(elius) Secundus  
 qui cunparabid ab Au(relio)  
 Alexsio piscina(m) at dua  
 corpura deponenda me  
 um et co(n)iuge(m) meam Re  
 nata(m) et nefas quadrarit  
 nobis parentib(us) ut pureremu/poneremu(s)  
 sic filiam nostram in (h)a(n)c pisci  
 na(m) sane coniuravit ut su  
 pra biroiniam/virginiam sua(m) nul(lum)  
 (aliud corpus)<sup>99</sup>

27. CIL III 9568, EDCS-48100006, Salona 234  
301/400 d.C., Manastirine

Aur(elius) T(????)ianus hunc sarcofa  
 gum (ordinavi Aurelio Iovino et Flaviae  
 Poten[tiae] (uxori suae si quis super)  
 nostr (a corpora aliud corpus pone)  
 re v (oluerit)  
 (ar)gen(ti pondo)<sup>100</sup>

28. CIL III 9569, EDCS-29000272, Salona 231  
351/450 d.C., Basilica di Manastirine

Aur(elius) Tegri(s) hu(nc) sarco

<sup>98</sup>Aurelio Maiorino comprò per sè questo sarcofago con il suo denaro.... se qualcuno estraneo volesse porre sopra me....

<sup>99</sup>Aurelio Secondo che si procurò da Aurelio Alessio una conca per depositarci due corpi, il mio e di mia moglie Renata e non essendo conforme secondo la legge, per i nostri parenti, abbiamo posto nostra figlia in questa tomba, si giurò che nessun altro corpo (fosse posto) sulla *virginia* sotto la pena di...

<sup>100</sup>Aurelio T...iano ordinò questo sarcofago per Aurelio Iovino e per sua moglie Flavia Potenza, se qualcuno volesse porre un altro corpo sopra i nostri corpi, libbre d'argento...



Figura 4.7: EDCS 29000272

fagum do(n)avi(t) Aur(elio) Ma  
 rati et u(xo)ri e(i)us Filefae *sic*  
 si quis su(per haec) d(uo) aliut cor  
 pus pon(e)re volu(e)rit dare de(bebit ec)  
 clesi(ae) (argenti pondo quinque)<sup>101</sup>

29. CIL III 9585, EDCS-29600237, Salona 221  
 331/400 d.C., Manastirine

*in operculo: SIMBOLO XP ALFA OMEGA*  
*a* Fl(avius) Virgilianus qui bixit annus  
 XXX et Aur(elia) Ursilla oxor eius qui  
 se vivi sibi urdenaverunt (h)unc sartofa  
 gum si quis autem voverit super h(a)ec d  
 uo corpora punere infere t/h *sic*  
*b* ec(c)liseae argenti libras quinquem *sic*<sup>102</sup>

30. CIL III 9597, EDCS-29600249

*ai due lati sono parzialmente visibili due figure una togata e  
 l'altra palliata BULIC*  
 (V)iventiae  
 (coniugi suae dil)ectissimae

<sup>101</sup>Aurelio Tegre donò questo sarcofago a Aurelio Marato e a sua moglie Filefa, se qualcuno volesse porre un altro corpo sopra questi, dovrà dare alla Chiesa cinque libbre d'argento

<sup>102</sup>Flavio Virgiliano che visse trenta anni e Aurelia Ursilla sua moglie, da vivi per sè ordinarono questo sarcofago, se qualcuno volesse porre sopra questi due corpi dovrà dare alla Chiesa cinque libbre d'argento

et sibi Val(er)ius Felix  
 depositus VII Idus Nov(embres) qui vixit an  
 nos LXV quod si quis eam arc(am) post  
 obit(um) eius aperire vover(it) inf(erre) d(e)b(ebit) ec  
 clesiae ////////////// = (de(nariorum) fol(les)) mille in qua sunt  
 (filiae Grae)cina et Proculina<sup>103</sup>

31. CIL III 9604, EDCS-29600255, Salona 537  
 331/350 d.C., Manastirine

que exec (uta est???)  
 suo sec  
 moniiani *matrimoni annos???*  
 (si) quis su(per hoc corpus aliud)  
 (volu)erit pone(re)  
 (inferet)<sup>104</sup>

32. CIL III 9655, EDCS-47800754, Salona 533  
 301/350 d.C., Manastirine

si quis putaverit  
 debebit dare aec(c)lesiae designatae(?)  
 cius die VI Idus M  
 MB<sup>105</sup>

33. CIL III 9661, EDCS-30000175, Salona 528  
 IV/V secolo d.C., Manastirine

(pon)e r (e voluerit)  
 (d)avit ec(c)les(iae)  
 (quinq)ua(ginta)<sup>106</sup>

34. CIL III 9662, EDCS-30000176, Salona 700  
 301/430 d.C.

(du)lciss(im)  
 si quis su(per ea corpo)

<sup>103</sup>A Viventia sua moglie carissima e per sè Valerio Felice deposto sette giorni prima delle idi???? di Novembre che visse per sessantacinque anni, se qualcuno dopo la morte volesse aprire questa arca, dovrà dare alla Chiesa mille folles di denaro, nella quale sono le figlie Graecina e Proculina.

<sup>104</sup>.....se qualcuno sopra questo corpo volesse porne un altro, dovrà dare...

<sup>105</sup>Se qualcuno corrompesse, dovrà dare alla Chiesa designata....

<sup>106</sup>(Se qualcuno) volesse porre....dovrà dare alla Chiesa cinquanta....

ra volu(erit aliud ponere in)  
fere(t)<sup>107</sup>

35. CIL III 9665, EDCS-30000178, Salona 740  
Ante 450 d.C., Klis

(si quis supe)r no(stra aliud)  
(corpus po)nere bi (dat?)  
(ecc)lesi(a)e Ra(vennatu)m<sup>108</sup>

36. CIL III 9672, EDCS-30000183, Salona 633  
351/400 d.C., sorgenti Jardo

moi  
conbives meis si quis cor(pus) (aliud)  
(super hoc ponere v)oluerit p(o)ena dare debebit I  
meo argenti libras quinq(ue)<sup>109</sup>

37. CIL III 9674, EDCS-30000184, Salona 654  
301/450 d.C.

s qui vixit annos  
nonaginta  
lia Ammi  
qui vixit ann(os)  
quod si quis supra  
ea corpora aliud volue  
rit ponere inferet  
aur(i) primi lib(ras)<sup>110</sup>

38. CIL III 13892, EDCS-31900038, Salona 409  
350/400 d.C., Chiesa di Zrnovnica

Iulia Vera .....vi  
va sibi posuit sub con  
dicione ut si quis aliud corpus su  
per corpus suum ponere voluerit, in

<sup>107</sup>dolcissim...., se qualcuno volesse porre sopra il suo corpo un altro corpo, dovrà dare...

<sup>108</sup>Se qualcuno sopra i nostri corpi volesse porre un altro corpo dovrà dare alla Chiesa di Ravenna...

<sup>109</sup>...se qualcuno volesse porre un altro corpo sopra questo, come pena dovrà dare....cinque libbre d'argento.

<sup>110</sup>...che visse novanta anni.....Ammi che visse anni....se qualcuno sopra quella volesse porre altri corpi, dovrà dare.....una libbra d'oro

feret ecclesiae Salonitanae  
sia<sup>111</sup>

39. CIL III 13917, EDCS-31900050, Salona 134  
Sustjepan

D(is) M(anibus)  
Aur(elius) Castinus  
Aeli(ae) Iobin(a)e uxori  
infelicissim(a)e qu(a)e  
vixxit an(nos) XXVI si qu  
is autem voluerit  
super h(a)ec trea cor  
pora ponere volu  
erit inf(e)rr(et) d(ecreto) f(olles) *simbolo infinito*(mille)  
curiae nostr(a)e<sup>112</sup>

40. CIL III 14924, EDCS-30200429, Salona 230  
301/400 d.C., Manastirine

(Aur(elius) Campin Maetiiliipii)  
arcam et  
inacresal/compar(avimus ab Aurelia)  
tina c(i)ve(s) Salonitana sol(idis?) auri  
sex si quis voluerit corpus aliud  
ponere poenae non minus  
criy  
nim  
n<sup>113</sup>

41. Salona 110, EDCS-48000065  
Chiesa di Gospe od Spinuta

m(enses) III et Un  
dem et Messiai  
ROV i(n)comparabili

<sup>111</sup> *Iulia Vera...pose per sè sotto la condizione che se qualcuno volesse porre sopra il suo corpo un altro corpo, dovrà dare alla Chiesa di Salona...*

<sup>112</sup> Agli dei Mani. Aurelio Castino alla sfortunata moglie Aelia Iobina che visse ventisei anni, se qualcuno volesse sopra questi tre??? porre altri corpi, dovrà dare per decreto alla nostra curia...folles.

<sup>113</sup> Aurelio Campin..... abbiamo comprato un'arca da Aurelia...cittadina salonitana e (posta in chiesa?), se qualcuno volesse porre un altro corpo come pena non meno di....

RIODEIVENI s(i) quis super  
 nostra corpora aliud ponere volueri  
 t inf(eret) hec[clesiae  
 d(is) M(anibus)<sup>114</sup>

42. CIL III 9582-12872, Salona 610  
 V secolo d.C.

C fabrece  
 IIA  
 (ec)clesi(ae salonitanae)  
 decies centena milia  
 et rei publicae inferet folles numero quinquaginta<sup>115</sup>

43. CIL III 9508, EDCS-29601541  
 382 d.C., Manastirine

Si q(u)is super hunc corpus alium  
 corpus ponere voveret in *sic*  
 feret ec(c)lesiae argenti p(ondo) X  
 Fl(avius) Theodotus curator rei p(ublicae)  
 peregrinum filium in lege  
 sancta c(h)ristiana collo  
 cabi eum depos(i)tio(ne)  
 domnonis die III kal(endas) de  
 (c)enbris con(sule) Antonio.<sup>116</sup>

curator rei publice affida il corpo alla chiesa

44. CIL III 13124, EDCS-25300544, Salona 91  
 426/430 d.C., Crikvine (Vranjic)

Hic requiescit in pace Duion(a) ancilla Ba  
 lentes sponsa Dextri deposita est III  
 Idus Sept(em)b(res) consulatu d(omino) n(ostro) Theodosio  
 Aug(usto) XII(I) et Valentiniano A(u)g(usto) bis cc(on)ss(ulibus)  
 adiu

<sup>114</sup>.....se qualcuno sopra i nostri corpi volesse porre un altro corpo, dovrà dare al fisco della Chiesa...Agli dei Mani.

<sup>115</sup>...alla chiesa salonitana.....e allo stato cinquanta folles

<sup>116</sup>Se qualcuno sopra i nostri corpi volesse porre un altro, dovrà dare alla Chiesa dieci libbre d'argento. Flavio Teodoto amministratore statale, collocai il figlio pellegrino come santa consuetudine cristiana, la sua deposizione..... di Dicembre, sotto il consolato di Antonio.



ro per deum et per leges C(h)ristianor(um)  
 ut quicumque extraneus voluerit al  
 terem corpus ponere voluerit det  
 ec(c)lesi(a)e cat(h)olic(a)e Sal(onitanae) aur(i) —(libras?) III<sup>117</sup>

45. CIL III 9533  
 401/500 d.C., Manastirine

*in operculo*In hunc sartofagum posita est Benina *H f matrona*  
*fL* marcianni memorl qui visxit an XXV siq  
 vis extraneus ponere voluerit det fisco auri lib III<sup>118</sup>

46. CIL III 2098, EDCS 27700144  
 151/300 d.C.

D(is) M(anibus)  
 L(ucius) Pomponius Draco  
 Aug(ustalis) vivus posuit sibi  
 et Iuliae Anniae co(n)iu(gi)  
 suae veto autem in h[a]c arca  
 alium corpus inferri aut ossua  
 poni si q(u)is autem intuleri[t] dabit  
 r(ei) p(ublica) Salonitanorum [HS] n(ummum) X(milia) et  
 ne quis ante arca[m hanc aliam ponat] *sic*  
 r p salonitanorum iis n X E<sup>119</sup>

47. CIL III 1966, EDCS-27500051

Quisq(ue) in eo vico stercus non posu  
 erit aut non cacaverit aut non m  
 iaverit habeat illas propitias  
 si neglexerit viderit<sup>120</sup>

<sup>117</sup>Qui riposa in pace l'ancilla Duiona, serva di Valente e sposa di Dexter. è stata inumata il terzo giorno delle idi di Settembre (11 Settembre) durante il tredicesimo consolato di nostro signore Teodosio, Augusto, e il secondo consolato di nostro signore Valentiniano, Augusto, consoli. Giuro per Dio e per le leggi cristiane che chiunque estraneo voglia porre un altro corpo, dovrà dare alla chiesa cattolica salonitana tre libbre d'oro

<sup>118</sup>In questo sarcofago è posta la matrona Benina figlia di Marciano il quale visse venticinque anni. se qualche estraneo volesse porre, dovrà dare al fisco tre libbre d'oro

<sup>119</sup>Agli dei mani, Lucio Pomponio Dracone Augusto da vivo pose per sè e per Iulia Annia sua moglie, se qualcuno volesse porre in questa arca un altro corpo dovrà dare allo stato salonitano....

<sup>120</sup>Chiunque non ponga sterco in questo luogo o non defechi o urini, possa avere tutte le cose favorevoli, se si trascurerà l'avvertimento, si faccia attenzione.?

48. EDCS-10101269, Salona 718

BICER  
 aur(i) IIII  
 (si quis post obitum nostrum)<sup>121</sup>

49. EDCS-10101274, Salona 278  
 301/400 d.C., Manastirine

Arca Quiriacet(is)  
 si quis voluerit  
 ape(r)ire det arg  
 enti pondo quinque<sup>122</sup>

50. Salona 732, EDCS-10101277  
 351/400 d.C., Manastirine

IS  
 (si quis aute)m su(per)  
 volu(erit)  
 p(ondo) V<sup>123</sup>

51. Salona 589, EDCS-10101278  
 351/450 d.C., Manastirine

si quis s)uper h(a)ec co(r)pora aliud  
 (ponere voluerit i)nter ec(c)lesi[ae]<sup>124</sup>

52. Salona 131, AE 2010-1173, EDCS-48000077  
 371/450 d.C.

D(ep)  
 inn(o)  
 si quis (vo)  
 luerit de(t)<sup>125</sup>

53. Salona 333, EDCS-48100034

n si quis v(oluerit)<sup>126</sup>

<sup>121</sup>??? quattro d'oro, se qualcuno dopo la nostra morte..

<sup>122</sup>Arca di Quiriace, se qualcuno volesse aprirla dovrà dare cinque libbre d'argento

<sup>123</sup>...se qualcuno volesse porre sopra, cinque libbre..

<sup>124</sup>se qualcuno sopra questi corpi volesse porne altri, dovrà dare alla chiesa..

<sup>125</sup>Deposto/a....se qualcuno volesse...dovrà...

<sup>126</sup>..se qualcuno volesse..

54. Salona 383, EDCS-47700119  
IV d.C., parcella 3833/1

(Aur(elius) et A)urelia Max(ima vivi)  
(sibi posuer)unt et Au(relio)  
(fil)io infe(licissimo)  
(qui vixit) ann(os) XIII (si quis vo)  
(luerit po)st obitu(m nostrum)  
(hic poner)e exter(um corpus)<sup>127</sup>

55. Salona 552, EDCS-47800477  
IV/V secolo d.C.

es  
(si quis super) hoc  
(corpus aliud corpus ponere volu)erit  
E<sup>128</sup>

56. Salona 567, EDCS-47800486

(si quis super h)oc cor(pus aliud ponere voluerit)  
(inferet ec)clesiae<sup>129</sup>

57. Salona 576, EDCS-47800493  
IV/V secolo d.C.

am  
(si quis aliud) corpus in ho(c sarcofagum ponere voluerit)<sup>130</sup>

58. Salona 588, EDCS-47800504  
Post 350 d.C., Kapliuc

s  
K(alendas) Oc(to)b(re)s (si quis aliud corpus)  
(in hunc sarcofag)um pone(re voluerit det)  
(argenti) libr(as) VI<sup>131</sup>

<sup>127</sup> Aurelio e Aurelia Massima da vivi per sè posero e per il sfortunato figlio Aurelio che visse tredici anni, se qualcuno volesse dopo la nostra morte porre in questo luogo un corpo estraneo...

<sup>128</sup> ...se qualcuno sopra questo corpo volesse porne un altro..

<sup>129</sup> ..Se qualcuno sopra questo corpo volesse porne un altro, dovrà dare alla chiesa...

<sup>130</sup> ..se qualcuno volesse porre in questo sarcofago un altro corpo...

<sup>131</sup> ...Calende di Ottobre, se qualcuno volesse porre in questo sarcofago un altro corpo, dovrà dare sei libbre d'argento

59. Salona 590, EDCS-47800505  
351/430 d.C., Hortus Metrodori

(si) quis po(nere voluerit)<sup>132</sup>

60. Salona 591, EDCS-47800506  
375 d.C., anfiteatro

IATOR  
re dabi(t)  
lib(ras) XX<sup>133</sup>

61. Salona 594, EDCS-47800507  
351/400 d.C.

PR  
(si quis ali)ud corpus su(per ponere)  
(voluerit det) aec(c)laesiae<sup>134</sup>

62. Salona 604, AE 2010-1201, EDCS-47800516  
400/450 d.C.

Pos  
simo si quis voluerit  
corpor(a ecclesiae)  
cat(h)olic(ae)<sup>135</sup>

63. Salona 605, AE 2010-1202, EDCS-47800517  
301/350 d.C.

(qu)od si quis aliud in [hoc sarcofagum]  
(corpus ponere voluerit thesau)rariis infer(e)t r(ei) p(ublicae)  
—(denariorum) fol[les]<sup>136</sup>

64. Salona 640, EDCS-47800531  
301/350 d.C., parcella 3833/1

---

<sup>132</sup>Se qualcuno volesse porre...

<sup>133</sup>...dovrà dare venti libbre..

<sup>134</sup>..se qualcuno volesse porre sopra un altro corpo dovrà dare alla chiesa...

<sup>135</sup>...se qualcuno volesse...corpi...alla chiesa cattolica

<sup>136</sup>se qualcuno in questo sarcofago volesse porre un altro, dovrà dare allo stato *folles* di denari dai tesori (?)

(vivid) s)ibi pos(uit)  
 (si quis post) obitum (meum)  
 (in hanc arca)m aliu(d)  
 (corpus) super h(oc ponere voluerit)  
 inf(eret) r(ei) [p(ublicae)]<sup>137</sup>

65. Salona 644, EDCS-47800532  
 IV/V d.C.

(i)nferet ec(c)les(iae)  
 arg(enti) p(ondo) X<sup>138</sup>

66. CIL III 2666, Salona 503, EDCS-28100172  
 IV/V secolo d.C., Manastirine

depositus III K(alendas)  
 (si quis) voluer(it) super  
 ec(c)lesi(a)e arg(enti) li  
 bras<sup>139</sup>

67. CIL III 6399, Salona 450, EDCS-27800687  
 401/450 d.C., Kapljuc

Hic in pace iacet Leontius ex optione  
 officio magistri eq(uitum) et peditum quem  
 terra extera duxit qui vixit annos XL  
 vitam Alte(na) Roma(na) qu(a)e servivit an  
 nos XVI coniugi caro in qu(a)e arca si  
 quis cum suis et Altenam Romanam  
 dederit corpus de(t) (h)ec(c)lesiae paenam  
 auri pondo duo depositum in die  
 VII Idus Iunias<sup>140</sup>

68. CIL III 9618, Salona 171, EDCS-29600270  
 398 d.C.

<sup>137</sup>Da vivo pose per sè, se qualcuno dopo la mia morte volesse porre un altro corpo sopra questo, dovrà dare allo stato

<sup>138</sup>dovrà dare alla chiesa dieci libbre d'argento

<sup>139</sup>Deposto tre giorni prima delle Calende, se qualcuno volesse sopra.....alla chiesa..libbre d'argento

<sup>140</sup>Qui giace in pace Leonzio per scelta d'ufficio del maestro dei cavalieri e dei fanti il quale (maestro) Leonzio? condusse per terra straniera, visse per quaranta anni per l'Alta Roma che servì sedici anni, al caro coniuge in quell'arca, se qualcuno con i suoi e l'Alta Roma....dovrà dare alla chiesa una multa di due libbre d'oro, deposto nel settimo giorno prima delle Idi di Giugno.

d(omino) n(ostro) Honorio Aug(usto) IIII et Euty  
 (c)hiano // Si quis  
 ose  
 O // Bonae m(emoriae) M  
 Valentinia (d)eposit(us?)<sup>141</sup>

69. CIL III 9658-12841, Salona 704, EDCS-47901306  
 350/400 d.C.

NASS  
 (depositu)s die Idus  
 (i)n f(i)sc(um) arg(enti) p(ondo) dec(em)<sup>142</sup>

70. CIL III 9664, Salona 540, EDCS-47800471  
 IV/V secolo d.C.

(qu)od s(i)  
 (c)orpora  
 (ecc)lesi(a)e<sup>143</sup>

71. CIL III 9666, Salona 449, EDCS-29900044  
 V/VI secolo d.C., Manastirine

Ego Iuvinus ost(i)arius (sanctae ec)  
 clesiae Salonit(anae hanc)  
 a(rcam)<sup>144</sup>

72. CIL III 9667, Salona 526, EDCS-30000180  
 IV secolo d.C., Manastirine

(c)ompar(avit si quis pos)  
 t obitu(m) nos(trum volu)  
 erit inferet fisco<sup>145</sup>

73. CIL III 9668-12841a, Salona 530, EDCS-47800752  
 IV/V secolo d.C.

<sup>141</sup>...sotto il quarto consolato di Onorio, Augusto, con Eutichiano per collega. Se qualcuno...buona memoria, Valenzia...ha eretto questo sarcofago.

<sup>142</sup>...deposto nel giorno delle Idi, nel fisco dieci libbre d'argento

<sup>143</sup>che se..i corpi...alla chiesa

<sup>144</sup>Io Giovino sagrestano della Santa Chiesa Salonitana questa arca...

<sup>145</sup>comprò, se qualcuno dopo la nostra morte volesse...dovrà dare al fisco

(Si quis s)uper hoc a(liud corpus ponere)  
 (voluerit d)ebebit fisci v(iribus)  
 emptum Sabi  
 (s)olides nove(m)  
 s Maias  
 EM<sup>146</sup>

74. CIL III 9670, Salona 348, EDCS-48100044  
 401/600 d.C., Manastirine

si quis aliud corpus supra  
 (poner)e voluer(it)  
 (poena)e nomin(e)  
 (fi)sc(o)<sup>147</sup>

75. CIL III 9671, Salona 702, EDCS-30000182  
 IV/V secolo d.C.

IIOVS  
 (d)epositio  
 (volueri)t det f(isco)<sup>148</sup>

76. CIL 03, 9675, 2870b, 12870e, Salona 350, EDCS-10101279  
 301/400 d.C., Manastirine

OR  
 (volue)rit dare de(bebit)  
 (po)ndo quinque<sup>149</sup>

77. CIL III 9676, Salona 616, EDCS-30000185  
 350/400 d.C., Manastirine

(vol)uerit  
 (libra)m I<sup>150</sup>

78. CIL III 9677-12883, Salona 615, EDCS-47800521  
 Ante 450 d.C., Manastirine

---

<sup>146</sup>Se qualcuno sopra questo volesse porre un altro corpo dovrà dare agli uomini del fisco....nove soldi...

<sup>147</sup>Se qualcuno volesse porre sopra un altro corpo, al fisco sotto pena del nome...

<sup>148</sup>..volesse..dovrà dare al fisco..

<sup>149</sup>volesse, dovrà dare cinque libbre..

<sup>150</sup>volesse..una libbra..

NIV  
 si quis a(utem super haec)  
 (corpor)a alui(d ponere voluerit)<sup>151</sup>

79. CIL III 9678, Salona 522, EDCS-30000186  
 301/400 d.C.

LG  
 e fata  
 AE arcam  
 (posuit si q)uis volue  
 (rit)VVM po  
 (nere)<sup>152</sup>

80. CIL III 9679, Salona 520, EDCS-30000187  
 301/450 d.C.

niae  
 (si) quis  
 M arcam  
 (p)osuerit<sup>153</sup>

81. CIL III 9681, Salona 703, EDCS-30000189  
 IV secolo d.C.

O (si quis)  
 (post obitu)m nos(trum)  
 (aliud co)rpus (ponere voluerit)<sup>154</sup>

82. CIL III 9683, Salona 525, EDCS-30000191  
 Ante 450 d.C.

(vol)uerit da  
 (bit)<sup>155</sup>

83. CIL III 13896, Salona 545, EDCS-47800476  
 301/350 d.C., Manastirine

---

<sup>151</sup> ..se qualcuno volesse porre altri corpi sopra questo..

<sup>152</sup> ..pose un'arca se qualcuno volesse porre..

<sup>153</sup> ..se qualcuno...

<sup>154</sup> Se qualcuno dopo la nostra morte volesse porre un altro corpo..

<sup>155</sup> ..volesse, dovrà dare..



MAI  
 vixit ann(os) m(enses) III d(ies) X d(epositus)  
 (die)r(i)as ali(ud corpus)  
 (si quis in hac a)rca co(ndere voluerit det)  
 —(denariorum) folles<sup>156</sup>

84. CIL III 13964, Salona 88, EDCS-31900091

VIII A  
 ita soro(r)  
 (hanc p)iscina(m) viv(i)  
 I fecerun(t)  
 (si) aliqui(s) ali(ud corpus)  
 ter volue(rit)  
 (co)rpus pon(ere)  
 s obito n<sup>157</sup>

85. CIL III 13965, Salona 553, EDCS-31900092  
 301/350 d.C.

N  
 SCO  
 LETAR  
 (si quis) volueri(t)  
 (inf)eret den(ariorum)  
 (folle)s mill(e)<sup>158</sup>

86. CIL III 14314, EDCS-32300013, Salona 714  
 301/450 d.C.

SAR  
 NE si q  
 (uis autem s)uper ista  
 (corpora nos)tra ali  
 (ud ponere voluerit)<sup>159</sup>

87. CIL III 14912, Salona 497, EDCS-30200424  
 351/400 d.C., Manastirine

<sup>156</sup> ..visse per tre mesi, dieci giorni, deposto il ... se qualcuno volesse porre un altro corpo in quest'arca, dovrà dare...folli di denaro

<sup>157</sup> ...da vivi fecero, se qualcuno volesse porre un altro corpo...dopo la nostra morte...

<sup>158</sup> ..se qualcuno volesse, dovrà dare mille folli di denaro

<sup>159</sup> ..se qualcuno volesse porre altro sopra questi nostri corpi..

I Severus t  
 sentia max  
 (si) quis volu(erit)  
 (aliud corp)us ponere (dabit)  
 argenti p(ondo)<sup>160</sup>

88. Salona 407, AE 1912 44, EDCS-10101730  
 350/400 d.C., Hortus Metrodori

Fl(avius) Valerianus d(e) n(umero) sagittario  
 rum centenarius in hoc (i)sepul  
 crum voluerit super hoc co  
 rpus aliquis (voluere) alium  
 ponere dabit in ec(c)lesia aur  
 i p(ondo) III<sup>161</sup>

89. Salona 141, EDCS-10101268  
 301/400 d.C., Manastirine

Aur(elius) Fortuni  
 us pet(i)tu(s) a con  
 iuge sua Aur(elia)  
 Vernantilla  
 sorori su(a)e Urs(a)e  
 qu(a)e vixit ex cari  
 tate eorum sine ullo  
 debito Aur(elius) Fortuni  
 us concessit locu(m)  
 si quis autem filio me  
 o Vermatiano post o  
 bitum eorum Ursa Ver  
 nantilla Fortunium quin  
 tum ponere voluerit da  
 bit ec(c)lesi(a)e argen(ti) po(ndo) V<sup>162</sup>

<sup>160</sup>Severo....se qualcuno volesse porre, dovrà dare...libbre d'argento

<sup>161</sup>Flavio Valeriano centurione del numero degli arcieri in questo sepolcro, se qualcuno volesse sopra questo corpo porre un altro, dovrà dare alla chiesa tre libbre d'oro

<sup>162</sup>Aurelio Fortunio richiesto da sua moglie Aurelia Vernantilla per la sorella Ursa che visse con l'amore di quelli senza alcun debito, Aurelio Fortunio concesse il luogo, se qualcuno oltre a mio figlio Vermaziano Fortunio quinto volesse porre, dovrà dare alla chiesa cinque libbre d'argento

90. Salona 158, EDCS-10101256  
375 d.C., Manastirine

VI  
IAIII V  
(virg)ini(a)e (q)uod s(i ali)us ni  
iit es ianus ponere volueri(t det)  
ec(c)lesiae s(upra) s(criptae) argenti pondo decem  
post cons(ulatam) d(omini) n(ostri) Gratiani Aug(usti) III  
et Equiti v(iri) c(larissimi) c(onsulibus)<sup>163</sup>

91. EDCS-43700616

(quicumque man)sioni (meae aliud corpus intulerit)  
(dare debet ecc)lesiae argen(ti libras)  
(d)ecurialibus meis  
(non min)us quinque ut ex ea u(sura)  
(nataliciorum me)orum solemnna mihi fac(erent)<sup>164</sup>

92. Salona 571, EDCS-10101200  
301/450 d.C., Manastirine

o dulcis(s)i(mo coniugi cum quo)  
(conc)orditer vix(it ann(is))  
(men)se I et frater  
(obseq)uen(t)issimu(s)  
(pos)uit arca(m)  
(s)i quis au(tem in hac)  
(ar)ca aliu(d corpus ponere)  
(voluerit)<sup>165</sup>

93. Salona 69, AE 2005, 01187 EDCS-10000231  
271/330 d.C., Chiesa di S. Nikolaus

(hanc sepultu)  
ram si qu(is de)asciare volu

<sup>163</sup>...se qualcuno...volesse porre, dovrà dare alla chiesa sopra scritta dieci libbre d'argento, in seguito al consolato del nostro signore Graziano Augusto III e sotto il consolato degli illustri uomini dei Cavalieri

<sup>164</sup>..chinque volesse porre un altro corpo nel mio sarcofago....dovrà dare alla chiesa...libbre d'argento, ai miei decuriali? non meno di cinque da quel patrimonio dei miei natali (?)...?

<sup>165</sup>...al dolcissimo coniuge con quale vissi in armonia per....anni, un mese e il fratello benigno pose quest'arca, se qualcuno volesse porre in quest'arca un altro corpo..

erit habe(at ir)ata numina  
 quidquid (Rom)ani sive Iud(a)e  
 i vel C(h)ris(s)(t)i(ani)  
 colent e(t deo)s Manes unus  
 quisque quot sibi fi  
 (e)ri non vu(lt)  
 facere non  
 debet<sup>166</sup>

94. Salona 598, EDCS-10000736  
 400/450 d.C., Saint Rainier

GSS ind(ictione) XIII di(e)  
 S dab(it) Aec(c)l(esiae) S(alonitanae)  
 S p(ondo) V S<sup>167</sup>

95. Salona 137, EDCS-10101241  
 301/400 d.C., Manastirine

ntosi  
 (si)bi posuit et Aurel(iae)  
 ntiae uxori suae o(b)  
 (seq)uentissimae et filiae Ur(sae)  
 (dul)c(iss)imae quae vixit ann(os)  
 (s)i quis super tria c(orpora)  
 (nostra a)liut corpu(s) ponere voluerit<sup>168</sup>

96. Salona 55-70-98, EDCS-42600029

Veneriae Ia(si quis super hoc) corp(us)  
 e marit EIVM  
 IT<sup>169</sup>

97. Salona 543, EDCS-47800474  
 301/450 d.C., Manastirine

<sup>166</sup>questa sepoltura, se qualcuno volesse violarla, abbia i numi adirati sia che venerino (gli dei) Romani, sia che siano Giudei, sia che siano Cristiani, sia che venerino gli dei Mani, non vogliano fare (ciò) tutti quelli che...non debba..

<sup>167</sup>secondo testimonianza nel trecicesimo giorno, dovrà dare alla chiesa salonitana cinque libbre..

<sup>168</sup>per sè pose e per sua moglie Aurelia benigna e per la dolcissima figlia Ursa che visse...se qualcuno sopra i nostri tre corpi volesse porne un altro..

<sup>169</sup>...se qualcuno sopra questo corpo...

(si quis v)olu(erit)  
(a)perire<sup>170</sup>

98. Salona 559, EDCS-47800480  
Ante 450 d.C., anfiteatro

mqu  
m aper(ire voluerit) se qualcuno volesse aprire...

99. Salona 565, EDCS-47800484  
IV/V secolo d.C., Zrnovnica

aliud corpus  
ponere v(oluerit in)  
feret ec(c)le  
sia(e)<sup>171</sup>

100. Salona 569, EDCS-47800488

olo  
(si qu)is vo  
(luerit aliud cor)pus  
(ponere) en<sup>172</sup>

101. Salona 570, EDCS-47800489  
IV/V secolo d.C.

SCA  
OSO  
(han)c arcam ap(e)  
(rire voluerit) ec(c)(l)  
(esiae)<sup>173</sup>

102. Salona 574, EDCS-47800491  
Ante 450 d.C., parcella 3038

ISC  
(ap)erire v(oluerit)<sup>174</sup>

---

<sup>170</sup>se qualcuno volesse aprire...

<sup>171</sup>..se qualcuno volesse porre un altro corpo, dovrà dare alla chiesa...

<sup>172</sup>..se qualcuno volesse porre un altro corpo...

<sup>173</sup>...questa arca aprire, alla chiesa..

<sup>174</sup>..volesse aprire...

103. Salona 597, AE 2010-1195, EDCS-47800510  
301/350 d.C., porta Aurea

ere  
e quod si q(uis)  
sciat se capi(tali poena)<sup>175</sup>

104. Salona 601, AE 2010-1198, EDCS-47800513  
IV secolo d.C.

(si qui)s voluerit a(perire)  
det p(o)ena<sup>176</sup>

105. Salona 708, EDCS-47800393  
350/400 d.C.

os  
(si quis volue)rit det  
III <sup>177</sup>

106. Salona 634  
301/350 d.C., Battistero

a arcam ///(viv)//  
sibi posu/// si quis  
post haec aliud corpus supe  
r haec duo corpora pone  
re voluerit///  
rei p(ublicae)///<sup>178</sup>

107. Salona 602  
351/400 d.C., Japirko Necropoli

CV///  
vivi sibi po(suerunt /// quo)  
d si quis enim///<sup>179</sup>

108. Salona 563  
301/400 d.C.

---

<sup>175</sup>...che se qualcuno volesse.....alla pena capitale

<sup>176</sup>...se qualcuno volesse aprire, dovrà dare come multa...

<sup>177</sup>...se qualcuno volesse, dovrà dare...

<sup>178</sup>..un'arca...da viv...per sè pos...se qualcuno volesse porre un altro corpo sopra questi due corpi, ....allo stato

<sup>179</sup>...da vivi per sè posero...che se qualcuno..

/// I si q(uis ///)  
 /// viri ///<sup>180</sup>

109. Salona 338  
 301/450 d.C., Porta Cesarea

/// nos ///  
 (si) quis cuntra ///<sup>181</sup>

110. Salona 551, CIL III 13120  
 351/450 d.C.

/// (du)lcissima(e ///)  
 ///s fratri ///  
 ///si quis i(n ///)  
 ///AN///// <sup>182</sup>

111. Salona 709, CIL III 12882c  
 401/470 d.C.

/// si quis/// volue(rit) ////<sup>183</sup>

112. Salona 549, CIL III 13174  
 351/430 d.C.

/// (si) quis  
 (autem supra h)aec duo  
 (aliud pon)ere vo  
 (luerit corpu)s infe  
 (ret /// s)anctae  
 ecclesiae<sup>184</sup>

113. Salona 405, CIL III 9087-12841  
 301/400 d.C.

///NSI A ///  
 //I II Fl(avio) Q///  
 (pie]ntissimo ///

---

<sup>180</sup>se qualcuno...agli uomini..

<sup>181</sup>...se qualcuno contro...

<sup>182</sup>alla dolcissima.....se qualcuno...

<sup>183</sup>...se qualcuno volesse...

<sup>184</sup>..se qualcuno sopra questi due volesse porre un altro corpo, dovrà dare alla santa chiesa...

/// quod si qu(is///)  
 /// sup(er /// pone)re<sup>185</sup>

114. Salona 641, CIL III 2635-9673  
 351/430 d.C., Vranjic

I///OIII///  
 (s)arcophagum posuit hic egit  
 commodissima annis XVI  
 (si qui)s alium superponere  
 (voluerit inla)turum auri  
 ///II K(a)l(endas) Ian(uarias)<sup>186</sup>

115. Salona 558, CIL III 14905  
 351/400 d.C.

(quo)d si quis su(per hoc corpus)  
 (alia corpor)a ponere v(oluerit)  
 (inferet ecc)lesiae Salonitanae<sup>187</sup>

116. Salona 723  
 301/400 d.C., anfiteatro

D(is) M(anibus)  
 ///ori(a)e  
 ///sim(a)e  
 /// VD si q(uis) <sup>188</sup>

117. Salona 354, CIL III 8842, 12870  
 151/300 d.C., Manastirine

si quis (/// v)olu(erit ///)  
 (///dabit a)rgen(ti pondo ///)  
 ET F///<sup>189</sup>

118. Salona 529, CIL III 9557  
 351/450 d.C., Manastirine

<sup>185</sup>...a Flavio pientissimo...che se qualcuno sopra...porre..

<sup>186</sup>...pose un sarcifago questo fece realizzare....sedici anni...se qualcuno volesse sovrapporre, ..di oro, ...le calende di Gennaio..

<sup>187</sup>se qualcuno sopra questo corpo volesse porre altri corpi, dovrà dare alla chiesa salonitana..

<sup>188</sup>Agli dei Mani.....se qualcuno..

<sup>189</sup>...se qualcuno...volesse...dovrà dare...libbre d'argento..



(Hic i)acit Ta///  
(/// O)ctob(res) si q(uis voluerit)  
///re det in e(cclesia)<sup>190</sup>

---

<sup>190</sup>Qui giace...Ottobre, se qualcuno volesse....dovrà dare alla chiesa...



# Capitolo 5

## Confronto

### 5.1 La quantità

Studiando le epigrafi di Concordia e Salona il primo aspetto che salta all'occhio è il numero di epigrafi aventi formule di ammonimento contro i violatori di tombe.




Figura 5.1: Numero di epigrafi

Salona vanta un numero superiore di epigrafi sul nostro argomento rispetto a Concordia. La maggior necessità sentita dagli abitanti della cittadina dalmata nel porre messaggi d'ammonimento all'interno delle proprie epigrafi deve forse essere vista come una più alta presenza di casi di violazione di tombe rispetto all'area concordiese. Non ci si deve solo soffermare nell'osservare i numeri, bisogna tener conto anche di altri dati di studio importanti, quali il periodo di datazione, il luogo di sepoltura (come abbiamo visto dallo studio

di S. Lafferty<sup>1</sup>, il luogo di sepoltura svolge un ruolo molto importante), il timore espresso dai proprietari delle tombe (il sepolcro poteva essere violato con diversi scopi), il sesso e il lavoro dei sepolti, la *multa sepulchralis*. Come vedremo a seguito, sono tutti fattori rilevanti per comprendere la necessità degli abitanti di ammonire i passanti.

## 5.2 La datazione

Si può fornire una datazione molto ampia per questo genere: a Salona gli studiosi hanno identificato due iscrizioni di Manastirine come le più antiche del sito, appartenenti al periodo compreso fra il 151 e il 300 d.C.<sup>2</sup>. La più recente<sup>3</sup>, sempre proveniente da Manastirine, è stata datata attorno al V-VI secolo d.C.. La maggior parte delle iscrizioni risale al periodo compreso fra III e IV secolo d.C..

Per poter permettere di avere un quadro cronologico completo delle epigrafi in questione ho creato dei grafici attraverso *Excel*: sull'asse delle ascisse (x) ho registrato i codici delle epigrafi, sull'asse delle ordinate (y) sono indicati i periodi temporali attraverso numeri arabi. Gli spazi vuoti sull'asse delle ascisse corrispondono a quelle epigrafi di cui non è stata stimata una data. Le tavole *Excel* che ho disposto alla fine della tesi seguono l'ordine di queste tabelle cronologiche.

A Concordia le date delle epigrafi non sono ancora state stimate con tanta precisione come per Salona. Si è ipotizzato che la maggior parte delle iscrizioni risalga ad un periodo compreso fra metà del IV e metà del V secolo d.C.. L'epigrafe CIL V 1880 sembra essere di poco più antica delle altre, risale infatti agli inizi del IV secolo, fine prima metà del IV secolo d.C.. L'iscrizione più recente<sup>4</sup>, sembra appartenere alla fine del V secolo d.C..

Per quanto riguarda le epigrafi d'ammonimento Salona sembra attiva dal II secolo d.C. al VI secolo d.C., mentre Concordia risulta essere attiva dagli inizi del IV secolo d.C. al V secolo d.C.. Considerando ciò è possibile affermare che Salona, secondo gli scavi di ambito funerario, ha avuto un periodo di vita più esteso di quello di Concordia, confermando ciò che gli studiosi

---

<sup>1</sup>LAFFERTY, 2014

<sup>2</sup>CIL III 2098, 1986

<sup>3</sup>CIL III 9670

<sup>4</sup>LETTICH 100




Figura 5.2: Datazione delle epigrafi di Salona




Figura 5.3: Datazione delle epigrafi di Concordia

avevano ipotizzato riferendosi anche ad altre tipologie di scavo, dati che ho riportato nel capitolo inerente al *Quadro Geografico* delle due città.

### 5.3 Il luogo di sepoltura

Prendiamo ora in considerazione il luogo nel quale i sepolcri dell'una e dell'altra città erano posti, per definire se vi fosse, a causa dell'ubicazione, maggior possibilità di furti e di violazioni tali da far sentire la necessità di porre epigrafi d'ammonimento.

Il quadro geografico entro cui si trovano le epigrafi dalmate è il seguente:

1. Per 51 epigrafi non è possibile stabilire il luogo di ritrovamento, perchè i *database* e i manuali non forniscono dati a riguardo;
2. Ben 34 epigrafi sono state trovate nella necropoli di Manastirine, posta a Nord del centro abitato;
3. Circa 18 epigrafi sono sparse per la città, rinvenute singolarmente presso: la Porta Cesarea, la Porta Aurea, la necropoli di *Japirko*, la Chiesa di *Gospe...*<sup>5</sup>
4. Solo 3 epigrafi provengono dall'*Hortus Metrodori* ad Ovest della città;
5. Altre 3 epigrafi sono state trovate a *Kapljuc*;
6. 3 epigrafi sono state rinvenute presso la Chiesa di *S. Rainier*;
7. 3 epigrafi provengono dalla vicina *Vranjic*.

La cittadina concordiese registra dati diversi:

1. Ben 43 epigrafi provengono dalla Necropoli di Levante;
2. 19 provengono dal Fondo personale del Conte Persico, non si è riuscito a stabilire quale sia la provenienza;
3. Solo 7 epigrafi sono prive di qualsiasi indicazione riguardante il luogo di ritrovo;
4. 1 epigrafe fa parte del complesso paleocristiano.

---

<sup>5</sup>Si veda la Tavola di Salona per ulteriori informazioni

Come si può notare, la maggior parte delle epigrafi proviene in entrambi i casi dai più grandi cimiteri presenti sul territorio. Gli altri casi d'ammonimento riguardano tombe singole poste probabilmente in luoghi isolati.

## 5.4 Il timore

I testi di ammonimento sono molto ripetitivi, si tratta di vere e proprie formule riprodotte dai lapicidi, leggermente variate forse a discrezione del lapicida stesso, forse a discrezione del committente dell'iscrizione.

Fra i dati analizzabili ho ritenuto interessante osservare quale fosse la tipologia di violazione di sepolcro più temuta dai possessori delle aree sepolcrali. Ho così studiato le formule del *Si quis voluerit* e, tramite un foglio *Excel*, ho creato un grafico che potesse illustrare con chiarezza quali fossero i timori principali.

Si sono venute a formare cinque categorie:

1. *PONERE*: include varianti lessicali come *imponere*, *inponere* e forme coniugate. In questo caso si vieta di porre un altro corpo o oggetto nel sepolcro;
2. *APERIRE*: la semplice apertura del sepolcro costituisce una violazione. L'intento del ladro chiaramente non è aprire la tomba, ma rubare; la tomba si apre con altra finalità, diversa dalla sola apertura della tomba. Si può quindi pensare che vi sia una sorta di volontà di tutelarsi completamente, vietando il passaggio attraverso il quale il violatore, nel suo intento, deve necessariamente passare;
3. *SUPER*: si vieta di sovrapporre qualsiasi cosa sulle tombe;
4. *VIOLARE*: formula probabilmente inclusiva di qualsiasi genere di violazione;
5. *ALTRO*: ho incluso in questa categoria tutto ciò che differisce dalle formule precedenti e quei casi singoli o non abbastanza numerosi perchè potessero essere ritenuti come facenti parti di una vera e propria categoria a se stante. Troviamo qui il divieto di: *desciare*, *ordinare*, *intulere*, *vexare*, *condere*, *putare*, *inferre*, *corrumpere*, *movere*, *vitiare*, *contingere*, *inrumpere*.
6. NON DEFINIBILE: epigrafi mutile, impossibile definire il timore del fondatore.



Dopo aver definito gli elementi facenti parte delle categorie, riporto a seguito i dati ottenuti tramite il mio studio.




Figura 5.4: Il timore di Salona

A Salona il timore maggiore è quello costituito dalla possibilità che qualcuno ponga altri corpi all'interno del sepolcro. Si può dedurre che sia alta la possibilità di riutilizzo dei sarcofagi. Come si può notare, la percentuale di epigrafi mutile è molto alta, questo destabilizza non poco i dati. Possiamo però notare che la terza categoria il cui timore allarmava i proprietari delle tombe sia quella della possibile apertura della tomba. Molto basse rimangono le percentuali delle altre categorie, soprattutto se si considera il vasto numero di epigrafi analizzate.

Il quadro ottenuto dall'analisi dei dati di Concordia è il seguente.

A Concordia il dato ottenuto è molto diverso: ciò che preoccupa maggiormente non è la possibilità che qualcuno possa riutilizzare il sepolcro, ma che esso venga aperto. Il proprietario si tutela da qualsiasi azione il violatore voglia compiere. Seguono questo dato sia l'azione che preoccupa gli abitanti di Salona sia la categoria a cui abbiamo dato nome di *ALTRO*. Interessante notare che la categoria *SUPER* a Concordia non è attestata.

Secondo G. Brusin, i soldati stranieri temevano per le loro tombe, sicuri che i tombaroli preferissero aprire tombe su cui non poteva intervenire la tutela del familiare.<sup>6</sup> A questo si aggiunga che, secondo lo studio effettuato da Lettich, le iscrizioni di militari di origine straniera sono 50, numero molto più alto delle 20 originarie del luogo (se non vi è indicazione di provenienza, sono

<sup>6</sup>LETTICH, 1983, p.33




Figura 5.5: Il timore di Concordia

attribuite alla città stessa).

Lettich, riguardo quel gruppo di epigrafi in cui si esplica il timore di riutilizzo del sepolcro, afferma:

“Le stesse violazioni di sarcofagi, effettuate per introdurre salme di estranei e attestate indirettamente dalle pene pecuniarie comminate sulle epigrafi, dove si tiene evidentemente conto di un abuso corrente, stanno a confermare che la possibilità di procurarsi un sepolcro di pietra era un privilegio riservato a una cerchia non troppo ampia e invidiata da più.”<sup>7</sup>

Si deve tener conto anche dei prezzi di alcuni materiali presenti sul mercato. Come si può immaginare, il marmo è il materiale più costoso e di conseguenza è il materiale più raro da trovare nei monumenti sepolcrali. Erano di uso corrente, per chi se li poteva permettere, sepolcri in pietra o in calcare. Chi invece non era in grado di permettersi nemmeno una spesa minima poteva ricorrere, seppur illegalmente, al riutilizzo di qualche sarcofago. Accade spesso che questo riutilizzo si osservi in archeologia tramite la posizione dei corpi. Le ossa del vecchio “abitante” venivano spostate: il corpo, se ancora integro, veniva spostato possibilmente in posizione fetale; se non più integro, le ossa o i possibili resti, venivano posti in un angolo della tomba.

Rispetto ai dati ottenuti, si giunge alla conclusione che a Salona fossero maggiori i casi di riutilizzo di tombe, mentre a Concordia i casi di riapertura

<sup>7</sup>LETTICH, 1983, p.32

delle tombe. Interessante notare come nel primo caso si utilizzi un lessico più specifico, si intenda vietare un'azione in particolare; si noti invece come nel secondo caso il lessico rimanga generico.

## 5.5 Sepolture maschili e sepolture femminili

Ho cercato di stabilire, attraverso le epigrafi, quanti corpi fossero sepolti, suddividendoli per sesso. Questo perchè, nei luoghi dove solitamente sono stanziati eserciti o bande di armati, spesso le sepolture registrano maggior numero di sepolture maschili piuttosto che sepolture femminili. Non vi era l'usanza nell'Alto Medioevo per le mogli di seguire i mariti nei luoghi d'accampamento; a questo si aggiunga che per lungo periodo le leggi non hanno previsto la possibilità di congiungersi in matrimonio per coloro che decidevano di dedicare la vita al servizio militare.<sup>8</sup>

Nelle 118 epigrafi di Salona i dati registrano innanzitutto un numero altissimo di sepolti di cui non si può sapere il sesso, non ci sono abbastanza indizi per definire con esattezza a quale sesso appartengano. In alcuni casi non è neppure definibile quanti siano effettivamente i corpi riposti nelle arche, ho così stabilito di stimare un corpo per ogni arca, ciò che serve per decretare la fondazione di un sepolcro, sperando di non essermi allontanata troppo dalla realtà. Il numero dei sepolti di cui non è definibile il sesso è quindi stimato, non certo. In secondo luogo si noti come le sepolture maschili equivalgano quelle femminili, indice di assenza di vere e proprie truppe stanziate nel territorio. Fra questi vi sono 19 coppie che hanno eretto la tomba per poter riposare l'uno accanto all'altra minacciando coloro che osino violare la sepoltura. Ancora una volta il degradarsi del supporto scrittoria crea non pochi problemi al nostro studio.

A Concordia la situazione è molto diversa, si osservino i dati ottenuti:

Come si può notare la presenza maschile supera in gran numero quella femminile. Il maggior numero di sepolture maschili piuttosto che femminili è stato interpretato

“come un indice di mobilità e dislocazione dei soldati, che restavano lontani dai loro clan di origine e non erano in grado di formare una famiglia durante il servizio militare, anche perchè una legge, in vigore fino al 197 d.C. vietava ai soldati di sposarsi”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>BARBIERA, 2012

<sup>9</sup>BARBIERA, 2012, Cap.5




Figura 5.6: Sepolture maschili e femminili a confronto, Salona




Figura 5.7: Sepolture maschili e femminili a confronto, Concordia

Le nostre tombe sono successive al 197 d.C., ma non vuol dire che l'affermazione sia errata o fuori luogo, si mediti invece sulle modalità attraverso cui si dovesse svolgere la vita di un soldato trasferito dalla terra d'origine in nuovi luoghi, posto sul fronte di guerra o in continuo movimento. Le sepolture maschili con epigrafi relative a casi d'ammonimento, dicevamo, superano di molto le sepolture femminili, indicando una minor necessità per le donne di dover ammonire i possibili violatori. Mettendo a confronto il numero di donne e il numero di coppie presenti, colpisce osservare che su 18 donne, ben 13 risultano sposate e si preoccupano, con i propri mariti, di assicurare la tomba. Gli uomini sposati difficilmente potevano permettersi di porre la propria moglie in viaggio. Essendo un costo sostenibile solo da

famiglie aristocratiche, dovremmo ipotizzare che fra le coppie presenti, vi fossero, oltre a coppie di autoctoni, anche persone straniere molto abbienti. Il periodo dell'Alto Medioevo vede la migrazioni di interi popoli, ma anche lo spostamento di eserciti, atti a fronteggiare l'arrivo di nuovi possibili invasori, eserciti posti lungo le principali vie di comunicazione per garantire la sicurezza nel territorio. Bisogna pensare che l'Alto Medioevo:

“(...) fosse caratterizzato da fenomeni di macromigrazione prevalentemente maschili.”<sup>10</sup>

Questo avviene a Concordia attorno al III-IV-V secolo d.C.: non solo un esercito viene stanziato sul territorio, ma vi è anche costruita una fabbrica d'armi. Molti sono i soldati fra coloro che sono sepolti, si potrebbe dire, la maggior parte. Si veda dunque come particolarismo concordiese questa preponderanza maschile, in netto contrasto coi dati ottenuti nello studio salonitano.

## 5.6 Il lavoro

Come accennato in precedenza, uno dei criteri secondo i quali il violatore agisce, uno dei criteri di selezione delle tombe contenenti ricchezze più appetibili, è la conoscenza del lavoro praticato in vita dal defunto. Si deve pensare a un interesse maggiore per tombe ricche di bottini da saccheggiare; risultano essere promettenti le tombe di uomini con stipendi fissi e onorari alti. Le tombe dei soldati, di uomini politici o facenti parti dell'élite, rappresentano una tentazione non trascurabile per un tombarolo. Osserviamo ora i dati ottenuti dallo studio delle epigrafi salonitane e concordiesi.

Analizzando i dati di Salona, ciò che colpisce maggiormente è il numero di coloro che hanno scelto di includere nel proprio testo epigrafico l'indicazione del lavoro praticato durante la vita. Su 118 epigrafi, sono solo 10 i casi in cui compare tale informazione, un numero veramente esiguo. Si può forse pensare che la gran parte abbia pensato di tutelare la propria tomba evitando di divulgare informazioni sensibili? Chiaramente non è possibile fornire una risposta. I luoghi dove sono poste le tombe, le date, non forniscono spunto per pensare a possibili mode del momento o usanze di un particolare cimitero. Fra le 10 epigrafi riscontrate la metà è attribuibile a soldati.<sup>11</sup> Le altre 5 epigrafi riguardano un *ostiarus* (sagrestano)<sup>12</sup>, un *curator rei pu-*

<sup>10</sup>BARBIERA, 2012, Cap.5

<sup>11</sup>CIL III 2107, 2115, 6399, 8742, SALONA 407

<sup>12</sup>CIL III 9666




Figura 5.8: Il lavoro a Salona

*blicae*<sup>13</sup>, un *fabrum* (artigiano)<sup>14</sup>, uno *zaconus* (diacono)<sup>15</sup>, una *plumbaria* (una donna forse artigiana o imprenditrice nel settore della lavorazione del piombo)<sup>16</sup>. Verrebbe da domandarsi come mai il ladro attirato da bottini ingenti dovrebbe depredare tombe di persone poco abbienti, ma la risposta è probabilmente da ricercare nell'incapacità delle famiglie di questi ultimi di intentare un processo. Rimane il fatto che un numero così esiguo di informazioni su un totale di 118 epigrafi potrebbe quasi essere annoverato come caratteristica salonitana, soprattutto se si confronta il risultato ottenuto con quello dell'altra cittadina.

A Concordia coloro che nella propria epigrafe hanno incluso l'informazione lavorativa sono molti di più, ben 33 su un totale di 70 epigrafi, quasi la metà delle iscrizioni riporta il dato che qui stiamo analizzando. Di queste 33 epigrafi la maggior parte, 30, riguardano tombe di soldati, dal soldato semplice al comandante di centuria<sup>17</sup>. Le quattro tombe rimanenti sono di un *negotiator* (mercante)<sup>18</sup>, un *domesticus*<sup>19</sup>, un *senator*<sup>20</sup>, una *concupina*<sup>21</sup>.

---

<sup>13</sup>CIL III 9508

<sup>14</sup>CIL III 8824

<sup>15</sup>SALONA 152

<sup>16</sup>CIL III 2117

<sup>17</sup>LETTICH 103, 1, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 38, 39, 42, 47, 51, 52, 31, 43, 49, 21, 55, 9, 3, 50, CIL V 8744

<sup>18</sup>LETTICH 104

<sup>19</sup>LETTICH 36

<sup>20</sup>LETTICH 44

<sup>21</sup>LETTICH 57




Figura 5.9: Il lavoro a Concordia

Bisogna domandarsi se esiti tanto diversi dello studio siano una pura casualità o se vi sia una ragione logica di fondo. Ritengo che alla base di questa diversità vi sia l'esigenza da parte dei salonitani di tutelare le tombe, seppur la mancanza di dati, possa favorire la perdita della memoria dell'uomo defunto. Come si è visto, la maggior parte delle tombe salonitane proviene da Manastirine, un cimitero molto ampio, tanto da favorire, come teorizza S. Lafferty<sup>22</sup>, i casi di violazione di tombe. La volontà di non diffondere informazioni sensibili sarebbe, secondo questo ragionamento, perfettamente comprensibile. Allo stesso modo, deducendo a Concordia un numero minore di violazioni in base al numero minore di epigrafi d'ammonimento, la popolazione risulta essere meno preoccupata nella divulgazione di tali dati.

Affrontando il tema della tipologia di lavoro, si nota come sia preponderante il numero dei soldati. A Concordia sono in particolar modo i soldati a sentire il bisogno di avvertire i violatori delle pene previste, stranamente non pensano a tutelarsi evitando di scrivere la carica all'interno dell'ordine militare pur sapendo che da tale informazione un malvivente può definire la somma di ricchezze presenti nel sarcofago, calcolando anche la presenza di armi. Si può far coincidere questa mancanza d'attenzione con una commissione esterna, non del diretto interessato. Il soldato potrebbe essere morto e solo in seguito sia stata commissionata la lapide dai suoi superiori, dai compagni o da amici o familiari intenti a commemorare il defunto, a onorarlo tramite l'indicazione della vita valorosa condotta. Come si può notare questa ipotesi confermerebbe ciò che è già stato teorizzato dagli studiosi, ossia che i soldati

---

<sup>22</sup>LAFFERTY, 2014

sepolti siano morti nella battaglia del 394 d.C. avvenuta sul Frigido, sepolti a Concordia con onore da Teodosio I.<sup>23</sup> Quest'ultimo dato spiegherebbe perchè le informazioni di ordine militare non siano state omesse.

## 5.7 La *multa sepulchralis*

Alla mia attenzione sono giunti anche altri elementi forniti dalle iscrizioni. Ogni ammonimento conclude in due possibili maniere: una maledizione contro coloro che violano il sepolcro oppure un'ammenda da pagare, una *multa sepulchralis*, devoluta all'istituzione garante la sicurezza del sepolcro.

Salta subito all'occhio come alcuni sarcofagi affidati alla chiesa siano anche gli unici a non minacciare ammende monetarie<sup>24</sup>, avvalendosi del castigo divino.<sup>25</sup>

Per i casi in cui sussiste una multa, la legge offriva probabilmente al cittadino la possibilità di scegliere a chi fosse affidato il rimborso in caso di violazione. Poteva trattarsi dell'erario, della cassa municipale, delle vergini vestali, del fisco. In epoca Augustea vi erano l'erario, cassa amministrata dal senato, e il fisco, cassa amministrata direttamente dall'imperatore. Tenendo conto del fatto che il fisco appare designato come tale a partire dal III secolo d.C.<sup>26</sup>, possiamo pensare che le prime ammende andassero probabilmente all'erario. Solo in seguito troviamo il fisco quale ente riconosciuto. Dopo un certo periodo compare un nuovo ente sulla scena, la chiesa. Queste epigrafi testimoniano il mutare dei tempi.

A.M. Rossi identifica come caratteristica salonitana la destinazione della maggior parte delle ammende alla *ecclesia* anche se risulta spesso difficile distinguere quali siano le epigrafi destinate alla chiesa cristiana e quali quelle destinate alla chiesa ortodossa, soprattutto perchè i testi stessi non specificano o non vi sono tracce di simboli che possano lasciare a intendere qualcosa in particolare. Fra queste epigrafi risultano esservene tre datate seconda metà del IV secolo d.C.<sup>27</sup>, più precisamente nel 358, 375, 382. Successivamente a questa data la prima menzione della chiesa risulta essere della fine del IV secolo d.C., inizi V secolo d.C., con l'aggiunta della specificazione della chiesa di riferimento, ravennate o salonitana, quasi a indicare un aumento delle comunità ereticali nella zona dalmata.<sup>28</sup>

<sup>23</sup>RAVEGNANI, 2015

<sup>24</sup>CIL V 13800095, LETTICH 100

<sup>25</sup>BARBIERA, 2012

<sup>26</sup>CAILLET, 1988, cita A.M. ROSSI, *Ricerche sulle molte sepolcrali romane*, 1975, p.135-137

<sup>27</sup>SALONA 152, 158, 163

<sup>28</sup>SALONA IV






Figura 5.10: Le istituzioni a Salona

Questo dato risulta interessante se confrontato con ciò che si è ottenuto da Concordia dove la Chiesa risulta essere completamente assente. I cittadini concordiesi non si affidano alla chiesa nella tutela dei sepolcri, ma al fisco. Vi è quindi un forte contrasto fra le due città poichè sono pochi quei cittadini salonitani che si affidano al fisco, molti i concordiesi. Vi sono tendenze opposte che indicano una maggiore presenza della chiesa in territorio dalmata piuttosto che in territorio veneto. Secondo il mio ragionamento, se vi fosse stato effettivamente una qualche sorta di lotta fra vescovi e funzionari statali per la riscossione delle ammende, i dati ottenuti sarebbero stati molto differenti, probabilmente avremmo assistito ad una situazione di pareggio, mentre nel nostro caso risulta evidente l'assenza della chiesa nel territorio concordiese, nonostante la vicinanza con la città aquileiese.

Dal grafico si può vedere quanto sia alto il numero di epigrafi che non ci forniscono dati, questo è in parte il risultato del gran numero di epigrafi mutile, ma forse è anche indice di un'usanza: l'iscrizione priva di informazioni può indicare la presenza di una legge tale per cui, nel caso non vi fosse intenzione di chiamare in causa un garante in particolare, la tutela del sepolcro dovesse essere garantita dallo stato. Queste però sono solo ipotesi non dimostrabili. Forse l'assenza di informazioni è solo indice di una tutela familiare del sepolcro, forse dell'impossibilità della famiglia di pagare un'ente in particolare. Si noti come rimanga basso il numero delle ammende dirette alla *res publica*: solo in cinque casi l'ammenda va alla città o alla curia in cui sono iscritti i defunti<sup>29</sup>. Fra le epigrafi destinate al fisco risulta esserci una epigrafe del

<sup>29</sup>SALONA IV, si veda SALONA 134, 633

378<sup>30</sup>; le altre appartengono alla fine del IV sec d.C.<sup>31</sup>




Figura 5.11: Le istituzioni a Concordia

Se a Salona le epigrafi rivolte al fisco si mantengono fino alla fine del IV secolo d.C., a Concordia la devoluzione si protrae fino alla prima metà del V sec d.C., esattamente fino al 426/427 d.C..<sup>32</sup> A Salona, secondo J.P. Caillet la chiesa sembra sostituirsi al fisco attorno al 352 d.C..<sup>33</sup> e non sembra assumere l'ammenda tramite il collegio funerario ma in quanto proprietaria del cimitero<sup>34</sup>. Allo stesso tempo avviene la costruzione delle basiliche delle varie necropoli fra IV e V secolo d.C..

Particolare risulta essere l'epigrafe del 375 d.C. la cui ammenda va suddivisa fra la chiesa salonitana, la *res publica* e la cassa municipale.

## 5.8 La somma di denaro

Prima di introdurre i dati ottenuti dalle cittadine, bisogna stabilire una tabella di conversione, perchè si possa comprendere quale sia l'effettivo valore delle multe.

Il sistema monetario augusteo, ancora vigente sotto il regno longobardo, fu sostituito dal sistema monetario franco.<sup>35</sup> In base a questo e occupandoci principalmente di epigrafi del IV-V-VI secolo d.C., possiamo considerare come validi i sistemi di conversione monetaria augustei, nonostante alcuni

<sup>30</sup>SALONA 161

<sup>31</sup>SALONA IV

<sup>32</sup>LETTICH 94; CAILLET 1989, pp.461-469

<sup>33</sup>Salona 401

<sup>34</sup>CAILLET 1989

<sup>35</sup>CAPOBIANCHI, 1892

studiosi sostengano che il sistema monetario subì grandi cambiamenti con la crisi del III secolo d.C.. Credo sia utile stabilire che:

Tabella 5.1: Tabella di conversione

1 Aureo o libbra d'oro
25 libbre d'argento
25 Denari (moneta d'argento)
72 solidi (moneta d'oro)
100 Sesterzi (moneta di bronzo)
200 Dupondi (moneta di bronzo)
400 Assi (moneta di rame)
800 semissi (moneta di rame)
12960 folles (moneta di bronzo)

Le informazioni in tabella sono state tratte da ANGELA (2014). Ora che si è stabilita tabella di conversione fra le diverse unità di misura monetarie, credo sia più semplice comprendere quali siano le portate delle tariffe vigenti a Salona e Concordia.

Possiamo affermare che vi sia una differenza nelle somme di denaro previste come pena da pagare per colui che abbia violato una tomba: il massimo richiesto a Salona sono 50 libbre d'argento<sup>36</sup> e 5 libbre d'oro<sup>37</sup>, mentre per Concordia, come osserva anche De Rossi<sup>38</sup>, le tariffe delle multe sono piuttosto basse: attraverso la mia analisi ho riscontrato quale tariffa massima 20 libbre d'argento<sup>39</sup> e 8 libbre d'oro<sup>40</sup>.

De Rossi, per fornire un'idea di quali fossero le somme previste in città più grandi rispetto a Salona e Concordia, offre un confronto con le cifre solitamente previste: se nel mondo latino le tariffe prevedono dai 20000 ai 50000 sesterzi, a Roma si aggirano fra i 250000 sesterzi fino ai 350000 sesterzi. Ragionando in libbre si tratta di 200/500 libbre per il mondo latino, 2500/3500 libbre per Roma.

Trovo utile uno schema riassuntivo delle principali tariffe presenti a Salona e Concordia.

Seguono le massime tariffe presenti a Salona, in libbre d'oro e d'argento.

---

<sup>36</sup>Salona 228, 152, 393

<sup>37</sup>Salona 598

<sup>38</sup>CAILLET, 1988

<sup>39</sup>LETTICH 8

<sup>40</sup>LETTICH 32

Tabella 5.2: Le tariffe in libbre d'oro a Salona (informazioni tratte in parte da SALONA IV)

1 libbra	Salona 457, 616
2 libbre	404, 450
3 libbre	91, 225, 407, 708
4 libbre	718
5 libbre	598

Su 118 epigrafi, sono solo una decina coloro che richiedono pagamenti in libbre d'oro, evidentemente gli esponenti dell'élite cittadina. Per il momento tralasciamo la curiosità di scoprire di chi siano queste tombe, proseguiamo invece nell'analizzare i dati inerenti le somme di denaro.

Seguono le tariffe massime in libbre d'argento richieste a Salona.

Tabella 5.3: Le tariffe in libbre d'argento a Salona (informazioni tratte in parte da SALONA IV)

5 libbre	Salona 141, 221, 278, 350, 598, 732
10 libbre	158, 163, 401, 644
15 libbre	161
20 libbre	316, 591
30 libbre	489
50 libbre	152, 228, 393

Il numero dei cittadini che richiedono una garanzia di tutela attraverso multe in libbre d'argento è ben più alto, rispetto al dato precedente: su 118 epigrafi sono ben 17. Abbiamo così un totale di 27 epigrafi richiedenti somme di denaro in libbre, negli altri casi i dati risultano mancanti o i pagamenti riguardano *folles* o forme di denaro di minor valore.

Seguono ora le massime tariffe riscontrabili a Concordia, in libbre d'oro.

Tabella 5.4: Le tariffe in libbre d'oro a Concordia

1 libbra	Lettich 62, 25, 41, 57, 16, 50
2 libbre	34, 37, 14, 38, 54, 39, 27, 43, 67, 104, 83
3 libbre	55
6 libbre	22, 28, 31
8 libbre	32

Il numero dei richiedenti somme di denaro in libbre d'oro è ben più alto: 22 epigrafi su 70. La presenza di soldati si nota ancora una volta, aumentando

il numero di coloro che possono permettersi di pretendere garanzie di tutela. Seguono i dati riguardanti le tariffe in libbre d'argento di Concordia.

Tabella 5.5: Le tariffe in libbre d'argento a Concordia

3 libbre	LETTICH 24
5 libbre	36, 70, 18, 12, 42, 26 20 75, 72, 52, 23, 46, 81, 80
10 libbre	49, 52, 29, 79, 69, 51, 47, 64
12 libbre	44
20 libbre	8

25 cittadini richiedono un pagamento in libbre d'argento, per un totale di 47 epigrafi su 70. Più della metà delle epigrafi prevede una forma di pagamento grave per le tasche dei tombaroli.

De Rossi rivela come particolarismo tardivo di Salona e Concordia il pagamento dell'ammenda non in denari o in sesterzi ma in libbre d'argento e d'oro.<sup>41</sup> Entrambe le città risultano richiedere un maggior numero di ammende in argento piuttosto che in oro. Volendo trovare delle differenze si potrebbe far notare come le tariffe in argento di Salona siano ben più gravose di quelle di Concordia, ma allo stesso tempo bisognerebbe osservare quanto sia cospicuo il numero di coloro che richiedono pagamenti in argento a Concordia rispetto a Salona, dove la maggior parte dei richiedenti garanzie si basa su multe basse.

Le tariffe previste dalle multe possono essere indice dello stile di vita degli abitanti delle città: rispetto ai dati ottenuti dalle nostre cittadine si potrebbe ipotizzare, a Salona, un divario cospicuo fra i componenti della classe abbiente e i componenti delle classi sociali più basse, dalle epigrafi risulta infatti evidente come siano pochi coloro in grado di permettersi di pretendere garanzie per il proprio riposo, oltre a potersi permettere cifre ben alte rispetto alla media cittadina. A Concordia i dati ottenuti permettono invece di ipotizzare un buon livello di qualità della vita: più del 50 per cento della popolazione (stima) risulta essere abbiente o per lo meno disposta a spendere per ottenere un riposo eterno sorvegliato.

De Rossi registra anche una tariffa minima riscontrata, interessante per comprendere gli standard di vita cittadini. A Salona registriamo come tariffa minima 50 *folles*<sup>42</sup>, 1000 *folles*<sup>43</sup> 9 solidi<sup>44</sup>, mentre a Concordia troviamo 600

<sup>41</sup>CAILLET, 1988

<sup>42</sup>Salona 610

<sup>43</sup>Salona 553, 384, 134

<sup>44</sup>Salona 530

*folles*, 1000 *folles*<sup>45</sup>, 10 solidi<sup>46</sup>. I *folles* e i solidi servivano quindi a fissare le tariffe più leggere.

Abbiamo qui una conferma dello stile di vita degli abitanti delle due cittadine, una conferma del fatto che i cittadini concordiesi godessero di uno standard di vita qualitativo migliore rispetto ai cittadini dalmati.

Si possono desumere molte informazioni dalle molte sepolcrali in merito alla qualità di vita di una cittadina. Poco sopra, analizzando le tariffe in libbre d'oro e d'argento, abbiamo volutamente tralasciato di osservare di chi fossero le tombe richiedenti tariffe gravose. Se analizziamo con maggior attenzione le tombe di Salona ove si presentano tariffe tanto alte notiamo che esse appartengono a un *diacono*<sup>47</sup>, un *magister conquiliarius*<sup>48</sup>, a una tomba condivisa da due defunti<sup>49</sup> e a un *centenarius*<sup>50</sup>. A Concordia tali tombe appartengono a un *semisale*<sup>51</sup>, un *biarchus*<sup>52</sup>, un *ducenarius*<sup>53</sup>, un *veteranus*<sup>54</sup>, un *senator*<sup>55</sup>, un *protector*<sup>56</sup> e a un *caput centenarius*<sup>57</sup>. Come ci aspetteremmo i membri d'élite o soldati ricevono maggiori garanzie di tutela del sepolcro e possono permettersi di tutelarsi attraverso multe gravose.

La tesi di Impallomeni secondo cui l'ammontare della somma aumenta rispetto alla difficoltà di sorvegliare i sepolcri, per J.P. Caillet<sup>58</sup>, non sussiste a Salona. Secondo quest'ultimo infatti se si guardano le tombe di Manastirine, le ammende richieste variano. La tariffa richiesta non avrebbe, secondo lo studioso francese, niente a che fare con la zona in cui si situa la tomba e con la conseguente problematicità di gestione del sepolcro; la somma costituirebbe invece il corrispettivo della durata del servizio garantito di sorveglianza.

Credo sia utile notare la differenza di tariffe richieste da cristiani e pagani a Salona, dove questo studio risulta possibile: vediamo infatti la massima

---

<sup>45</sup>LETTICH 1

<sup>46</sup>LETTICH 21

<sup>47</sup>Salona 152

<sup>48</sup>Salona 393

<sup>49</sup>Salona 718

<sup>50</sup>Salona 407

<sup>51</sup>LETTICH 47

<sup>52</sup>LETTICH 51, 28

<sup>53</sup>LETTICH 29, 22

<sup>54</sup>LETTICH 49

<sup>55</sup>44

<sup>56</sup>31

<sup>57</sup>32

<sup>58</sup>SALONA IV, vol.I, p.56, citazione da *Per una nuova ipotesi sul fondamento giuridico delle sanzioni sepolcrali alla luce dei ritrovamenti in Concordia Sagittaria*

cristiana salonitana raggiungere le 50 libbre d'argento<sup>59</sup> e 4 libbre d'oro<sup>60</sup>, mentre la massima pagana sembra essere di 15 libbre d'argento<sup>61</sup> e 3 libbre d'oro<sup>62</sup>. Come si sarà notato nell'ultima affermazione non vi è certezza, poichè le epigrafi stesse non sempre consentono di definire quali siano i cristiani quali i pagani. Non potendo datare l'epigrafe Salona 718, siamo costretti a porre la nostra attenzione su quelle epigrafi di cui abbiamo una datazione. Si noti così come le ammende cristiane rispettino i limiti stabiliti dalla legge del 356 d.C. dal *Codex Theodosianus*<sup>63</sup> che addirittura prevedeva un massimo di 10 libbre d'oro come multa per il tombarolo.

Questo stesso studio non risulta possibile a Concordia, dove le uniche due epigrafi che risultano esplicitamente cristiane non pongono multe per i possibili violatori, se non il castigo divino.<sup>64</sup>

Ponendo attenzione ai dati inerenti al numero dei sepolti, notiamo come non si tratti di quelle che il diritto romano chiama *tombe di famiglia*, ma piuttosto di tombe personali. Nei sepolcri sono contenuti i resti dei fondatori delle tombe e non prevedono la presenza di altri corpi se non di coloro a cui sono destinati, solitamente coniugi o parenti molto stretti. Si tratta di tombe che solitamente non superano il numero di tre persone.<sup>65</sup> Attorno al II sec d.C. la solidarietà familiare viene meno e con essa anche le tombe di famiglia, è anche per questo motivo che le ammende si riferiscono ai singoli sepolcri, non più a complessi di tombe e non si supera mai un certo numero di ospiti.

## 5.9 Tavole

Come detto in precedenza il mio lavoro di confronto è stato possibile tramite dei documenti *Excel*, nei quali ho registrato le diverse informazioni utili fornite dalle epigrafi di Salona e Concordia. Ho deciso di rendere disponibile il mio materiale di lavoro sperando possa essere utile a coloro che in futuro vorranno approfondire l'argomento, così a seguito sarà possibile visualizzare i due documenti. Per problemi di spazio ho dovuto ridurre i *files* originali, eliminando alcune categorie di confronto che avevo creato, quali età dei sepolti, periodo di servizio militare, provenienza geografica dei defunti, categorie che,

---

<sup>59</sup>Salona 393: datata 301/400 d.C.; Salona 228: datata 350/400 d.C.; Salona 152: datata 358 d.C.; Salona 503: datata IV/V secolo d.C.

<sup>60</sup>Salona 718

<sup>61</sup>Salona 161

<sup>62</sup>CIL III 9533

<sup>63</sup>IX.17.4

<sup>64</sup>CIL V 13800095, LETTICH 100

<sup>65</sup>PREVOT, 2011

ai fini della mia ricerca, ho reputato poco utili e quindi scartato. Nel foglio *Excel* di entrambe le città risulterà possibile osservare:

1. Nelle prime tre colonne i codici con i quali le epigrafi sono state schedate nei *database* (ECDS, CIL, SALONA/LETTICH)<sup>66</sup>;
2. D.C.: *Dopo Cristo*, indica il periodo di datazione stimata;
3. Luogo: luogo di ritrovamento del reperto: si troverà *Lev* per Necropoli di Levante, *F.P.* per Fondo del Conte Persico, *Basil* per Basilica, *Basil P* per Basilica paleocristiana;
4. Reperto: tipologia del reperto (sarcofago, stele, tavola, lastra, membro architettonico..);
5. Nome del proprietario e di coloro di cui si è prevista la sepoltura nell'arca;
6. Lavoro svolto in vita dal proprietario della tomba;
7. M/F/N: Maschi, femmine, numero dei sepolti totali stimati;
8. Coniugi: se vi sono informazioni che permettano di comprendere se fra i sepolti vi siano vincoli matrimoniali;
9. Multa: viene riportato il testo esatto;
10. Istituzione garante: si troverà *F* per *fisco*, *EC* per *ecclesia*, *R.P.* per *rei publicae*;
11. *Adiuro*: termine latino per indicare una preghiera, un'invocazione;
12. Committente;
13. Provenienza denaro;
14. V/M: *vivus* o *mortuus*;
15. Timore espresso dai proprietari della tomba.

---

<sup>66</sup>All'interno del corpus da me creato è possibile trovare anche il codice del EDR, qui omesso sempre per motivi di spazio



## Capitolo 6

### Conclusioni

Lo studio dei testi epigrafici di ambito funerario risulta essere un campo molto proficuo dal punto di vista storico: da reperti di questo genere spesso si ricavano informazioni che, attraverso altro tipo di reperti archeologici o di testi, sarebbero andate perse. Da questo ha avuto inizio la mia tesi, dalla volontà di analizzare nel profondo testi di ambito epigrafico per ricavarne informazioni utili a ricostruire la storia. Ho scelto di basarmi sui casi di ammonimento presenti nelle epigrafi di Salona e Concordia per avere l'occasione di osservare realizzarsi sulla mia pelle una piccola, piccolissima parte di quella che noi studenti, fra i banchi di scuola, chiamiamo Storia.

Ho letto e studiato saggi, manuali e articoli di diversi studiosi e ho elaborato un mio metodo di approccio. Ho studiato testi di legge e testi letterari del III-IV-V secolo d.C., analizzato le informazioni fornitemi dalle epigrafi, ricostruendo un possibile processo giuridico dai tempi degli antichi romani fino ai regni romano barbarici.

Dopo aver riunito il materiale disponibile riguardo le due cittadine e le loro epigrafi, ho delineato uno schema atto a permettere un confronto. Le informazioni fornite dai sarcofagi, se risultano essere a un occhio non esperto, informazioni alle volte poco utili, rischiano di dimostrarsi, per gli addetti ai lavori, veri e propri bacini senza fondo a cui attingere. Non affermerò dunque di aver trattato fino all'esaurimento l'argomento riguardante le epigrafi di Salona e Concordia, poichè risulterebbe falso, si basti pensare allo studio che si potrebbe realizzare se si basasse un progetto unicamente sui nomi dei proprietari delle epigrafi, atto a comprenderne lo *status* sociale, la provenienza, le relazioni familiari.

Il mio studio si è limitato a un confronto basato sulla datazione, sul timore espresso dagli abitanti delle cittadine per le proprie sepolture, sul lavoro da essi svolto, sul sesso e in particolare sulle somme previste per le multe in caso di violazione dei sepolcri e sugli enti garanti.

Nel percorso svolto ho potuto studiare nel dettaglio i dati inerenti le epigrafi delle due cittadine. Come abbiamo visto, gli abitanti di Salona hanno percepito una maggiore necessità di tutela dei propri sepolcri rispetto ai cittadini concordiesi: le prime leggi stipulate per i casi di violazione di sepolcro, non prevedono pene eccessivamente gravi, inoltre non possiamo essere sicuri della certezza della pena. Questo primo stadio delle leggi può essere motivo di incentivo per l'attività dei tombaroli: quale mascazone, a fronte di un lauto bottino, sicuro di farla franca o di non rimetterci tanto in caso di cattura, si fermerebbe dal commettere un crimine? Forse è ciò che accade nel caso di Salona e Concordia attorno al IV-V secolo d.C.. I casi di violazione di sepolcro infatti sembrano concentrarsi attorno al IV-V secolo d.C. per entrambe le cittadine. Secondo i testi di legge è dal 500 d.C. che viene sancita la possibile pena di morte per i tombaroli, ma in precedenza le norme di legge prevedono unicamente pene pecuniarie, esilio o lavori forzati. Per l'epoca di cui trattiamo bisogna anche considerare un certo livello di ignoranza da parte della popolazione, non è detto che i tombaroli fossero a conoscenza delle pene previste in caso di cattura, spinti non tanto dall'avidità, quanto dal bisogno. La necessità di ammonimenti, sembra essere più rilevante nei grandi cimiteri; confermando lo studio proposto da S. Lafferty<sup>1</sup>, il bisogno di avvertire i malfattori è cospicuo in quei luoghi in cui la sorveglianza è resa difficile dalla vastità dell'area e dalla lontananza dal centro abitato. Manastirine e la Necropoli di Levante sembrano essere luoghi perfetti per l'attività dei tombaroli, sia per i motivi appena detti, sia perché il tasso di mobilità della popolazione risulta essere alto: bisogna ricordare l'importanza commerciale del centro dalmata e l'importanza militare ricoperta da Concordia all'interno del territorio veneto. L'alto tasso di mobilità della popolazione permette ai delinquenti di passare inosservati e di confondersi all'interno dei cortei funebri per osservare la posizione dei preziosi all'interno dei sepolcri. Personalmente, trovo paradossale una maggiore necessità d'uso di epigrafi d'ammonimento a Salona piuttosto che a Concordia, poiché vedo un possibile interesse superiore per un tombarolo nel violare le arche di soldati benestanti, i cui parenti non sono presenti per intentare processi, ma forse il nostro quadro rivela solo un sintomo di povertà dell'area dalmata rispetto all'area veneta. A sostegno della teoria della povertà si potrebbe affermare che il timore espresso dagli abitanti salonitani risulta essere appunto quello del riutilizzo della tomba. I cittadini concordiesi esprimono un timore generico, temono l'apertura delle tombe, ma non sembrano sentire il bisogno di specificare un particolare crimine.

I nostri dati di studio risultano spesso inficiati dal cattivo stato di conserva-

---

<sup>1</sup>LAFFERTY, 2014

zione dei monumenti epigrafici, così, nel parlare del sesso dei sepolti, ciò che si può notare è unicamente l'alta presenza maschile a Concordia, conferma dello stanziamento di un campo militare nel territorio e della necessità percepita dai soldati di tutelare le tombe affidandole a enti, non potendo contare sull'attenzione dei propri cari, probabilmente lontani; questo timore dei soldati, di essere violati nel riposo del sonno eterno non viene confermato se si osserva quanti di questi specificano nelle epigrafi il proprio *status* e lavoro. Conoscendo il rischio corso nell'esprimere certi dati sensibili ai passanti, ci si aspetterebbe l'omissione di informazioni quali *status* e lavoro del morto, ma bisogna considerare l'ipotesi che la maggior parte dei caduti, non abbia avuto il tempo di dettare allo scalpellino il proprio messaggio da rivolgere al passante; bisogna pensare che, in onore del morto, possano essere stati amici, parenti e colleghi a decidere tali parole, avendo come unico scopo l'intenzione di onorare il caro morto.

Per quanto riguarda la multa, la riscossione è affidata in area dalmata in primo luogo alla chiesa, in secondo luogo al fisco, mentre nella cittadina concordiese la chiesa sembra essere completamente assente. Si può quindi presupporre che a Concordia non vi siano stati in questo periodo episodi di lotta fra stato e chiesa per l'affidamento delle sepolture; non si può invece affermare lo stesso nel caso di Salona, in cui si nota una certa competitività fra i due enti, a favore, in finale, della chiesa, cattolica o ortodossa. Secondo J.P. Caillet<sup>2</sup>, si può presupporre che la chiesa salonitana si sia sostituita al fisco nella riscossione della ammende attorno al 352 d.C., ma non ci sono abbastanza informazioni per poter ipotizzare altro.

Le somme di denaro previste in caso di violazione, nelle due cittadine, si equivalgono, rimanendo molto al di sotto delle cifre previste in città tanto grandi quanto Roma; se Salona rivela quote maggiori nei pagamenti in oro, Concordia presenta quote leggermente più alte nei pagamenti in argento, forse a causa del gran numero di soldati che, per tutelarsi, richiedono maggiori garanzie rispetto ai comuni cittadini, questo aumenta di poco le somme di denaro previste.

Salona e Concordia per quanto i reperti archeologici ci permettano di saperne, risultano essere dei piccoli centri cittadini dalla vita breve ma intensa, sfondi di momenti di vita commerciale e militare del III-IV-V secolo d.C.. Esse non costituirono il luogo nel quale accaddero avvenimenti storici di primaria importanza, non ebbero un ruolo indispensabile per il territorio in cui sono inserite, ma questo non deve far pensare che i reperti archeologici trovati siano privi di importanza. Salona e Concordia permettono di conoscere alcuni attimi di vita, la quotidianità, la qualità e l'umanità di ipotetici cittadini

---

<sup>2</sup>CAILLET, 1988

veneti e dalmati altomedievali.

## Ringraziamenti

Colgo qui l'occasione di ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta durante questi cinque anni di studio. In primo luogo ringrazio mia madre, insostituibile punto di riferimento, unica nella sua capacità di spronarmi nello studio e instancabile ricercatrice delle risposte alle mie mille domande; ringrazio mia sorella Francesca e mio cognato Filippo che hanno saputo fornirmi un ausilio informatico, oltre a qualche giorno di relax estivo nella ridente Jesolo; ringrazio il piccolo Gabriele, perchè presto mi darà la grandissima gioia di essere zia; ringrazio mio padre per l'aiuto fornitomi nella ricerca del materiale e ringrazio ancora una volta i miei nonni, Angela e Valter, che hanno creduto in me fin dal primo giorno di scuola, pronti a ricordarmi quanto io valga. Vi voglio bene.

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno seguita in questi anni, coloro che, come amici o colleghi, hanno saputo aiutarmi, confortarmi o hanno saputo fornirmi sempre nuovi motivi per sorridere; tutti coloro che oggi sono presenti in un giorno per me così importante.

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla professoressa La Rocca e alla dottoressa Barbiera per l'attenzione dedicatami nella stesura di questi mio elaborato scritto.



# Fonti

PREVOT, BARITEL, GAUTHIER 2010

F. Prevot, F. Baritel, N. Gauthier, *Inscription de Salone chrétienne IV-VII siècle*, École Française de Rome, Roma 2010

RIGONI 1988

A. N. Rigoni, *L'ambito territoriale della Venetia tra Altomedioevo e Medioevo nella Cosmographia dell'Anonimo Ravennate*, in *Paolo Diacono e Guido*, in *Atti del Convegno internazionale, La Venetia nell'area padano danubiana, Le vie di comunicazione*, CEDAM, Venezia 1988

UGGERI 1988

G. Uggeri, *I collegamenti stradali tra Roma e la decima regio*, in *Atti del Convegno internazionale, La Venetia nell'area padano danubiana, Le vie di comunicazione*, CEDAM, Venezia 1988

ZANINOVIC 1988

M. Zaninovic, *La costa dalmata e la decima regio*, in *Atti del Convegno internazionale, La Venetia nell'area padano danubiana, Le vie di comunicazione*, CEDAM, Venezia 1988

ROSADA 1988

G. Rosada, *La direttrice endolagunare e per acque interne della decima regio maritima: tra risorsa naturale e organizzazione antropica*, in *Atti del Convegno internazionale, La Venetia nell'area padano danubiana, Le vie di comunicazione*, CEDAM, Venezia 1988

LAFFERTY 2014

S. Lafferty, *Ad sanctitatem mortuorum: tomb raiders, body snatchers and relic hunters in late antiquity*, in *Early Medieval Europe*, John Wiley and Sons Ltd, 2014

FERRERI 2011

D. Ferreri, *Spazi cimiteriali, pratiche funerarie e identità nella città di*

*Classe*, in *Archeologia Medievale*, XXXVIII, Edizioni all'Insegna del Giglio, 2011

CAILLET 1988

J.P. Caillet, *L'amende funéraire dans l'épigraphie chrétienne de Salone*, *Vjesnik za Arheologiju i Historiju Dalmatinsku*, 81, Split 1988

TANFOGLIO 2015

A. Tanfoglio, *I luoghi di sepoltura dei cadaveri*, in *Quaderno 3. La morte e la sepoltura, il contempus mundi e l'Inquisizione Santa.*, Youcanprint, Lecce 2015

LA ROCCA e TANTILLO prossima pubblicazione

C. La Rocca e I. Tantillo, *Corredi, corpi e reliquie nelle Variae di Cassiodoro. La competizione tra re e vescovi per le risorse del sottosuolo*

PIEROBON a.a. 2011/2012

P. Pierobon, *La competizione tra Stato e chiese locali sui beni sepolti (secoli IV-XIII)*, Tesi di Laurea Magistrale in Scienze Storiche, Padova 2011/2012

BUONOPANE 2012

A. Buonopane, *Manuale di Epigrafia Latina*, Carocci editore, Roma 2012

LETTICH 1994

G. Lettich, *Iscrizioni romane di Iulia Concordia (sec. I a.C.-III d.C.)*, Centro Studi Storico-Religiosi Friuli Venezia Giulia, Trieste 1994

LETTICH 1983

G. Lettich, *Le iscrizioni sepolcrali tardoantiche di Concordia*, Centro Studi Storico-Religiosi Friuli Venezia Giulia, Trieste 1983

LETTICH e Zovatto 2007

G. Lettich e P. Zovatto, *Le origini e le epigrafi cristiane di Concordia*, Centro Studi Storico-Religiosi Friuli Venezia Giulia, Trieste 2007

CAILLET 1989

J.P. Caillet, *L'apport de l'épigraphie de Salone à l'histoire de la Dalmatie dans l'Antiquité tardive*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, vol. 133, n.2, 1989

PREVOT 2011

F. Prévot, *Famille et parenté à Salone dans l'Antiquité tardive d'après les sources épigraphiques*, Université Paris, Parigi 2011



BARCELLONA e SARDELLA 2003

R. Barcellona e T. Sardella (a cura di), *Munera amicitiae. Studi di storia e cultura sulla Tarda Antichità offerti a Salvatore Pricoco*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ) 2003

COSTAMBEYS 2001,

M. Costambeys, *Burial Topography and the power of the church in fifth and sixth century rome*, in vol.LXIX of *Papers of the British School at Rome*, London 2001

BARBIERA 2012,

I. Barbiera, *Memorie sepolte. Tombe e identità nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, Carocci Editore , Roma 2012

BARBIERA 2013,

I. Barbiera, *Le trasformazioni dei rituali funerari tra età romana e alto medioevo*, in *Reti Medievali Rivista*, 14, 1, Firenze University Press, Firenze 2014

RAVEGNANI 2015,

G. Ravegnani , *La vita quotidiana alla fine del mondo antico*, Mulino Editore, Bologna 2015

CAPOBIANCHI 1982,

V. Capobianchi, *Pesi proporzionali dedotti dalla libbra romana, merovingia e di Carlomagno*, in *Rivista italiana di numismatica 1892*, Milano 1892

ANGELA 2014, A. Angela, *Impero: viaggio nell'impero di Roma seguendo una moneta*, Mondadori, Milano 2014

VALLE e VERCESI 2001,

G. Valle e P.L. Vercesi, *Concordia Sagittaria: Geomorfologia del sito antico*, in *Concordia. Tremila anni di storia*, Esedra Editrice, Concordia Sagittaria 2001

MARRONE 2001,

G.C. Marrone, *Lo stanziamento militare, la fabbrica di frecce e la comunità di commercianti orientali nella Concordia tardo antica*, in *Concordia. Tremila anni di storia*, Esedra Editrice, Concordia Sagittaria 2001

CRONNIER 2013,

E. Cronnier, *Why Did People 'Invent' Relics in the Roman East Between the Fourth and Sixth Centuries?*, Congresso di Leeds, Sorbonne University, Paris 2013

HAPENER 2010,

M.C. Hapener, *Rest in pieces: an interpretive model of early medieval grave robbery*, in *Medieval and Modern Matters*, vol. I, Brepols Publishers, Turnhout 2010

CROCE DA VILLA e BALESTRAZZI 2001

P. Croce da Villa e E. Di Filippo Balestrazzi, *Concordia. Tremila anni di storia.*, Esedra, Padova 2001

IMPALLOMENI 1984

G. Impallomeni, *Per una nuova ipotesi sul fondamento giuridico delle sanzioni sepolcrali alla luce dei ritrovamenti in Concordia Sagittaria*, in *Aquileia Nostra*, Associazione Nazionale per Aquileia, Padova 1984

# Sitografia

COMUNE DI CONCORDIA

<http://www.comune.concordiasagittaria.ve.it>, visto il 13 Aprile 2015

ENCICLOPEDIA TRECCANI

<http://www.treccani.it/>

voce *Salona* (1936), articolo di Carlo Cecchelli, visto il 15 Aprile 2015;

voce *Salona* (1997), articolo di J. Vokotopoulou, K. Soueref, visto il 15 Aprile 2015;

voce *Lingua delle iscrizioni e lapidi* (2010), articolo di P. D'Achille, visto il 18 Maggio 2015

CORPUS IURIS CIVILIS,

<http://droitromain.upmf-grenoble.fr/corpjurciv.htm>, visto il 5 maggio 2015

PAULI SENTENTIAE, *Liber Primus*, 1.21.4, 1.21.5

<http://www.intratext.com/IXT/LAT0621/>

EDICTUM THEODERICI REGIS, 110

<http://ancientrome.ru/ius/library/edict/theod.htm>

VARIAE, VI, 8, par 4

<http://monumenta.ch/latein/index.php?lang=0>

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL)

<http://cil.bbaw.de>

EPIGRAPHIC DATABASE ROMA

<http://www.edr-edr.it/>

EPIGRAPHIK

DATENBANK

CLAUSS-SLABY

<http://www.manfredclauss.de/>

LETTER BY BASIL OF CAESAREA

<http://www.newadvent.org/fathers/index.html>, visto il 4 giugno 2015

LIBER DECRETORUM

*<http://mlat.uzh.ch/>*, visto il 4 giugno 2015

SIDONIO APOLLINARE, EPISTULAE

*<http://www.loebclassics.com/>*, visto il 9 giugno 2015

COMUNE DI SALONA

*<http://solin-info.com/>*

SALONA

*<http://gohvarblog.com/2014/07/20/salona-the-ancient-capital-of-dalmatia/>*, visto il 4 settembre 2015

# Conferenze

CENTRO CULTURALE CANDIANI di Mestre, *I musei archeologici nazionali della terraferma veneziana: Altino, Portogruaro, Concordia*, in collaborazione con *Amici dei Musei di Venezia*, sono intervenute Francesca Benvegnù e Alessandra Cuchetti, 11 Marzo 2015

EDCS	CIL III	Salona	D.C.	Luogo	Reperto	Nome del proprietario	Lavoro	M	F	N°	Coniugi	MULTA	Istituzione	Committente	Provenienza denaro	V/M	Timore	
27500051	1966					Stele				1								
27500067	1986		171/400			Casconiae Marcellinae		1	1			HS L milia	F	Casconia Marcellina filia			aperire	
27700144	2098		151/300		Sarcofago	Lucius Pomponius Draco; Iuliae Anniae		1	1	2	Si	X-	R.P.salonotorum			vivus	poni	
27700183	2107				Sarcofago	Aurelius Quintianus; Aureliae iannvariae	decurionatus	1	1	2	Si	denarios XXV	decuriae meae			vivus	aperire	
27700207	2115	393	301/400	Kastel Sucurac	Sarcofago	Aurelius Peculiaris; Aurelia Urbica	magister	1	1	2	Si	argenti pondo quinquaginta	EC			vivi	ponere	
27700151	2117				Sarcofago	Aureliua Vernilla; Aurelio Lucio; Aureliae Stercorariae	plumbaria	1	2	3	Si	denarios C milia	R.P.	Aurelia Vernilla				posuerit
27700028	2207	386	301/400	Hortus Metrodori	Sarcofago	Aurelio Amuro; Aureliae Quintae		1	1	2		solidos...	R.P.	Aurelius Aprilianus		vivo vivi	imponere	
27700029	2208	387	301/350		Sarcofago	Aurelius Burius; matri Horanae		1	1	2						vivi	aperire	
27700046	2240	384	301/350		Sarcofago	Aurelia Victorina		1	1	1		denarium folles mille	F	Fortunatus alonnus	ex proprio suo		inponere	
28100135	2628	457	350/400	Saint Rainier	Sarcofago	Pater		1	1			libram unam	F				aperire	
28100138	2631	489	101/500	Chiesa di Vranjic		Costantius		1	1			argenti pondo XXX	F				violare	
28100139	2632	228	350/400	Saint Rainier	Sarcofago					1		argenti L? libras quinquaginta	F				violare	
	2635	641	351/430	Vranjic						1		auri					ponere	
28100160	2654	152	358	Cattedrale, S. Dominus	Sarcofago	Iuli Zaconis		1	1			argenti libras quinquaginta	EC Salonitanae	Flavius Iulius Zaconus et Aurelia Ianuaria			aperire	
28100172	2666	503	IV-V	Manastirine	Sarcofago					1		argenti libras LI	EC				super	
27800687	6399	450	401/450	Kapluc	Sarcofago	Leontius	equitum et peditum	1	1			pondo duo	EC					
30900016	8670		301/600		Sarcofago					1		argenti pondo					ponere	
28800853	8742	404	351/450	Kastel Luksic	Sarcofago	Flavio Magniano; Severa et filia	protectori	2	1	3	Si	auri pondo duo	F	Severa	de proprio solidis XV		ponere	
28800856	8750	511	251/330		Sarcofago		marito			1							ponere	
28900150	8824	650	IV			Aurelius Policr; uxori	fabrum	1	1	2	Si					vivi	ponere	
29000299	8869	483	ante 450		Sarcofago	Valentsio	filio			1			F				ponere	
29300115	9094	401	352	Manastirine	Sarcofago	Flavius Dalmatius; Quiriace uxor		1	1	2	Si	pondo libras argenti X	EC			vivis	ponere	
29600273	9114	470	301/600	Chiesa S.Arnir	Sarcofago	Verecundus; Felina		1	1	2	Si	denarium				vivi	aperire	
29500239	9316	439	301/450	Manastirine	Sarcofago	sibi et Eustasiae		1	1	2	Si				ex proprio suo		ponere	
29601484	9450		201/300					1	1			poenae nominae denariis miliae					contemserit	
29601536	9503	154	359/360	Manastirine	Sarcofago	.... Et Ursa				1							ponere	
29601540	9507	161	378	Manastirine	Sarcofago	Flavius Terentius Flaviae Taiasiae		1	1	2	Si	argenti pondo quindecim	F				ordinare	
29601541	9508		382	Manastirine	Sarcofago	Flavius Theodotus et filium?	curator rei p	1	1			argenti pondo X	EC				ponere	
	9533		401/500	Manastirine		Benina		1	1			auri lib III	F				ponere	
29601566	9535	477	351/400		Sarcofago	filia apriani		1	1				EC catholicae Salonitanae				ponere	
47800470	9541	538	301/450		Sarcofago					1							vexare	
	9557	529	351/450	Manastirine						1			EC					
29600220	9565	391	301/400	Chiesa Manastirine	Sarcofago	Aurelius Maiorinus		1	1						de suo labore		ponere	
29600222	9567	82		Manastirine	Tavola	Aurelius Secundus et coniugem + Filia?		1	1	2	Si						ponere	
48100006	9568	234	301/400	Manastirine	Sarcofago	Aurelio Iovino; Flaviae Potentiae		1	1	2	Si	argenti pondo		Aurelius T...ianus			ponere	
29000272	9569	231	351/450	Basilica Manastirine	Sarcofago	Aurelio Marati; Filefae		1	1	2	Si	argenti pondo quinque	EC	Aurelius Tegrus			ponere	
	9582	610	V							1		decies centena milia/ folles quinquaginta	EC salonitanae/ rei publicae					
29600237	9585	221	331/400	Manastirine	Sarcofago	Flavius Virgilianus; Aurelia Ursilla		1	1	2	Si	argenti libras quinquem	EC			vivi	ponere	
29600249	9597				Sarcofago	Viventiae; Valerius Felix		1	1	2	Si	denariorum folles mille	EC				aperire	
29600255	9604	537	331/350	Manastirine	Sarcofago					1							ponere	
29600270	9618	171	398		Sarcofago					1								
47800754	9655	533	301/350	Manastirine	Sarcofago					1			EC				putaverit	
47901306	9658	704	350/400							1		argenti pondo decem	F					
30000175	9661	528	IV-V	Manastirine	Sarcofago					1		quiquaginta	EC				ponere	
30000176	9662	700	301/430		Sarcofago?			1	1								ponere	
47800471	9664	540	IV-V		Sarcofago					1			EC					
30000178	9665	740	ante 450	Klis						1								
29900044	9666	449	V/VI	Manastirine	Sarcofago	Iuvinus	ostiarius	1	1									
30000180	9667	526	IV	Manastirine	Sarcofago					2			F					
47800752	9668	530	IV-V		Sarcofago					1		solides novem	F				ponere	
48100044	9670	348	401/600	Manastirine	Sarcofago					1		poena nomine	F				ponere	
30000182	9671	702	IV-V							1			F					
30000183	9672	633	351/400	Sorgenti Jadro	Sarcofago					1								
30000184	9674	654	301/450		Sarcofago?					1		auri primi libras					ponere	
10101279	9675	350	301/400	Manastirine	Sarcofago					1		pondo quinque						
30000185	9676	616	350/400	Manastirine	Sarcofago					1		libram I						
47800521	9677	615	ante 450	Manastirine	Sarcofago					1							ponere	
30000186	9678	522	301/400		Sarcofago					1							ponere	
30000187	9679	520	301/450		Sarcofago					1								
30000189	9681	703	IV							1							ponere	
30000191	9683	525	ante 450		Sarcofago					1								
	13120	551	351/450							1								
25300544	13124	91	426/430	Crikvine (Vranjic)	Lastra	Duionancilla Balentes		1	1			auri libras tres	EC catolice sal				ponere	
	13174	549	351/430							1			EC				ponere	
31900038	13892	409	350/400	Chiesa di Zrnovnica	Sarcofago?	Iulia Vera				1			EC Salonitanae				ponere	
47800476	13896	545	301/350	Manastirine	Sarcofago			1	1			denariorum folles					condere	
31900050	13917	134		Sustjepan	Stele	Aurelius Castinus; Aeliae Iobinae		1	1	2	Si	folles mille	curiae nostrae				ponere	
31900091	13964	88			Tavola					1					vivi		ponere	
31900092	13965	553	301/350		Sarcofago					1		denariorum folles mille						
32300013	14314	714	301/450		Sarcofago					1							ponere	
	14905	558	351/400							1			EC salonitanae				ponere	
30200424	14912	497	351/401	Manastirine	Sarcofago	Severus				1		argenti pondo					ponere	
30200429	14924	230	301/400	Manastirine	Sarcofago	Aurelius Campin		1	1	2							ponere	
	8842	354	151/300	Manastirine						1		argenti pondo						
	12882c	709	401/470							1								
	9087	405	301/400							1							ponere	
10000231	69		271/330	Chiesa S.Nikolaus	M.Archit.					1							deasciare	
48000065	110			Chiesa di Gospe od Spinuta						1			EC				ponere	
48000077	131		371/450		Lastra					1								
10101241	137		301/400	Manastirine	Stele?	...et Aureliae et Ursae filiae		1	2	3	Si						ponere	

10101268	141	301/400	Manastirine	Stele	Ursae		1	1	argenti pondo V	EC		ponere	
10101256	158	375	Manastirine	Sarcofago			1	1	argenti pondo decem	EC		ponere	
10101274	278	301/400	Manastirine	Sarcofago	Quiriacetus		1	1	argenti pondo quinque			aperire	
48100034	333	301/450	Kapljud	Sarcofago			1	1					
	338	301/450	Porta Caesarea				1	1					
47700119	383	IV	Parcelle 3833/1	Sarcofago	Aurelius et Aurelia Maxima et Aurelio		2	1	3		Aurelius et Aurelia	vivi	ponere
10101730	407	350/400	Hortus Metrodori	Sarcofago	Flavius Valerianus	centenarius	1	1	1	auri pondo III	EC		ponere
47800474	543	301/450	Manastirine	Sarcofago			1	1					aperire
47800477	552	IV-V		Sarcofago			1	1					ponere
47800480	559	ante 450	Anfiteatro				1	1					aperire
	563	301/400					1	1					
47800484	565	IV-V	Zrnovnica	Sarcofago			1	1		EC			ponere
47800486	567			Sarcofago			1	1		EC			ponere
47800488	569			Sarcofago			1	1					
47800489	570	IV-V		Sarcofago			1	1		EC			aperire
10101200	571	301/450	Manastirine	Sarcofago			1	1					ponere
47800491	574	ante 450	parcelle 3038	Sarcofago			1	1					aperire
47800493	576	IV-V		Sarcofago			1	1					ponere
47800504	588	post 350	Kapljud	Sarcofago			1	1	argenti libras VI				ponere
10101278	589	351/450	Manastirine	Sarcofago			1	1		EC			ponere
47800505	590	351/430	Hortus Metrodori	Sarcofago			1	1					ponere
47800506	591	375	Anfiteatro	Sarcofago			1	1	libras XX				
47800507	594	351/400		Sarcofago			1	1		EC			ponere
47800510	597	301/350	Porta Aurea	Sarcofago			1	1	capitali poena				
10000736	598	400/450	Saint Rainier	Sarcofago			1	1	s pondo V S	EC salonitanae			
47800513	601	IV		Sarcofago			1	1					
	602	351/400	Japirko Necropoli				2	2				vivi	
47800516	604	400/450		Sarcofago			1	1		EC catholicae			
47800517	605	301/350		Sarcofago			1	1	denariorum folles	R.P.			ponere
	634	301/350	Battistero				1	1		R.P.		viv	ponere
47800531	640	301/350	Parcelle 3833/1	Sarcofago			1	1					
47800532	644	IV-V		Sarcofago			1	1	argenti pondo X	EC			
47800393	708	350/400					1	1	III				
10101269	718			Sarcofago			2	2	auri IIII				
	723	301/400	Anfiteatro				1	1					
10101277	732	351/400	Manastirine	Sarcofago			1	1	pondo V				super
42600029	55,70,98			Lastra	Veneriae		1	1					super
43700616							1	1	argenti libras/non minus quinque	EC/decurlibus meis			intulerit

EDCS	CIL V	Lettich	D. C.	Luogo	Reperto	Nome del proprietario	Lavoro	M	F	N°	Coniugi	Multa	Istituzione	Adiuro	Committente	Provenienza denaro	V/M	Timore	
4200939	1880	103	300/350			Flavio Victori; Aurelia Maura	ducenario / ?	1	1	2	Si	denariorum folex sexcentos	R.P.					poni	
5401495	8721	1	350/450	Lev	Sarcofago	Flavius Romulianus	praepositus	1	1	2	Si	pecuniae folles mille	R.P.	Flavius Romulianus		de proprio		inferturus	
42000249		7	350/450	F.P.	Sarcofago					2		folles	F					deponere	
31900251		8	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavius Maximinus		1	1			viginti argenti libras	F					aperire	
5401569	8770	10	350/450	Lev	Sarcofago	Numeriani		1	1			auri uncias sex	F					aperire	
18400027		12	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavio Messio	centenario	1				argenti pondo quinque	in scholam			de proprio suo		poni	
5401553	8754	13	350/450	Lev	Sarcofago	Flavius Martinia; Aureliae Severiana		1	1	2	Si	uncias III	F					vivus	
5401556	8757	14	350/450	Lev	Sarcofago	Flavius Mercurius; Flavia Ursae	biarchus	1	1	2	Si	auri pondo duo	F					vivi	aperire
41500039		18	350/450	F.P.	Sarcofago	Sirramnis	tribunus	1	1			argenti pondo V	F			de proprio		aperire	
5401780	8988c	20	350/450	Lev	Sarcofago	Baicca	magister	1	1			argenti P V	F			de proprio meo		aperire	
18300750		22	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavio Cascinivo	ducenario	1	1			auri pondo sex	F					aperire	
5401557	8758	23	350/450	Lev	Sarcofago	Flavius Roveos	cantenarius	1	1			argenti pondo cinque	F			de proprio suo		aperire	
18400022		24	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavius Odiscus	biarchus	1	1			argenti pondo tria	F			de proprio		aperire	
5401559	8760	25	350/450	Lev	Sarcofago	Flavio Saumae	biarcho	1	1			auri libra unam	F	Viax et Evingus Algidus				aperire	
18400024		26	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavius Fasta	ducenarius	1	1			argenti pondo V	F					aperire	
18300752		27	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavius Severianus	centenarius	1	1			auri pondo duo	F					aperire	
18300751		28	350/450	F.P.	Sarcofago	Florus; Flavius Iovianus	? / biarchus	1	1			auri libras VI	F	lovinus protector parens				movere	
5401576	8777	29	350/450	Lev	Sarcofago		ducenario	1	1			argenti pondo decem	F			de proprio suo		aperire	
18300748		32	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavio Ziper	caput centenarius	1	1			auri libras octo et poena capitis	F	Collegae		de proprio suo		vitiare	
5401539	8740	34	350/450	Lev	Sarcofago	Flavii Servilio, Flavio Andiae		2	2			auri pondo duo	F					aperire	
18300747		35	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavius Abruna		1	1			auri uncias tres				de proprio suo		aperire	
5401551	8752	37	350/450	Lev	Sarcofago	Flavio Lavnio		1	1			pondo II auri	F					aperire	
5401558	8759	38	350/450	Lev	Sarcofago	Flavius Savinus	ducenarius	1	1			auri pondo dua	F			de proprio suo		aperire	
5401575	8776	39	350/450	Lev	Sarcofago	Ursacius	bearchus	1	1			auri libras doas	F					aperire	
5401560	8761	41	350/450	Lev	Sarcofago	Flavius Victurinus		1	1			auri libram unam	F			de proprio labores suo		aperire	
18400025		42	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavius Batemodus	ducenarius	1	1			argetni pondo V	F					aperire	
18400021		44	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavius Sindila	senator	1	1			argenti pondo XII	F			proprio suo		aperire	
18400023		45	350/450	F.P.	Sarcofago	Gunthia; Flavius Silvimarum		1	1	2		pondo V	F			de proprio meo		aperire	
5401536	8737	46	350/450	Lev	Sarcofago	Flavius Augustus		1	1			argenti libras V	F			de proprio suo		aperire	
5401538	8739	47	350/450	Lev	Sarcofago	Flavius Ampio	semissalis	1	1			argenti libras decem	F			de proprio suo		aperire	
5401554	8755	51	350/450	Lev	Sarcofago	Flavius Mansuetus	biarchus	1	1			argenti pondo decem	F			de proprio suo		aperire	
5401561	8762	52	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavius Victurinus		1	1			argenti pondo V	F			de proprio labore suo		aperire	
18400020		52	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavius Ursacius	ducenarius	1	1			argenti pondo X	F			de proprio		aperuerit	
5401567	8768	54	350/450	Lev	Sarcofago					1		auri pondo doa	F					aperverit	
18300749		56	350/450	F.P.	Sarcofago	Flavio Martidio		1	1			capitis periculum patiat	F	Flavius Exuperantius				contigerit	
5401563	8764	57	350/450	Lev	Sarcofago	Flavia Optata	Concubina		1	1		auri libram unam	F			de proprio suo		aperire	
42100226		58	350/450	F.P.	Sarcofago					1			F						
5401524	8726	62	350/450	Lev	Sarcofago	Aurilius Gaudentius; Martina		1	1			auro libram una						vivus	
5401532	8734	63	350/450	Lev	Sarcofago	Aurelia Alexandria Flavio Sopatro		1	1	2	Si	solidos XX vel in argento uncias L	F					violare	
5401483	8685	64	350/450	Lev	Sarcofago	Cicrius Ursus		1	1			argenti pondo decem	F					aperire	
5401562	8763	69	350/450	Lev	Sarcofago	Flavia Concordia			1	1		argenti libras decem	F			de proprio suo		aperire	
5401564	8765	72	350/450	Lev	Sarcofago	Gerontia			1	1		argenti pondo V	F			de proprio		aperire	
5401566	8767	74	350/450	Lev	Sarcofago	Iunius Hilari; Marcia		1	1	2	Si		F			de proprio		vivi	
5401571	8772	75	350/450	Lev	Sarcofago	Turranius Honoratus; Aureliae Iovinae		1	1	2	Si	argenti pondo quinque	F					aperire	
5401568	8769	78	350/450	Lev	Sarcofago	...itius Marinus		1	1			arseti pundo sex	F			de broprid labore		ponl	
5401574	8775	79	350/450	Lev	Sarcofago	Flavi Vitaliniani; Flavi Severi		2	2			argenti pondo dececem	F			de proprio suo		aperire	
5401533	8735	80	350/450	Lev	Sarcofago	Aurelia Divisia			1	1		argenti pondo V	F					aperire	
5401534	8735a	81	350/450	Lev	Sarcofago	Aurelia Dionis			1	1		argenti libras V	F					corrumpere	
41500040		33?	350/450			Flavius .....		1	1				F			de proprio suo		aperire	
13800095			350/450	Basil					1				F	Si				violare	
5401780	8988e		350/450			Enni Asteri		1	1			HS CC	F	Ennia Asteria				inruperit	
9300249		70	371/430	F.P.	Sarcofago	Flavia Fesa; Bonoso		1	1	2	Si	Argenti pondo quinque	F			De propio suo		aperire	
5401543	8744		375/425	Lev		Flavius Dassiulus	vetranus	1	1			argento pondo V	F			de proprio		aperire	
5401546	8747	31	381/400	Lev	Sarcofago	Flavio Fandigildo	Protector	1	1			auri uncias sex	F			de suo		vivo	aperire
5401549	8750	43	381/400	Lev	Sarcofago	Flavius Ha ri so	magister	1	1			auri pondo duo	F			de proprio suo		aperire	
5401550	8751	49	381/400	Lev	Sarcofago	Flavius Ianuarinus	veteranus	1	1			argenti libras X	F					aperire	
5401548	8749	21	381/400	Lev	Sarcofago	Flavius Gidnadius; Emilia Apra	veteranus	1	1	2	Si	solidos X	F			de proprio labore suo		aperire	
5401542	8743	36	381/400	Lev	Sarcofago	Flavius Carplio	domesticus	1	1			auri pondo V	F			de proprio suo		aperire	
5401541	8742	16	381/400	Lev	Sarcofago	Flavius Calladinus		1	1			auri pondo unam	F			de proprtco		ACCUS	
5401544	8745	55	381/400	Lev	Sarcofago	Flavio Diocle	centenarius	1	1			Auri pondo trea	F					ponere	
5401540	8741	9	381/400	Lev	Sarcofago	Flavius Aristo Aurelia Veneria	archiarter	1	1	2	Si	solidos LXXX	R.P.			de proprio suo		vivi	aperire
	8748	67	381/400	Lev	Sarcofago	Flavius Felix; Luciae		1	1	2	Si	auri pondo dua	F			de proprio suo		vivi	ponatur
18500150		104	381/400			Isati Suro	negotiator	1	1			auri uncias duas	F	Flavius Nunnus		de proprio		aperire	
5401522	8724	3	381/400	Lev	Sarcofago	Aurelius Aurelianus	veteranus	1	1			denariorum	F			ex proprio suo		vivus	ponere
5401572	8773	40	381/400	Lev	Sarcofago	Vassioni; Suandacca		1	1	2	Si	solidos XXV	F					movere	
		100	381/400	Bas.p.						1			F	Si				violare	
	8753	50		Lev	Sarcofago	Flavius Marcaridus	tribunus mil	1	1			auri libra I	F					molistavirit	
	8780	83		Lev	Sarcofago							auri PP II	F					violare	
		85										arg	F						
5401479	8681					Cai Caesi		1	1				F						